



Doc. 456

## **Osservatorio Immigrazione della Provincia di Venezia**

### **La realtà dei minori stranieri non accompagnati nella provincia di Venezia: attori locali ed interventi realizzati**

di Annalisa Buttici

Gennaio 2003



## Indice

<b>Premessa</b> .....	Pag. 5
<b>Parte Prima</b>	
<b>I minori stranieri non accompagnati: aspetti giuridici e sociali del fenomeno</b>	Pag. 10
1. Chi sono i minori stranieri non accompagnati?.....	Pag. 11
1.1 Cosa prevede la legge italiana?.....	Pag. 11
1.2 Quadro di riferimento normativo: linee essenziali.....	Pag. 14
2 Alcuni aspetti sociologici del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati .....	Pag. 19
3 I dati nazionali del fenomeno.....	Pag. 22
4 Problematiche emerse.....	Pag. 28
<b>Parte seconda</b>	
<b>I minori stranieri non accompagnati nella provincia di Venezia</b>	Pag. 31
2 Le segnalazioni nel territorio.....	Pag. 31
2.1 Problematiche emerse nella gestione del fenomeno nel territorio.....	Pag. 33
2.1.1 L'accoglienza e la formazione.....	Pag. 33
2.1.2 La tutela e l'affidamento.....	Pag. 36
3 Interventi ed attività realizzate nel territorio.....	Pag. 39
3.1 Protocollo d'intesa sulle linee guida per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.....	Pag. 41
3.2 Un approfondimento sulle linee guida.....	Pag. 45
4 Gli attori locali.....	Pag. 47
4.1 Le attività e gli interventi del comune di Venezia.....	Pag. 47
4.2 La Questura .....	Pag. 51
4.3 La provincia di Venezia.....	Pag. 53
4.4 La Prefettura .....	Pag. 54
4.5 Il Cif (Centro Italiano Femminile).....	Pag. 55
4.6 Opere Riunite Buon Pastore.....	Pag. 58
5 Considerazioni finali.....	Pag. 60
Allegati.....	Pag. 64
Riferimenti normativi.....	Pag. 114
Bibliografia.....	Pag. 115



## **Premessa**

La presente indagine ha come obiettivo quello di approfondire un fenomeno migratorio che si è manifestato negli ultimi anni in modo inaspettato ed incontrollabile. Il fenomeno indagato è quello dei minori stranieri non accompagnati, vale a dire, di quei minori che intraprendono un progetto migratorio da soli, senza nessun familiare o persona che si occupi di loro e che per loro sia responsabile. Il fenomeno suscita in se molte perplessità, soprattutto se si considera che questi minori, per certi versi ancora bambini, si allontanano dalla famiglia, dal proprio paese d'origine per affrontare da soli l'esperienza migratoria.

Quella dei minori stranieri non accompagnati è una realtà che si fa sempre più tangibile nel nostro paese e che pone le istituzioni di fronte a sfide, amministrative ed operative che non è facile vincere. La legislazione italiana infatti ha risposto in modo confuso e incerto. La produzione legislativa intorno al fenomeno si è sviluppata più sull'emergenza e sulla progressiva scoperta degli aspetti propri del fenomeno, che sulla riflessione programmata di obbiettivi da raggiungere.

In questo contesto, gli operatori locali -coloro cioè che affrontano quotidianamente il fenomeno e che vivono personalmente le difficoltà ad esso legate- sono costretti a destreggiarsi tra le numerose leggi, circolari e decreti che, di volta in volta, hanno tentato invano di dare delle certezze operative.

Su tali difficoltà si sono sviluppati i presupposti per l'avvio di questa indagine, proposta dalla provincia di Venezia, ed in particolare dell'Assessorato alle Politiche Sociali. Attraverso il confronto tra le amministrazioni comunali e la provincia di Venezia è emersa la necessità di un approfondimento della realtà dei minori stranieri non accompagnati, in grado di fornire dei nuovi elementi conoscitivi sul fenomeno, sia a livello nazionale che locale.

L'obiettivo principale della ricerca è stato quello di dare un'immagine della manifestazione del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati nella

provincia di Venezia attraverso la rilevazione dei dati numerici del fenomeno sia a livello nazionale, che territoriale-l'individuazione dei soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, la ricognizione degli interventi, delle attività realizzate e delle problematiche emerse dalle stesse.

Al fine di identificare le peculiarità della realtà dei minori stranieri non accompagnati nel territorio provinciale, si è ritenuto opportuno dare un quadro generale, sia dei riferimenti normativi, sui quali di fatto si sono sviluppate le incertezze degli stessi operatori locali, sia di alcuni aspetti sociologici che caratterizzano la realtà dei minori stranieri non accompagnati nella sua espressione sociale. In tal senso, la ricerca è stata suddivisa in due parti.

Nella prima parte sono stati affrontati gli aspetti giuridici e gli aspetti sociali, nonché l'osservazione sui dati statistici nazionali elaborati dal Comitato minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella seconda parte è stata approfondita la realtà dei minori stranieri non accompagnati nel territorio della provincia di Venezia. Sono stati indicati gli interventi realizzati, i ruoli e le competenze degli attori locali coinvolti.

Riguardo alla prima parte, si è ritenuto opportuno dare rilevanza agli aspetti giuridici ed alla normativa esistente, al fine di rilevare come la stessa abbia dato luogo a linee operative di gestione del fenomeno contestuali al territorio della provincia di Venezia. Le fonti di riferimento sono state le leggi, i decreti e le circolari emesse dai ministeri, nonché le ricerche e gli articoli di giurisprudenza realizzati in questi ultimi anni.

Le considerazioni sugli aspetti problematici della legislazione sono il frutto di incontri avvenuti sia con il Comitato minori stranieri, che con i soggetti pubblici e privati del territorio della provincia di Venezia.

I dati nazionali riportati sono da attribuirsi alla banca dati del Comitato minori stranieri. L'osservazione dei dati statistici sui minori stranieri non accompagnati raccolti in questa indagine richiede però alcune premesse. La ricerca dei dati nazionali e locali è stata piuttosto difficoltosa, sia a causa della complessità del fenomeno, sia per le incertezze procedurali che rendono dubbie

le varie competenze sulla segnalazione dei minori stranieri da parte dei soggetti pubblici coinvolti.

I dati statistici ottenuti, pur riguardando i soli minori stranieri non accompagnati rispondenti alle caratteristiche della definizione legislativa, sono da considerarsi solo indicativi della portata del fenomeno, sia a livello nazionale, che locale.

Le ragioni di tale approssimazione si attribuiscono a diversi aspetti. Uno di questi si collega ad una delle caratteristiche proprie del fenomeno, vale a dire la clandestinità dei minori, difficilmente identificabili a causa dell'assenza di documenti. In tal senso, può accadere che il minore, sprovvisto di documenti, vaghi nel territorio nazionale fornendo ad ogni eventuale identificazione diverse generalità. Un unico minore, può dunque essere segnalato più volte con nomi diversi producendo in tal modo l'alterazione del dato generale.

Alla banca dati del Comitato minori stranieri sfuggono inoltre tutti quei minori che non vengono segnalati perché affidati immediatamente a parenti prossimi, o perché sfuggono alle identificazioni. Dalla ricerca è emerso inoltre che a segnalare i minori stranieri al Comitato, non è solo la prefettura, così come indicato dalle normative; le segnalazioni provengono anche dai comuni e da altri uffici o enti che rintracciano un minore nel territorio italiano. Tale disordine di segnalazioni causa inevitabilmente delle contraddizioni nei risultati delle rilevazioni statistiche, operate sia nella sfera nazionale, che locale. A tal proposito, nell'indagine si può riportare solo una stima delle segnalazioni dei minori nel territorio, in quanto la stessa prefettura, organo preposto alla rilevazione totale dei casi, non ha ricevuto le schede di segnalazione così come previsto.

Va precisato che in questa ricerca sono stati esclusi i minori Rom che, pur palesandosi come non accompagnati, si differenziano notevolmente dai minori qui considerati. I Rom, normalmente, si rifiutano di dare informazioni sulle loro generalità e sulla loro famiglia e dunque, vengono segnalati e seguiti, almeno nell'immediato, con la prassi specifica dei minori stranieri non accompagnati. Tale prassi implica la segnalazione della presenza del minore alle forze dell'ordine e, di conseguenza, l'inserimento nella banca dati riferita

ai minori stranieri non accompagnati trovati nel territorio. Pur riconoscendo nella realtà dei minori Rom degli aspetti molto problematici che meriterebbero un certo approfondimento, ci si limita in questa sede ad affrontare la sola realtà dei minori stranieri non accompagnati così come definiti dal Comitato minori stranieri, ossia, il minore non avente cittadinanza italiana o d'altri Stati dell'Unione europea che si trova privo d'assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d'altri adulti per lui legalmente responsabili. Dalla ricerca sono anche esclusi i minori non accompagnati arrivati in Italia con progetti di accoglienza solidaristica.

La seconda parte dell'indagine è stata realizzata attraverso una serie di interviste in profondità ai membri del gruppo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati istituito presso il Consiglio Provinciale per l'Immigrazione, ed in particolare ai rappresentanti della prefettura, della questura, del comune di Venezia, della provincia di Venezia e del Cif (Centro Italiano Femminile) punto di riferimento importante nell'ambito dell'accoglienza. Sono stati inoltre contattati i comuni della provincia maggiormente interessati dal fenomeno, un altro rappresentante del terzo settore, la cui struttura è, insieme al Cif, tra le più operative nell'accoglienza dei minori, ed il Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto.

Attraverso le segnalazioni dell'equipe minori stranieri del comune di Venezia è stato possibile ricostruire un elenco delle comunità di accoglienza operanti nel territorio. L'elenco contiene alcune informazioni essenziali in grado di fornire agli operatori dei chiari punti di riferimento per l'accoglienza dei minori.

Nella seconda parte della ricerca sono stati riportati nello specifico i principali attori del territorio e le rispettive attività svolte in merito alla realtà qui indagata.

E' importante sottolineare che l'indagine svolta può considerarsi una mera fotografia della realtà dei minori stranieri nel territorio. Il lavoro di ricerca, per quanto abbia cercato di comprendere i soggetti e le realtà locali interessate dal fenomeno, non può considerarsi esaustivo di una realtà complessa ed articolata,



che per ogni aspetto che la caratterizza richiede uno studio attento e critico, difficile da realizzare in questa ricerca.

Tale consapevolezza è maturata lungo le fasi della realizzazione del progetto di ricerca e soprattutto attraverso le interviste in profondità con i testimoni privilegiati. Ognuno di loro si è fatto portavoce dell'istituzione rappresentata ed ha aperto nuovi spazi di approfondimento che non è stato possibile affrontare integralmente. L'obiettivo si ritiene raggiunto nella misura in cui viene fornito uno strumento conoscitivo, e per alcuni aspetti operativo, non solo agli "addetti ai lavori" delle amministrazioni locali, ma a tutti coloro che intendano approfondire come il fenomeno venga affrontato nel territorio della provincia di Venezia. Tale ricerca può essere considerata un vademecum di riferimenti concreti sul territorio riguardanti le istituzioni, le comunità ed i soggetti in grado di poter concretamente rispondere ad esigenze di confronto ed aggiornamento sull'evoluzione della realtà nel territorio.

## **Parte I**

### **I minori stranieri non accompagnati: aspetti giuridici e sociali del fenomeno**

Nonostante l'entrata in vigore della legge 40/1998 e l'emanazione del suo regolamento d'attuazione in materia di minori stranieri non accompagnati, recenti studi sull'argomento hanno definito la materia "quasi intrattabile"<sup>1</sup> a causa della coesistenza nell'ordinamento giuridico di molteplici disposizioni disorganiche e in parte contrastanti tra loro, che danno luogo ad enormi difficoltà di orientamento e, conseguentemente, a prassi giudiziarie consolidate solitamente a livello locale. Alcuni studi giuridici<sup>2</sup> hanno inoltre messo in dubbio la legittimità costituzionale di tali prassi, aprendo un dibattito giuridico ancora in atto.

In un passato meno recente, la mancata regolamentazione giuridica della materia ha costretto le diverse realtà locali ad utilizzare forme di intervento ispirate ai principi generali del diritto minorile e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

Il quadro legislativo italiano è dunque il risultato di una serie di circolari, leggi e decreti che nel corso degli anni hanno tentato di rispondere alle incertezze ed alle lacune legislative che, di volta in volta, sono emerse nella gestione del fenomeno.

Da premettere che la condizione del minore straniero non accompagnato non può essere equiparata a quella degli adulti stranieri. Di fatto, nel caso di minori stranieri non accompagnati, non è consentito il ricorso al provvedimento di espulsione; bisogna ricorrere a procedure molto più complesse quali il rimpatrio assistito o l'affidamento temporaneo.

---

<sup>1</sup> Giancristoforo Turri, *I bambini stranieri non accompagnati*, in *Minorigiustizia*, 1999, n 3

<sup>2</sup> Lorenzo Miazzi, *La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia*, in *Dossier Minorigiustizia*, 1999, n 3, Paolo Sonetti, *Anomalie costituzionali delle deleghe legislative e dei decreti legislativi previsti dalla legge sull'immigrazione straniera* (parte II), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3/1999, pp 74-83

## **1 Chi sono i minori stranieri non accompagnati?**

La legislazione italiana (art 1, comma 2 DPCM 535/99) definisce il minore straniero non accompagnato il “minorenne non avente cittadinanza italiana o d’altri Stati dell’Unione europea che, non avendo presentato domanda d’asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo d’assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d’altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”.

La risoluzione del 1997 del Consiglio dell’Unione Europea definisce i minori stranieri non accompagnati come quei “cittadini di Stati terzi d’età inferiore ai 18 anni che facciano ingresso nel territorio degli Stati membri dell’Unione non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non siano effettivamente presi in custodia da tali soggetti”.

L’UNHCR (United Nation High Commisioner For Refugees) definisce i minori stranieri non accompagnati come quei “soggetti d’età inferiore ai 18 anni, a meno che, secondo la legge applicabile al minore, la maggiore età venga raggiunta prima, che siano separati da entrambi i genitori e non sono presi in cura da un soggetto adulto che ne abbia la responsabilità (tutela o cura) in base alla legge o alla consuetudine del paese nel quale si trovano a soggiornare”.

### ***1.1 Cosa prevede la legge italiana?***

Al fine di fornire un quadro normativo generale per la presa in carico dei minori stranieri, si indicheranno, in modo molto schematico, le varie fasi della presa in carico del minore straniero, così come si delineano dall’interpretazione della legislazione italiana.

Il minore viene rintracciato dalle forze dell’ordine, oppure si presenta spontaneamente presso un pubblico servizio o ente, come ad esempio il comune o il consultorio.

In quest'ultimo caso, il minore deve essere accompagnato in questura, dove i pubblici ufficiali provvedono ad accertare la sua identità, l'età, l'esistenza o meno di familiari in Italia, le ragioni del suo ingresso nel territorio italiano ed altre informazioni utili per definirne la situazione complessiva.

Si provvede dunque al fotosegnalamento ed alla segnalazione al Comitato per i minori stranieri e agli altri enti previsti dalla legge quali il Tribunale per i Minorenni e il Giudice tutelare per la nomina di un tutore e, se il minore ha meno di quattordici anni, alla Commissione per le adozioni internazionali. Al minore viene intanto rilasciato un permesso di soggiorno per minore d'età.

A questa fase, segue quella dell'accompagnamento. Il minore deve essere accompagnato in una comunità di pronta accoglienza, dove resterà fino a quando non saranno terminate le indagini presso il proprio paese d'origine, ai fini di un possibile rimpatrio assistito. Le indagini familiari sono svolte dal Comitato per i minori stranieri.

Dunque, il minore è stato segnalato in questura, è stato identificato ed accompagnato in una comunità di accoglienza. Nella comunità di accoglienza resterà per un periodo non superiore ai 90 giorni. Durante tale periodo il Comitato verifica la sussistenza delle ipotesi di rimpatrio assistito o d'affidamento.

A questo punto, i soggetti pubblici territoriali hanno esaurito le loro competenze, fatta salva quella dell'amministrazione comunale di provvedere al pagamento della retta della comunità, così come previsto anche dall'ultima legge 328/2000 articolo 4.

Da questo momento in poi, si aspetta la decisione del Comitato in merito al rimpatrio o all'affidamento.

Per rimpatrio assistito s'intende quell'insieme di misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria, fino al ricongiungimento con i propri familiari, o al riaffidamento alle autorità responsabili del paese d'origine.

Nel caso non sussistano le condizioni per il rimpatrio assistito, il minore straniero può essere dichiarato adottabile, oppure essere affidato. L'esclusione della possibilità del rimpatrio comporta la conversione del permesso di soggiorno per minore d'età in permesso di soggiorno per affidamento o per motivi familiari. Per ogni minore è inoltre definito un progetto educativo/professionale attraverso il quale potrà acquisire nuove abilità professionali o continuare gli studi.

Illustrata in modo così schematico, la prassi appare semplice e chiara. In verità, sono molti gli interrogativi e le incertezze in merito all'interpretazione della legge che regola la situazione del minore straniero non accompagnato. La prassi sopra descritta cambia notevolmente nel caso ci siano delle diverse interpretazioni degli organi istituzionali, sulla condizione del minore straniero non accompagnato.

Nello specifico, sono molti i casi in cui il minore straniero non accompagnato viene equiparato alla condizione del minore in stato di abbandono. In tal caso, la competenza non è più del Comitato minori stranieri, ma del Tribunale dei Minorenni. Conseguentemente, non si considera più la prassi prevista per i minori stranieri non accompagnati ma quella indicata dalla legge 184/83 sui minori in stato di abbandono.

La sovrapposizione di competenze tra il Comitato per i minori stranieri ed il Tribunale dei Minorenni è sicuramente uno degli aspetti legislativi più aleatori riguardo ai minori stranieri non accompagnati. Per quanto interessante possa essere un approfondimento su questo aspetto, è conveniente rimandare ad altra sede la discussione<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Sulle questioni riguardanti il dibattito sulla sovrapposizione di competenze tra il Comitato minori stranieri e il Tribunale dei minorenni si veda in particolare Paolo Sonetti, *Anomalie costituzionali delle deleghe legislative e dei decreti legislativi previsti dalla legge sull'immigrazione straniera* (parte II), in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 3/1999, pp 74-83; Elena Rozzi, *"I minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra accoglienza e rimpatrio. Aspetti giuridici"*, IRES (@: [irescgil@arpnet.it](mailto:irescgil@arpnet.it)), Walter Citti, *"I minori stranieri non accompagnati tra tutela in Italia e rimpatrio"*, Giuffrè (in via di pubblicazione)

## *1.2 Quadro di riferimento normativo: linee essenziali*

Con la legge 40/1998, è stato istituito un Comitato per i minori stranieri non accompagnati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, dell'Interno e di Grazia e Giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia. Il comma 1 dell'art 33, Testo Unico n. 286/1998, rimasto invariato anche dopo gli ulteriori interventi legislativi, disciplina il compito del Comitato e stabilisce che esso consiste nel “vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate dal fenomeno”

Successivamente, con il DPCM 535/99 sono stati definiti nello specifico i compiti del Comitato, le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno dei minori stranieri nel territorio nazionale, nonché, per i minori d'età superiore a sei anni entrati in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.

In base al DPCM 535/99, il Comitato per i minori stranieri vigila sulle modalità di soggiorno dei minori, ne accerta lo status, svolge le indagini di individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, avvalendosi della collaborazione di organismi nazionali ed internazionali attraverso delle convenzioni<sup>4</sup>. Il Comitato adotta, inoltre, i provvedimenti di rimpatrio assistito e provvede al censimento dei minori attraverso l'istituzione di una banca dati presso la quale convergono tutte le segnalazioni dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e degli enti che vengono a conoscenza della presenza di un minore straniero. La segnalazione deve contenere le generalità,

---

<sup>4</sup> Il Comitato si è avvalso sin ora della collaborazione del Servizio Sociale Internazionale. Tuttavia l'elevato numero di indagini familiari da svolgere ha generato la necessità di contattare altre ONG.

la nazionalità, le indicazioni sulle condizioni fisiche, i mezzi di sostentamento ed il luogo di dimora provvisoria del minore.

Il Comitato delibera anche in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, per i quali delibera per l'affidamento temporaneo o il rimpatrio; di questi minori, il Comitato ha un elenco nazionale delle presenze.

Con la circolare del Ministero dell'Interno del 13/11/2000 si stabilisce che il permesso di soggiorno per minore d'età debba essere rilasciato "ai minori stranieri non accompagnati" per i quali la legge prevede la possibilità di un loro rimpatrio assistito a seguito dell'individuazione dei familiari nel paese d'origine e nel caso che il Tribunale dei Minorenni, sia pur tempestivamente informato, non determini formalmente l'affidamento dei minori. Si ricorre a tale permesso anche nel caso in cui ci sia stata la nomina di un tutore. La stessa circolare stabilisce che il permesso di soggiorno per minore d'età non consente al minore di esercitare attività lavorativa e non è convertibile in altro tipo di permesso al compimento della maggiore età.

Il permesso per affidamento, disposto ai sensi della legge 184/83 (legge sull'affidamento) a differenza del permesso di soggiorno per minore d'età, consente al minore non accompagnato l'accesso attività lavorative. In base all'articolo 32 del T.U. 286/1998, al compimento della maggiore età, al minore affidato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Nella riunione dell'11 gennaio del 2001, il Comitato per i minori stranieri, ha deliberato le linee guida per il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio.

Le linee guida precisano i compiti del Comitato per i minori stranieri non accompagnati, già stabiliti al 1 comma dell'articolo 33 del Testo Unico 286/1998. Nelle linee guida si ribadisce che i minori in questione si intendono

solo temporaneamente soggiornanti nel territorio dello Stato e, pertanto, al termine del soggiorno temporaneo autorizzato, essi devono fare ritorno nel paese d'origine. Si chiarisce, inoltre, che per il minore straniero non accompagnato, occorre adottare un trattamento differenziato rispetto agli altri stranieri clandestini. Tale trattamento consiste nel "rimpatrio assistito" previsto dall'articolo 33 comma bis del T.U. 286/98. L'applicazione di questo istituto è di competenza d'esclusiva del Comitato per i minori stranieri. Nelle linee guida, vengono precisate le competenze delle autorità coinvolte dal fenomeno.

Più specificamente, tali autorità devono:

- a) Accertare
  - L'identità ed in particolare l'età del minore.
  - Se esistono, e dove stanno i familiari del minorenne, cercando di ottenere direttamente da lui ogni utile informazione in merito.
  - Quali sono le condizioni di vita, le ragioni del suo ingresso nel territorio italiano, gli studi compiuti, le attività di formazione e di lavoro svolte, le intenzioni per il futuro sia del minorenne, che dei suoi genitori e tutori, anche riguardo al rimpatrio.
- b) Informare il Comitato delle indagini svolte e dunque delle informazioni raccolte.
- c) Provvedere intanto all'accoglienza.

Nelle linee guida è ben specificato che l'accoglienza ha lo scopo di assicurare al minore, per il periodo in cui proseguirà la permanenza in Italia, i diritti sanciti dalla Convenzione di New York. Tale permanenza è da ritenersi temporanea, dovendosi provvedere, ove ricorrano le condizioni, al rimpatrio assistito<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> La questione del rimpatrio assistito, è stata trattata da numerose Fonti normative (Convenzione di New York, Convenzione dell'Aja, Legge 184/83, T.U. 286/98 art 33, come modificato dal Dlg 113/99 art 5), Dpcm 535/99, Dpr 492/99 art 18., disposizioni e circolari. Ad oggi però, sono ancora molte le lacune e le incertezze giuridiche relative a tale provvedimento. Nonostante il rimpatrio assistito sia un provvedimento adottato dal Comitato ai fini del ricongiungimento familiare del minore, tenendo conto del rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dunque, considerando il suo superiore interesse, sono molte le incongruenze e gli interrogativi che animano il dibattito giuridico



Si precisa, che ai fini della legge, il provvedimento di rimpatrio assistito può essere impugnato dal TAR.

Il 9 aprile 2001, è stata emanata una nuova circolare da parte del Ministero dell'Interno con la quale sono state date maggiori indicazioni in merito al rilascio del permesso di soggiorno. Nella circolare viene chiarito che il permesso di soggiorno per minore d'età può essere convertito in permesso di soggiorno per affidamento solo dopo aver comprovato l'impossibilità a procedere al rimpatrio assistito, in base agli esiti dell'indagine del paese d'origine. In tal caso, è il Comitato per i minori stranieri che formula la raccomandazione per l'affidamento del minore, ai sensi dell'art 2 della legge 184/83, ai Servizi Sociali territorialmente competenti informando il Giudice Tutelare e la questura.

E' inoltre chiarito che il permesso di soggiorno per minore d'età può essere rilasciato solo dopo l'accertamento dell'identità del minore da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario anche attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari.

Tali precisazioni si sono rese necessarie da parte del Comitato, in seguito alla constatazione della disomogeneità della prassi nel territorio nazionale.

L'art. 25 della legge 30 luglio 2002 n.189 ha integrato la norma precedente prevista dal Testo Unico 286/98 e dal DPCM 535/99. L'articolo 25, così come sancito dalle precedenti normative, assegna al Comitato compiti specifici sia per quanto riguarda la vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati, sia per quanto concerne l'avvio delle indagini familiari e, in base all'esito di queste, l'emissione di una decisione sulla permanenza o meno in Italia dei minori stranieri.

Nell'articolo 25 della citata legge si evidenzia che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio o di accesso al lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi, per un periodo non inferiore a due anni,

---

sull'incostituzionalità ed illegittimità del rimpatrio. A tal proposito si consigliano i già citati

in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art 52 del DPR 31 agosto 1999 n. 394.

Dunque, la nuova legge introduce due novità. La prima riguarda gli enti gestori dei progetti integrativi per i minori; tali enti devono, di fatto, essere iscritti al registro della Presidenza della Repubblica. La seconda riguarda la possibilità della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, solo per i minori presenti da non meno di tre anni e con un progetto di integrazione di minimo due anni.

In una nota del 14 ottobre 2002, il Comitato precisa che restano salvi i diritti dei minori per i quali, all'esito delle indagini familiari, non sia stato disposto il rimpatrio, ma hanno fatto ingresso in Italia in un'età tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art 25 per ottenere il permesso di soggiorno per studio o lavoro. E' piuttosto elevata, infatti, la percentuale dei minori stranieri di età compresa tra i diciassette ed i diciotto anni sui quali le indagini familiari producono esito negativo per il rimpatrio. In tal caso, specifica il Comitato, appare evidente che non si potrà avviare nei loro confronti un progetto della durata di due anni, né tanto meno, sarà dimostrabile la loro permanenza sul territorio da almeno tre anni.

Dunque, l'ambito di applicazione dell'attuale normativa integrata è limitato a minori stranieri che presentano requisiti di età e di durata del progetto così come previsti della stessa. Per i minori che non presentano le sopra esposte caratteristiche, il Comitato emette un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio nel quale viene indicato alle autorità giudiziaria minorile di affidare il minore ai sensi della legge 184/83, e alle questure di rilasciare un permesso di soggiorno per affidamento, che al raggiungimento della maggiore età verrà modificato dalle stesse in un permesso di soggiorno per studio o in un uno per lavoro.

Il Comitato specifica inoltre, che la nota sarà oggetto di successive ed eventuali integrazioni o modifiche.

## **2 Alcuni aspetti sociologici del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati**

Il rapido ed incontenibile aumento dei minori stranieri non accompagnati ha richiesto l'esigenza di un approfondimento specifico sulle cause scatenanti del fenomeno. Negli ultimi anni, sono state realizzate diverse ricerche<sup>6</sup> che hanno studiato la realtà dei minori stranieri non accompagnati partendo proprio dall'analisi delle condizioni di vita nel paese d'origine e dal vissuto stesso dei minori. Le ricerche hanno evidenziato l'esistenza di aspetti comuni alle esperienze dei minori in questione, indipendentemente da quale sia il paese d'origine.

Il primo aspetto riguarda la condizione socioeconomica. Le difficoltà economiche e le inevitabili carenze di prospettive per il futuro, appaiono le ragioni principali che spingono ragazzi così giovani alla scelta migratoria. In molti casi, il minore proviene da una famiglia monoreddito, in cui è solo un genitore a lavorare.

I minori interiorizzano valori e modi di vivere, avvertono sin da piccoli le difficoltà economiche e sociali che la famiglia si trova ad affrontare quotidianamente. Da ciò, ne deriva la necessità di dover guadagnare a sufficienza per migliorare le condizioni di vita per sé e per i propri familiari, di crescere individualmente e socialmente, anche al prezzo di dover allontanarsi per lunghi periodi. Molto spesso sono i figli, maggiorenni o minorenni, a provvedere o a contribuire in modo decisivo al mantenimento della famiglia. In genere sono ragazzi che già nell'età adolescenziale si sentono responsabili ed investiti del ruolo di adulti

---

<sup>6</sup> *“Indagine conoscitiva sui minori a rischio di migrazione clandestina”* a cura del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e del Dipartimento Affari Sociali, 2001  
*“Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche tra integrazione e devianza”*, Quaderni Città Sicure Emilia Romagna, n 21 anno 2000

Nei paesi d'origine sono carenti le risorse economiche, i servizi, le infrastrutture, la disponibilità lavorativa e la formazione. Quest'ultimo aspetto appare molto difficile soprattutto per quanto riguarda l'Albania, dove la scuola presenta carenze materiali, demotivazione degli insegnanti e degli studenti, mancanza di sicurezza e di tranquillità all'interno e fuori dalle scuole. L'abbandono della scuola è dunque il primo passo antecedente la scelta migratoria. Tutti questi fattori contribuiscono alla scelta di emigrare che comunque è sempre ben meditata e sofferta.

Un altro aspetto importante per la scelta migratoria dei minori è l'instabilità sociale, in modo particolare per i minori provenienti dall'Albania. I paesi d'origine, infatti, non hanno solo problemi di natura economica. Paesi come l'Albania, il Kosovo o l'area del Magreb sono sconvolti da conflitti endemici che contribuiscono in larga misura ad accrescere la già precaria sicurezza personale.

A volte, è anche il desiderio di sperimentare nuovi stili di vita ad essere fondamentale per la scelta migratoria. Molti di questi minori subiscono il fascino del benessere economico, dello stile di vita "europeo" alimentato dalle testimonianze di chi torna in patria e racconta la propria esperienza, descrivendo un paese ricco, dove c'è lavoro e dove si vive bene.

Tutti questi elementi inducono i minori a reagire ad una realtà quotidiana di restrizioni, povertà e vicissitudini tentando la fortuna altrove, se necessario anche all'estero. Il minore ha interiorizzato e vive giorno dopo giorno attraverso il clima familiare e sociale, una tradizione culturale che prevede anche il viaggio per assolvere quelle responsabilità che ogni minore sente proprie.

Il contesto sociale e familiare può agire indirettamente attraverso dei meccanismi di condizionamento culturale, di tradizioni e di modi di sentire radicati. La famiglia non spinge all'emigrazione, né all'abbandono scolastico per lavorare. Soprattutto non agisce ignorando il bene dei figli. In questi paesi, a 14 anni si è considerati grandi abbastanza da non dover ricorrere al permesso dei genitori, si decide da soli, anche di partire. Il più delle volte quindi i minori decidono di partire con l'accordo dei genitori che, con sacrifici e risparmi di

due o tre anni di lavoro, pagano il viaggio ai loro figli; viaggi che i minori stessi definiscono “viaggi della speranza”. In genere gli albanesi ed i nordafricani arrivano in Italia via mare, con imbarcazioni clandestine, come per esempio i gommoni o falsi pescherecci. Il viaggio che divide l’Italia dall’Albania è di circa due ore. La somma di denaro pagata dalle famiglie dei minori va dai settecento ai mille euro. I minori provenienti dall’est, riescono invece a passare le frontiere, nascosti in qualche camion o attraverso altri tipi di espedienti, pagando comunque delle ingenti somme di denaro.

I minori conoscono l’Italia attraverso i racconti di qualche conterraneo o attraverso le trasmissioni delle reti televisive italiane, (caso specifico dell’Albania). Qualcuno parla già un discreto italiano ed ha sufficienti abilità di linguaggio. Per altri invece la lingua italiana è del tutto sconosciuta.

Dalle interviste agli operatori dell’equipe minori stranieri del comune di Venezia ed ai responsabili delle Comunità di accoglienza Buon Pastore e Cif, è emerso che il più delle volte, i minori hanno dei familiari o degli amici che, prima di loro, sono arrivati in Italia ed hanno una sistemazione più o meno sicura.

Alcuni sanno perfettamente cosa fare quando arrivano. Altri invece arrivano senza sapere nemmeno dove andare. Chi sa già dove andare o va presso familiari o è già informato sulle procedure specifiche adottate in Italia per minori stranieri non accompagnati ed, in questo ultimo caso, si reca spontaneamente ai servizi sociali di un qualsiasi comune o va direttamente nel più vicino posto di polizia. Tale scelta, presuppone la conoscenza della possibilità di una collocazione gratuita in una comunità di accoglienza. Quelli che arrivano, senza sapere esattamente dove andare e a chi rivolgersi, vivono i primi giorni dopo l’arrivo letteralmente allo sbando; dormono per strada e mangiano solo se hanno qualche soldo o riescono a rimediare.

Le ricerche citate hanno messo in luce come, per questi minori, siano determinanti le opportunità in cui s’imbattono una volta arrivati in Italia. Essi non vengono in Italia con un progetto preciso e strutturato. Per questo gli eventi e gli incontri che si verificano nel periodo immediatamente successivo all’ingresso clandestino, giocano un ruolo cruciale per gli esiti del loro

percorso migratorio. Le strategie e le scelte dei minori stranieri possono, dunque, essere ricondotte largamente all'influenza degli incontri e delle tipologie di inserimento locale, piuttosto che a progetti migratori iniziali.

A tal proposito, dal confronto fra i dati in possesso del Comitato e quelli diffusi dalle strutture per la giustizia minorile, risulta che la percentuale dei minori stranieri non accompagnati coinvolti in attività devianti, al dicembre 2000 risultava essere pari al 17,1% della popolazione carceraria minorile.

Gli aspetti descritti sin ora, possono essere riconosciuti facilmente nelle interviste fatte a due minori stranieri rintracciati nel territorio della provincia di Venezia ed attualmente in carico al comune di Venezia<sup>7</sup>. Le interviste sono state realizzate in una comunità alloggio, dove i minori sono stati collocati dopo un periodo di prima accoglienza. Le storie di questi minori sono emblematiche del fenomeno in tutte le sue manifestazioni.


### **3 I dati nazionali del fenomeno**

L'ultimo dato elaborato dal Comitato indica, dal 1 luglio 2000 al 15 giugno 2002, l'arrivo di 18.215 segnalazioni. Circa l'84% dei minori segnalati è di sesso maschile, il 16% di sesso femminile. Al 31 gennaio 2002, i minori diventati maggiorenni sono il 51,2% delle segnalazioni, seguiti dai diciassetenni (22,2%), sedicenni (11,5%), e quindicenni (5,9%).

---

<sup>7</sup> Vedi allegato 1


*Segnalazioni giunte al comitato minori stranieri non accompagnati*



Fonte: Comitato minori stranieri non accompagnati

Al marzo del 2002, al Comitato per i minori stranieri sono giunte segnalazioni da Ppovince, ASL, Tribunali dei Minorenni, prefetture, questure, strutture d'accoglienza, comuni.

*Enti che hanno segnalato al comitato minori stranieri*




Fonte: Comitato minori stranieri non accompagnati

Il sistema di raccolta dati sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia è notevolmente migliorato dal 2000 grazie all'attribuzione al Comitato minori stranieri non accompagnati della competenza relativa al censimento dei minori. In tal senso, tutti i minori stranieri non accompagnati devono essere segnalati per obbligo di legge al Comitato minori stranieri che li inserisce e li elabora in una banca dati a livello

nazionale. Dall'inizio della rilevazione dei dati del 2000 al il giugno 2002, si è passati da 5413 a 8.250. segnalazioni l'anno. A questi dati, si può affiancare la proiezione riferita al novembre 2002 ed elaborata in base ai dati arrivati al Comitato, ed ancora non inseriti, che danno una presenza di 10.012 minorenni. Di tutti i minori attualmente segnalati al Comitato, il 52% rappresenta le nuove segnalazioni, di cui il 36% è stato segnalato nel 2001, mentre 16% nei primi sei mesi dell'anno 2002. L'andamento di coloro che diventano maggiorenni è in forte aumento. Nel novembre 2000 sono diventati maggiorenni 2.894 minori, nello stesso mese del duemilauno 6.766 mentre, la proiezione riferita al novembre 2002 ne prevede circa 10.485.


*Minori stranieri non accompagnati diventati maggiorenni in Italia*



Fonte: Comitato minori stranieri non accompagnati

Tale dato appare di fondamentale importanza se si considera che al compimento della maggiore età dovrebbe essere già stato deciso il provvedimento di rimpatrio o affidamento da adottare nei confronti del minore. I dati sui dispositivi emessi sul totale delle segnalazioni ci mostrano una realtà ben diversa. I dati qui di seguito mostrano la situazione sui dispositivi emessi ad oggi dal Comitato minori stranieri.





Fonte: Comitato minori stranieri non accompagnati

Rispetto ai provvedimenti, la rilevazione operata dal 1 luglio del 2000 al 14 marzo 2002, segnala che il Comitato ha emesso 122 dispositivi di rimpatrio e 192 dispositivi di accoglienza, per una totalità di 314 dispositivi. Per quanto riguarda il rimpatrio, si segnalano 20 richieste di esecuzione tramite lettera ai minori giudicati rimpatriabili, 32 rimpatri eseguiti, 26 rimpatri non eseguiti a causa dell'irreperibilità del minore, 22 non eseguiti per mancata collaborazione del minore, 9 non eseguiti per ricorso al Tar. Non si ha ancora esito dei 13 restanti dispositivi di rimpatrio.

Le regioni maggiormente interessate dal fenomeno sono la Lombardia, la Puglia e il Lazio. Al giugno del 2002, in queste regioni si rileva il 46,8% del totale dei minori non accompagnati sul territorio nazionale. La restante percentuale si localizza in ordine decrescente in Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Analizzando la collocazione geografica delle regioni, si può notare come vi sia una maggiore presenza nelle regioni del centro nord, fatta eccezione per la Puglia, regione dove si realizzano la maggior parte degli arrivi.

Segnalazioni giunte al Comitato minori stranieri non accompagnati per regione

<i>Segnalazioni al comitato minori stranieri</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>
<i>Regione</i>	Dicembre	Novembre	Giugno
<i>Lombardia</i>	14,87%	17,02%	18,45%
<i>Puglia</i>	15,0%	15,8%	16,0%
<i>Lazio</i>	11,52%	13,60%	12,4%
<i>Piemonte</i>	12,12%	9,74%	9,8%
<i>Toscana</i>	12,34%	10,55%	9,7%
<i>Emilia Romagna</i>	9,66%	10,42%	9,0%
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	5,10%	4,65%	3,7%
<i>Veneto</i>	4,50%	3,69%	3,0%
<i>Marche</i>	2,62%	2,38%	2,9%
<i>Trentino Alto Adige</i>	4,52%	3,22%	2,5%
<i>Campania</i>	1,03%	2,13%	1,9%
<i>Liguria</i>	1,81%	1,32%	1,6%
<i>Umbria</i>	0,80%	0,66%	0,8%
<i>Sicilia</i>	0,96%	0,85%	0,7%
<i>Calabria</i>	0,56%	0,60%	0,6%
<i>Abruzzo</i>	0,54%	0,55%	0,6%
<i>Basilicata</i>	0,87%	0,79%	0,5%
<i>Valle D'Aosta</i>	0,13%	0,14%	0,2%
<i>Sardegna</i>	0,29%	0,20%	0,20%
<i>Molise</i>	0,13%	0,13%	0,10%
<i>Altro</i>	0,63%	1,06%	5,3%


Fonte: Comitato minori stranieri non accompagnati

L'andamento delle presenze degli ultimi due anni evidenzia un andamento crescente della concentrazione delle segnalazioni nelle prime tre regioni (Lombardia, Puglia e Lazio, da un 41,3% del 2000, ad un 46,8% del 2002). Nel territorio della regione Veneto si registra una flessione della concentrazione delle segnalazioni del 1,5%.

Il confronto tra le percentuali del 2000 e 2002 evidenzia una sostanziale conferma della maggioranza delle segnalazioni di minori provenienti da Albania, Marocco, Romania, ex Jugoslavia. I minorenni provenienti dall'Albania rappresentano sempre la percentuale più alta, pur evidenziando negli ultimi tre anni una riduzione costante nell'arco temporale che va dal 60,3% nel 2000, al 51% nel 2001, al 45,8% nel 2002. I minorenni marocchini (18,8%) si riconfermano come seconda presenza, seguiti dai rumeni (9,8%). La costante crescita delle percentuali per singolo paese di provenienza è riscontrabile per i minorenni provenienti dal Marocco (+2,8), dalla Romania (+1,5%) e dalla Ex Jugoslavia (+3,3%). Da rilevare inoltre l'aumento del

numero dei paesi di provenienza, che sono passati da 67 nel 2000, a 85 nel 2002.

#### Segnalazioni dei paesi di provenienza



Fonte: Comitato minori stranieri non accompagnati

Dei 18.215 minori risultati nella banca dati del Comitato, al giugno del 2002, il 76% è ad oggi reperibile, mentre il 23,9% è irreperibile, ossia non si ha conoscenza delle loro sorti dopo la prima segnalazione. Rispetto alla reperibilità, si riscontrano delle differenze da città a città. In particolare, la città con il più basso tasso di irreperibilità è Torino, mentre a Milano si registra il dato più alto, pari al 42%<sup>8</sup>.

Per i motivi dell'irreperibilità dei minori stranieri, si possono supporre diverse ipotesi, che vanno dalla più ottimista di un ritorno volontario nel paese d'origine, a quelle meno ottimiste della clandestinità e del coinvolgimento nello sfruttamento sessuale o nel traffico di persone. Dei reperibili il 45% è alloggiato in strutture di accoglienza e il 34% presso privati.

<sup>8</sup> Dato fornito da M. Valeri, nell'intervento al seminario "Minori stranieri non accompagnati: quali percorsi di crescita?", Milano dicembre 2001

#### **4 Problematiche emerse**

Nell'ultima riunione avvenuta il 4 ottobre 2002 tra il Comitato minori stranieri e i rappresentanti degli Assessorati alle Politiche Sociali dei comuni e delle Regioni maggiormente interessate dal fenomeno, sono emerse chiaramente le contraddizioni e le lacune legislative che minano l'operatività dei vari soggetti a vario titolo competenti in materia.

Riguardo alla segnalazione del minore, non sembra aver dato esito la Circolare del Ministero dell'Interno del 14.4.2000 che stabiliva nella prefettura il punto di diramazione e raccolta di appositi moduli per le segnalazioni nel territorio. In base alla Circolare, alle prefetture è dato il compito di distribuire i moduli alle questure, ai Tribunali dei Minorenni, ai Giudici Tutelari, ai comuni, alle province, alle associazioni del privato sociale. Ad oggi, il Comitato continua a ricevere segnalazioni da diversi organi e istituzioni che rendono complicata la lettura generale dei dati territoriali.

Un altro problema emerso riguarda l'individuazione dell'organo competente alla decisione del provvedimento di affidamento del minore, da cui ne consegue la tipologia del permesso di soggiorno rilasciato. Secondo alcune interpretazioni, è il giudice tutelare, secondo altre è il Comitato, che in base all'esito delle indagini, decide se affidare o meno il minore, informando gli organi territoriali competenti affinché emettano il provvedimento. In tal senso ci si chiede a chi devono far riferimento gli operatori. E' evidente, dunque, il problema che emerge dalla sovrapposizione di competenza tra il Tribunale dei Minorenni ed il Comitato minori stranieri.

Nonostante la Circolare del 9 aprile 2001 abbia chiarito che la tipologia del permesso di soggiorno da rilasciare ai minori stranieri non accompagnati, debba essere quella per minore età, è ancora molto diffusa la pratica di diverse questure (soprattutto toscane, ma anche di Genova e Roma) di rilasciare permessi di soggiorno per affidamento, che non hanno alcun supporto in provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. Al contrario, vi sono questure, come nelle Marche, che si riferiscono ai provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni, il quale prevede l'affidamento per tutti i minori stranieri non

accompagnati. Altre questure invece, pur di fronte al provvedimento di affidamento da parte del Tribunale dei Minorenni, rilasciano il permesso di soggiorno per minore età aspettando l'esito delle indagini familiari ad opera del Comitato minori stranieri.

Si sono riscontrate, inoltre, delle varianti territoriali, come Latina, in cui sul permesso di soggiorno rilasciato per affidamento viene apposta la scadenza al diciottesimo anno di età del minore. Sempre rispetto al permesso di soggiorno, ci sono questure, come quella di Genova, che rilasciano il permesso di soggiorno anche in assenza di dati certi o di documenti ufficiali di identificazione. Altre questure, come Roma, rilasciano il permesso di soggiorno soltanto dopo l'apertura della tutela. Altre ancora, come Milano, tendono a non rilasciare il permesso di soggiorno ai nuovi arrivati, in attesa che vengano espletate le indagini familiari per verificare l'opportunità di un eventuale rimpatrio.

Le indagini familiari nel paese d'origine del minore, richiedono un arco di tempo lunghissimo, che va oltre il periodo fissato per la pronta accoglienza. Alcuni comuni italiani, come ad esempio Bologna, Torino, Trieste riferiscono di periodi che vanno dai sei mesi ad un anno. Rispetto a questo, le amministrazioni si chiedono cosa fare con i minori stranieri intanto collocati in prima accoglienza. Quest'ultimi devono attendere la decisione del Comitato in merito alla possibilità di effettuare un rimpatrio o disporre un affidamento; il Comitato a sua volta deve aspettare l'esito delle indagini familiari.

Succede quindi che nell'attesa molti minori diventino maggiorenni, senza che nulla sia stato disposto a loro favore. Ne deriva che in base alla legge, compiuto il diciottesimo anno di età essi debbano lasciare il Paese e tornare in patria. Questa eventualità è del tutto improbabile, come improbabile è che i minori accettino pacificamente di tornare nel paese d'origine in seguito alla disposizione del provvedimento di rimpatrio assistito. Tale aspetto è particolarmente problematico se si considera che il rimpatrio non è un provvedimento coatto e deve pertanto realizzarsi con il consenso del minore.

Di qui, se è vero che il rimpatrio non può essere coatto, come si agisce nel caso in cui il minore rifiuti il provvedimento? La realtà ci mostra che il minore

il più delle volte si allontana dalla comunità rendendosi irreperibile ed integrando conseguentemente della nutrita percentuale di clandestini presenti nel territorio italiano. Molti rimpatri inoltre vengono impugnati al TAR, così come previsto dalla legge. Non sono ben chiari, infatti, quali siano i presupposti con i quali viene valutata l'opportunità o meno al rimpatrio.

Sempre rispetto al rimpatrio, non si comprende quali siano gli organi preposti alla sua realizzazione pratica, visto che non c'è nessuna disposizione normativa in merito. Anche in questo caso, sono state le discrezionalità territoriali a regolare questo aspetto; la prassi non è omogenea a livello nazionale.

Un altro aspetto molto problematico, è l'ingente spesa economica che viene sostenuta dai comuni per pagare le rette delle comunità d'accoglienza dei minori stranieri. Molti comuni hanno infatti espresso le difficoltà nella gestione del bilancio, causate dalla presa carico dei minori in questione.

Rispetto all'accoglienza, si è rilevata una generale carenza di strutture preposte a tale compito. Il progressivo aumento delle segnalazioni di minori stranieri non accompagnati non ha seguito l'aumento del numero delle comunità preposte al loro alloggio, sia momentaneo che a lungo termine.

## **Parte II**

### **I minori stranieri non accompagnati nella provincia di Venezia**

Nel territorio della provincia di Venezia, la realtà dei minori stranieri non accompagnati presenta caratteristiche pressappoco comuni a quelle descritte in altri contesti nazionali. Il numero delle segnalazioni, per quanto possa distinguere le diverse realtà territoriali, non diversifica l'impatto che le istituzioni locali hanno con gli aspetti problematici legati alla singolarità del fenomeno.

Tuttavia, vi sono degli aspetti che più di altri sono emersi nelle interviste con i testimoni privilegiati e con i minori stessi.

Ogni testimone ha riportato l'esperienza del proprio servizio, dando un'immagine complessiva degli elementi che caratterizzano il fenomeno della realtà dei minori stranieri non accompagnati nel territorio della provincia di Venezia.

#### **2 Le segnalazioni nel territorio**

Gli ultimi dati disponibili sui minori stranieri non accompagnati nella provincia di Venezia confermano il trend nazionale di aumento del fenomeno anche a livello locale. Nella ricerca empirica non sono stati contattati tutti i comuni veneziani, ma solo quelli per i quali la presenza dei minori non accompagnati è, in base ad una conoscenza comune, la più elevata.

Nel 2000 e nel 2001, le segnalazioni dei minori stranieri non accompagnati sono aumentate in particolare modo nell'area del comune di Venezia dove si rilevano 83 segnalazioni nel 2000 e 117 nel 2001.

Negli altri comuni, anche quelli più grandi come S. Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Chioggia e Mirano si rilevano da 0 a 4 segnalazioni nell'arco di tempo compreso tra il 2000 e del 2001.<sup>9</sup>

I dati della questura segnalano nel territorio, dal gennaio 2000, ad ottobre 2002, il rilascio di 160 permessi per minori stranieri non accompagnati, di cui 117 per minore età e 43 per affidamento.

Riguardo al paese di provenienza, anche per ciò che riguarda il territorio della provincia di Venezia, la maggioranza delle segnalazioni riguarda prevalentemente minori albanesi, kossovaresi, marocchini, rumeni e jugoslavi.

Il comune di Venezia è il comune che raccoglie il maggior numero di segnalazioni nell'intero territorio provinciale. Il coinvolgimento degli altri comuni della Provincia è, dunque, episodico e "a macchia di leopardo".

Questo dato è in netto contrasto con il dato regionale che evidenzia una diminuzione della concentrazione di minori nel Veneto nel totale nazionale che va dal 4,5% nel 2000, al 3,6% del 2001, fino al 3% al giugno 2002.

Anche se la concentrazione numerica delle segnalazioni dei minori nei capoluoghi di provincia è un aspetto comune ai tutti i territori italiani interessati dal fenomeno, è bene identificare alcune delle ragioni che contribuiscono ad un tale stato di fatto per la provincia di Venezia.

La prima riguarda la presenza della stazione ferroviaria di Mestre, che funge da snodo ferroviario per l'area del Veneto occidentale, rappresentando un punto di arrivo o di passaggio per tutti quei minori che, senza sapere dove andare, vagano per le stazioni e salgono sui treni senza avere nessuna meta precisa; in tal modo, si possono trovarsi nel territorio del comune di Venezia per una casualità.

A ciò si aggiunge il passaparola di coloro che sono stati in carico al comune di Venezia, o che lo sono tuttora, che forniscono ad altri minori le indicazioni necessarie per usufruire dei servizi di accoglienza previsti dalla prassi. Da

---

<sup>9</sup> Nelle segnalazioni registrate dai comuni vengono però incluse anche dei Rom, che scappano nella stessa giornata in cui vengono accompagnati nella comunità di accoglienza. Anche in queste circostanze, il comune è tenuto a seguire la prassi relativa alla presa in carico del



rilevare inoltre che la maggioranza dei servizi di accoglienza si trova proprio nel veneziano.

Per ultimo, può verificarsi che qualche piccolo comune, ritenendosi probabilmente inesperto e poco attrezzato, in seguito all'individuazione di un minore straniero non accompagnato nel proprio territorio, consigli al minore di recarsi direttamente nel capoluogo, dove c'è un'equipe esperta di questi casi.

## ***2.1 Problematiche emerse nelle gestione del fenomeno nel territorio***

### *2.1.1 L'accoglienza e la formazione*

Le comunità di accoglienza sono regolamentate dalla legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

La legge prevede all'art. 4 che sono a carico dei comuni, singoli ed associati, le spese di attivazione di interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità. Tali spese sono a carico delle risorse loro assegnate del fondo nazionale per le politiche sociali, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

La legge prevede inoltre dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi delle diverse comunità di accoglienza. L'individuazione di questi requisiti spetta ai comuni che rilasciano conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio.

Esistono due tipi di comunità delle quali il minore straniero può usufruire. La prima riguarda la comunità di "pronta accoglienza", che accoglie il minore temporaneamente, (la legge prevede 90 giorni), ossia, fino a quando non sarà definito il provvedimento da adottare a suo favore. La seconda riguarda la comunità alloggio o appartamento, dove il minore può restare fino al compimento della maggiore età. Il collocamento nella seconda tipologia di comunità presuppone un provvedimento di affidamento del minore e dunque l'esclusione del rimpatrio assistito.

---

minore, con conseguente pagamento della retta giornaliera della comunità, anche se il minore ha usufruito di questa solo per qualche ora.

Le comunità di “pronta accoglienza” sono sorte nel territorio della provincia di Venezia intorno agli anni novanta, in seguito alla necessità di collocare minori italiani allontanati momentaneamente dai nuclei familiari. Precedentemente, le comunità erano strutturate nella tipologia del solo alloggio e, prevalentemente, per soli utenti adulti. Non c’erano delle comunità di pronta accoglienza per minori strutturate e riconosciute come tali. L’immigrazione di massa degli anni novanta, ed in particolare le vicende legate all’Albania e alla ex Jugoslavia, ha richiesto una maggiore organizzazione del territorio per assorbire le incessanti richieste di accoglienza e assistenza. Le comunità presenti nel territorio hanno dovuto dunque ridefinire i propri servizi creando la tipologia della “pronta accoglienza” così come esigeva la nuova realtà emergente

Nel territorio della provincia di Venezia, la maggior parte delle comunità, sia di pronta accoglienza, sia di alloggio, sono situate nel veneziano. Nelle aree riferite ai distretti sanitari di S. Donà di Piave, Portogruaro, Mirano, e Chioggia, le comunità sono strutturate in modo tale da ospitare solo adulti ed includono di conseguenza il solo alloggio. Le rette da pagare sono inoltre piuttosto alte (circa 1300 euro al mese) e questo, oltre alla carenza delle strutture, è sicuramente un aspetto piuttosto problematico. Per un comune, avere in carico un minore straniero, vuol dire assumere l’onere di pagare ogni mese una retta che, per le realtà più piccole, grava pesantemente sul bilancio. La spesa derivante dal pagamento della comunità di pronta accoglienza è inoltre imprevedibile ed inaspettata. Gli assistenti sociali contattati riferiscono delle difficoltà incontrate nel far fronte alla richiesta inaspettata di fatture dalle comunità che chiedono il pagamento dell’assistenza prestata a minori rintracciati nel territorio. Il comune è infatti tenuto a pagare la retta anche per quei minori che si fermano in comunità solo per qualche ora, per consumare un pasto o “fare una dormita” (caso dei Rom).

I comuni lamentano inoltre le numerose difficoltà operative legate soprattutto all’assenza di personale specializzato che si occupi dei minori stranieri. In questi comuni sono gli assistenti sociali che seguono i casi rintracciati nel territorio comunale. Nessun comune, eccetto quello di Venezia,

ha destinato delle risorse umane per i soli minori stranieri. D'altronde, l'esiguo numero di minori rintracciato in questi comuni non stimola scelte di gestione del personale in questa direzione.

Molti dei minori rintracciati in questi comuni vengono inviati pertanto nelle comunità situate nel veneziano che rispondono maggiormente alle loro esigenze, soprattutto in merito alla formazione o all'alfabetizzazione. Si rileva infatti che al di fuori del veneziano non ci sono molte comunità in grado di garantire questa necessità. Dove non è possibile per il minore una formazione, si attende l'esito delle indagini familiari, senza che il minore svolga alcuna attività.

Anche dall'intervista realizzata con i membri dell'equipe minori stranieri del comune di Venezia, è emerso che le strutture presenti nel territorio in grado di accogliere i minori stranieri sono insufficienti ed inadeguate. La dott.ssa Martini, dell'equipe minori stranieri del comune di Venezia, nella stessa intervista, fa presente che i minori stranieri non accompagnati, non sono collocabili in una struttura qualsiasi; hanno bisogno di una struttura di accoglienza con competenze specifiche, presso la quale imparare ad essere autonomi e indipendenti, sia negli impegni quotidiani, che nel futuro. D'altronde, non si può nemmeno collocare un minore in una struttura senza impegnarlo in un progetto di formazione, visto che il lavoro, per molti di loro è precluso per legge, in considerazione del rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Occorre, dunque, che le comunità siano preparate professionalmente a questo tipo di utenza, ben diversa da quella dei minori italiani. Alcuni minori stranieri presentano inoltre dei problemi di natura psicologica ed avrebbero bisogno di essere collocati in comunità terapeutiche, dove però è molto difficile l'accesso.

Le difficoltà che si riscontrano poi all'interno delle comunità sono state ben chiarite dai responsabili della comunità Buon Pastore e Cif. Entrambi i responsabili hanno sottolineato che i minori in questione sono comunque degli adolescenti che vivono un'età piuttosto problematica. Si allontanano dalle loro famiglie pensando di essere già adulti e si ritrovano a vivere in una comunità, con delle regole comportamentali precise ed a volte severe.

I problemi di disciplina sono piuttosto frequenti soprattutto nel primo periodo d'inserimento. I contatti con gli adolescenti italiani e con l'ambiente esterno alla comunità, portano il minore ad un confronto con un tenore di vita per loro al momento inaccessibile; molti di loro infatti sono in possesso di un permesso di soggiorno per minore età che non dà la possibilità di svolgere alcun lavoro. La ribellione e la frustrazione sono senza dubbio degli stati d'animo molto difficili da gestire.

Ancora più problematico è il caso dei minori destinatari del provvedimento di rimpatrio. In questi casi, bisogna agire per aiutare il minore a comprendere ed accettare il rimpatrio. Molti minori, dopo essere stati informati del provvedimento di rimpatrio si allontanano dalla comunità senza farvi più ritorno. Di questi minori non si hanno più notizie. A tal proposito, si rileva l'impegno delle comunità di accoglienza per far sì che ciò non accada.

Ad oggi, le comunità che si occupano di minori stranieri non accompagnati che presentano una certa esperienza del fenomeno nel territorio sono riportate nell'allegato 7.

L'elenco contiene alcune informazioni essenziali delle comunità che svolgono sia servizio di prima, che di seconda accoglienza. Nell'elenco è indicato il nome della comunità, il numero di telefono e l'indirizzo, il nome del responsabile e/o del referente ed alcune indicazioni sulla tipologia del servizio.

Nell'elenco è stata inclusa anche la comunità di pronta accoglienza gestita dalla Fondazione Groggia, che ha terminato il proprio servizio nel giugno del 2001 in seguito alla scadenza della convenzione avviata nel 1999 con il comune di Venezia.

### *2.1.2 La tutela e l'affidamento*

La figura del tutore del minore straniero non accompagnato ha senza dubbio una grande importanza. Dalla prassi per la presa in carico, la richiesta della nomina del tutore è immediata alla fase dell'accertamento dell'identità e delle generalità del minore.

I compiti del tutore sono previsti nell'art 357 del Codice Civile: “il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”. Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale del Circondario dove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore. (art. 344 Codice Civile). Il Tribunale per i Minorenni nomina un tutore, ove già non esista, durante lo stato di adottabilità (art. 19 Legge 184/1983).

La Legge 149/2001 ha introdotto delle importanti modifiche riguardo alla funzione del tutore. In particolare, in considerazione di una maggiore tutela del minore, viene vietata questa funzione ai titolari di istituti educativi o di comunità familiari, se non transitoriamente (massimo trenta giorni). Ciò impedisce di applicare la prassi sin ora utilizzata, di nominare come tutore di un minore straniero non accompagnato il Sindaco del comune dove il minore è stato ritrovato, o un suo delegato, oppure il rappresentante, o un operatore di comunità presso la quale il minore alloggia. Prima dei cambiamenti introdotti dalla legge 149/2001, lo stesso Tribunale dei Minorenni e della Procura della Repubblica dei Minorenni di Venezia, si è espresso suggerendo che, poichè il minore non accompagnato è pur sempre un minore nei confronti del quale i genitori non possono esercitare la potestà, il caso potrà essere segnalato al Giudice Tutelare del luogo ove il minore è stato accolto, per l'apertura della Tutela ai sensi dell'art 343 del Codice Civile. Il tutore così nominato potrà dare il consenso per l'affidamento familiare, qualora sia questo il provvedimento disposto dal Servizio Locale ai sensi dell'art 4 della legge sulle adozioni. Qualora il minore sia stato accolto presso una struttura assistenziale, il comune, quale ente erogatore dell'assistenza, può essere considerato istituto di Pubblica Assistenza che esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito<sup>10</sup>.

Dall'esperienza del territorio, emerge una certa difficoltà nella nomina dei tutori. Rispetto a questa problematica, ha assunto particolare importanza il ruolo del Pubblico Tutore della Regione Veneto istituito con la legge regionale 42/1988 ma attivo solo dalla primavera del 2001. Il 30 settembre 2002, la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato sulle funzioni del tutore indicando

fra queste la realizzazione del “Progetto tutori”, sviluppato sui seguenti obiettivi:

- creare una rete regionale di tutori, ossia, persone motivate, adeguatamente preparate ed aggiornate sulle problematiche minorili e sui diritti dei minori
- attivare degli spazi specifici all’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori
- monitorare l’attività dei tutori anche come risorsa per accrescere la conoscenza delle situazioni ai fini della vigilanza e dell’assistenza prestata ai minori accolti in strutture di accoglienza.

La figura del Pubblico Tutore, attualmente ricoperta dal Dott. Lucio Strumento, è particolarmente innovativa ed è presente, ad oggi, solo in alcune limitate realtà italiane.

La problematica relativa alla difficoltà di reperire e formare dei tutori per i minori stranieri è stata affrontata anche dal comune di Venezia che ha attivato in passato dei corsi di formazione con insegnanti ed operatori di comunità.

Rispetto all’affidamento, in applicazione dell’art. 37 della Convenzione dei diritti del fanciullo, tale misura deve essere disposta tenendo conto della residenza abituale del minore e corrispondere al legame affettivo del minore col territorio.

Sin ora, le esperienze di affidamento di minori stranieri non accompagnati a nuclei familiari sono piuttosto ridotte. Di fatto, sono poche le famiglie disponibili ad accogliere un giovane adolescente straniero. D’altro canto, anche lo stesso minore preferisce stare in una comunità con altri ragazzi piuttosto che con una famiglia. Da non sottovalutare inoltre, l’influenza della diversità culturale e linguistica tra i minori e le famiglie, che rende arduo l’esito positivo all’affidamento.

Nonostante le difficoltà, il comune di Venezia è riuscito a realizzare nel 2000 circa nove affidi familiari, grazie ad un progetto realizzato con il Centro Affidi.

---

<sup>10</sup> Tribunale per i Minorenni del Venezia, *Affidamento di minore straniero entro il quarto*

I rappresentanti delle istituzioni intervistati riferiscono che, il più delle volte, i minori stranieri hanno dei riferimenti familiari nel territorio ai quali potrebbero essere affidati; l'informazione però viene taciuta dai minori per diverse ragioni, legate probabilmente o alla clandestinità dei riferimenti familiari, che non possono essere quindi identificati, o all'indisponibilità di quest'ultimi all'accoglienza del minore. Altre volte, alla base del silenzio del minore sulla presenza di un familiare, c'è un chiaro progetto condiviso da entrambi, in ragione della possibilità di usufruire dell'alloggio in comunità e dei servizi di assistenza e formazione previsti dalla prassi

### **3 Interventi ed attività realizzate nel territorio**

Il crescente aumento delle segnalazioni e le conseguenti difficoltà riportate nella gestione del fenomeno, sono state oggetto di particolare approfondimento da parte del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione di Venezia.

Il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, previsto dall'art 3 del Testo Unico. 286/98, istituito a livello provinciale, ha compiti di analisi e promozione degli interventi da attuare in riferimento alle problematiche sollevate dall'immigrazione straniera del territorio.

Esso è composto da rappresentanti della provincia di Venezia, del comune di Venezia, della questura di Venezia, della prefettura, dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, del Provveditorato agli Studi, di organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl; Uil), di associazioni di categoria (industriali, artigiani, agricoltori), e di alcuni enti del terzo settore (Caritas, Cevitem, Cir, Cism).

Durante il primo anno di attività, il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione ha attivato due sottogruppi di lavoro sulle tematiche "casa" e "lavoro", al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche, dei bisogni e delle possibili risposte a questi due aspetti legati al fenomeno migratorio nel territorio.

Nell'anno 2001, il Consiglio ha ritenuto opportuno creare un gruppo di lavoro specifico per i minori stranieri non accompagnati, considerando

---

*grado-competenza del Tribunale minorile*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 1999, n. 4.

soprattutto le difficoltà dei soggetti pubblici e privati coinvolti dal fenomeno nel territorio. Del “gruppo di lavoro minori stranieri non accompagnati”, fanno parte la dott.ssa Bianca Lubreto e l’Assistente sociale Rita Conte della prefettura di Venezia, la dott.ssa Nives Martini e la dott.ssa Stefania Stevanato, precisamente dell’equipe “Progetto Minori Stranieri” del comune di Venezia, la dott.ssa Ornella Gigante della provincia di Venezia e la dott.ssa Margherita Della Puppa del Cif.

Obiettivi prioritari del Consiglio sono state le azioni volte alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento alle attività di pronta accoglienza, insegnamento della lingua italiana, formazione scolastica e avviamento al lavoro.

A tal proposito, il Consiglio ha provveduto alla stesura di un documento contenente le linee guida da seguire per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Attraverso le linee guida, sono stati indicati gli strumenti necessari ad assicurare sia la piena effettività dei diritti riconosciuti ai minori stranieri, sia il rispetto delle normative attuali sulla materia.

Le linee guida sono dunque destinate a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno competenze nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Esse sono l’esito dell’interpretazione comune della normativa sulle diverse competenze delle istituzioni interessate dal fenomeno.

Oltre alla discussione ed all’elaborazione delle buone prassi per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, il Consiglio ha ritenuto opportuno affrontare anche il problema dell’accoglienza dei minori. Rispetto a ciò, il Consiglio ha previsto all’interno del protocollo d’intesa sulle linee guida, la stipula di una convenzione con il Cif, un ente che da anni si occupa di accoglienza nel territorio ed ha acquisito un’esperienza rilevante in merito alle condizioni di emergenza, legate ai fenomeni migratori. La convenzione prevede il pagamento annuale di una quota 12.253,05 euro per la partecipazione al progetto (in tal senso il comune versa una quota indipendentemente dal numero di minori che verranno rintracciati sul suo territorio) oppure il pagamento di una retta di assistenza di 46,49 euro



giornaliere, dal momento dell'ingresso del minore nella struttura e per tutta la durata della sua permanenza.

Dopo tale periodo di tempo, è previsto che il minore venga collocato in una casa famiglia o casa alloggio o appartamento, dove risiede fino al diciottesimo anno d'età.

Alla provincia di Venezia è stato affidato il compito di promuovere la sottoscrizione delle linee guida e del progetto educativo del Cif presso tutti i comuni.

Ad oggi, i comuni che hanno sottoscritto la convenzione sono quattordici. Molti dei restanti comuni della provincia hanno previsto l'adesione per l'anno 2003, in seguito all'approvazione del bilancio.

Nell'allegato 2 è riportata la bozza della convenzione con il Cif. Qui di seguito riportiamo invece il protocollo sulle linee guida elaborate dal Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.

### **3.1 Protocollo d'intesa sulle linee guida per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati**

#### *Premessa*

In sede di Consiglio Territoriale per l'Immigrazione è emersa la necessità di procedere alla redazione di alcune linee guida in materia di interventi in favore di minori stranieri non accompagnati, al fine di dar vita nell'ambito di questa provincia a "buone prassi amministrative" concordate tra i soggetti che, a diverso titolo, sono competenti in materia, al fine di avviare una azione sinergica che, nel rispetto della vigente normativa, assicuri una piena tutela dei minori in questione sia nell'ipotesi in cui si renda possibile la loro permanenza sul Territorio Nazionale, sia nei casi in cui si debba procedere al rimpatrio assistito.

Sulla scorta di tali riflessioni è stato redatto il Protocollo d'Intesa che segue, con cui si intendono avviare nuove modalità operative concordate e condivise a livello locale, e, dopo un primo periodo di "sperimentazione", proporre

l'adozione delle medesime prassi ai Consigli Territoriali operanti nelle altre province del Veneto.

### *1) fotosegnalamento*

(Riferimento normativa: Circolare Ministero dell'Interno. n. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^ Div. Del 9.4.2001)

Quando un minore straniero viene trovato dalle forze dell'ordine in apparente stato di abbandono o in situazione di evidente rischio, si procede all'immediato controllo dell'età e dell'identità, a verificare l'esistenza di procedimenti penali in corso, al fotosegnalamento. terminate tali operazioni, il minore viene accompagnato presso una struttura di accoglienza. Le forze dell'ordine che procedono all'accompagnamento provvedono a consegnare al responsabile della struttura il verbale di affido in cui compare l'esatta indicazione del comune o delle U.S.L. nel cui territorio è avvenuto il fermo.

### *2) Segnalazione al Comitato minori stranieri non accompagnati*

La questura trasmette con cadenza bimestrale alla Prefettura le schede corredate dalla foto del minore, affinché tale ufficio le trasmetta al Comitato per i Minori Stranieri ai fini del censimento.

Sarà cura del comune/Usl titolare del caso segnalare il minore al Comitato per i Minori Stranieri per l'avvio di una indagine nel paese d'origine, nel momento in cui il Servizio Sociale avrà raccolto sufficienti elementi per l'avvio di tali indagini.

Si ritiene congruo informare il Comitato per i Minori Stranieri entro 30 giorni dall'arrivo del minore.

### *3) Segnalazione al Tribunale dei Minorenni*

L'ufficio della questura che ha proceduto al fotosegnalamento provvede a segnalare il caso al Giudice Tutelare competente, chiedendogli nomina del tutore, ed al comune o alla UsI nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, nonché per conoscenza al Tribunale per i Minorenni e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

L'Ufficio del Giudice Tutelare provvede nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni, alla nomina del tutore.

Il comune o la Usl provvederà a relazionare in merito alla situazione del minore (attraverso l'osservazione dello stesso in comunità, l'indagine familiare svolta dal Comitato per i Minori Stranieri, i colloqui tenuti dagli operatori della pronta accoglienza e del comune o dell'Usl) al Giudice Tutelare, comunicando se sussistono i presupposti per il rimpatrio assistito, ovvero se, al fine di assicurare il supremo interesse del minore, non si renda necessario assicurarne la permanenza in Italia, predisponendone l'affidamento ai sensi della legge in materie di affido.

Il Giudice Tutelare può rendere esecutivo il provvedimento di affido al fine di consentire la conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di affido o di studio/lavoro.

Resta inteso che per i casi particolari in cui, decorsi 6 mesi dalla prima segnalazione, senza che nessun provvedimento sia stato emesso in favore del minore da parte del Giudice Tutelare o dal Comitato per i Minori Stranieri; sarà cura del comune o della Usl segnalare il caso alla Procura del Tribunale per i Minorenni per quanto di competenza.

#### *4) Rimpatri Assistiti*

Nell'attuale quadro normativo non è prevista l'espulsione del minore, ancorché non accompagnato. Pertanto è necessario che lo stesso accetti di rientrare nel proprio paese d'origine. Appare quindi necessario, anche nei casi in cui la permanenza in Italia non sia assolutamente possibile sotto un profilo giuridico, che il minore "condivida" in qualche modo il rientro nel paese di provenienza. Tale condizione è realizzabile solo ove venga data la possibilità agli operatori del comune di "accompagnare" in tale percorso lo stesso minore.

Viene quindi costituito un gruppo di lavoro composto da un operatore del comune o della Usl competente, da un operatore della pronta accoglienza e da un operatore della questura, che si riunirà ogni qual volta si verifichi la necessità di effettuare un rimpatrio assistito per concordare preventivamente le linee di condotta da tenere con il minore.

#### *5) I casi particolari*

I casi particolari in considerazione della delicatezza delle problematiche che siano emerse verranno discussi in incontri periodici tra gli operatori del comune e della questura, al fine di concordare le azioni più idonee da intraprendere al riguardo.

#### *6) Pronta Accoglienza*

Il consistente flusso di minori stranieri non accompagnati che giunge sul territorio della provincia è composto in prevalenza da soggetti di età compresa tra i sedici e i diciassette anni, con un progetto migratorio condiviso della famiglia e privi di risorse parentali o amicali su cui fare affidamento per veder garantiti i propri bisogni di ospitalità e cura.

Ciò ha comportato, nel corso degli ultimi due anni, un sempre maggiore bisogno di posti in servizi di pronta accoglienza che le strutture per minori esistenti sul territorio provinciale, connotate principalmente come comunità che riservano alla pronta accoglienza un numero minimo di posti letto, non sono state in grado di soddisfare.

In considerazione di tale esigenza e tenuto conto sia del lungo e positivo rapporto di collaborazione instauratosi tra questo Ufficio Territoriale del Governo e il Centro Italiano Femminile nella gestione del centro di accoglienza per sfollati attivato nel corso dei conflitti in Bosnia e nel Kosovo, nonché della comprovata esperienza di tale ente nella "gestione" di minori, viene richiesto al Centro Italiano Femminile di istituire un servizio di pronta accoglienza per un massimo 15/20 posti letto. In tale servizio è prevista la presenza di operatori italiani e stranieri, in particolare albanesi, marocchini e dell'Europa dell'est.

Il periodo di permanenza massimo è fissato in:

- 120 giorni nel caso in cui il Giudice Tutelare convalidi il progetto di affido o inserimento;
- 120 giorni nei casi in cui si debba procedere al rimpatrio assistito.

Ciò anche al fine di evitare un "inutile" inserimento in comunità, che contribuirebbe ad alimentare la speranza infondata del minore di rimanere in Italia, in quanto lo stesso verrebbe in contatto con coetanei cui è stato concesso un diverso titolo legittimante il soggiorno.

Le procedure di accoglienza verranno disciplinate in un protocollo di intesa che contenga i seguenti punti:

- la struttura di pronta accoglienza informa tempestivamente, via fax il comune o la Usl competente e la questura dell'inserimento del minore.
- entro 48 ore dall'ingresso in struttura un operatore della stessa svolge un primo colloquio con il minore;
- entro 3 settimane dall'ingresso in struttura dovrà essere compilata una scheda di raccolta informazioni da parte dell'operatore del Cif che segue il minore. La scheda verrà trasmessa immediatamente al comune;
- durante il periodo di permanenza presso la struttura i minori verranno avviati ad attività formative, così come previsto del D.L. 113/99 (art. 5) e dal relativo Regolamento di attuazione 535/99 (art. 6), con particolare riguardo al diritto allo studio e alla salute, nonché alla formazione professionale nell'ambito di programmi di "breve durata".

### ***3.2 Un approfondimento sulle linee guida***

Un primo aspetto importante delle linee guida riguarda il ruolo attribuito al Giudice Tutelare. Dalle linee guida emerge che la relazione relativa alla situazione del minore, al fine dell'emissione di un provvedimento di rimpatrio o di affidamento, viene presentata al Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare può dunque rendere esecutivo il provvedimento di affido, al fine di consentire la conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi di affido o di studio.

La scelta operata dal Consiglio Territoriale per l'Immigrazione in merito al ruolo del Giudice Tutelare non è l'unico esempio nel territorio nazionale. Nella regione Marche è, di fatto, il Tribunale dei minorenni che decide sul provvedimento d'affido. E' evidente che in questo caso l'orientamento è quello di considerare i minori stranieri non accompagnati alla stessa stregua dei minori in stato di abbandono. Conseguentemente, l'emissione di un

provvedimento d'affido avviene prima dell'esito delle indagini familiari da parte del Comitato minori stranieri.

A tal proposito, lo stesso Comitato minori stranieri, nell'ultimo incontro avvenuto con i rappresentanti regionali e comunali degli assessorati alle politiche sociali, ha evidenziato la forte discrezionalità territoriale, causata evidentemente dalle diverse interpretazioni legislative.

Un altro aspetto importante considerato attentamente dalle linee guida è il rimpatrio assistito. Dalle linee guida emerge che il rimpatrio deve realizzarsi con la condivisione del minore. A tal proposito, è previsto un gruppo di lavoro composto da operatori delle istituzioni territoriali (comune, questura, pronta accoglienza) che, in base alle loro esperienze, valutano, caso per caso, un percorso di preparazione al rimpatrio che riduca l'impatto traumatico del provvedimento sul minore. Ai fini della realizzazione del rimpatrio, la prefettura ha inoltre proposto la propria assistente sociale per l'accompagnamento fisico del minore all'aeroporto, per evitare che a svolgere tale compito, siano gli stessi operatori che hanno seguito il minore nel periodo di accoglienza. E' dunque posta una grande importanza alla collaborazione tra la questura, i comuni e le comunità d'accoglienza, concretizzata anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici.

Infine, occorre rilevare l'importanza attribuita all'accoglienza, soprattutto in considerazione delle difficoltà rilevate nel territorio, già precedentemente menzionate. Attraverso le linee guida si è provveduto a migliorare la disponibilità della pronta accoglienza con standard e professionalità specifiche, ad un costo contenuto per i comuni. Il periodo massimo previsto per la pronta accoglienza del minore è di 120 giorni. La legge prevede un periodo inferiore, pari a novanta giorni. L'anomalia prevista dalle linee guida, ha lo scopo di dare maggiore sicurezza al minore rispetto al periodo di attesa per il completamento dei percorsi istituzionali, volti a valutare la possibilità del rimpatrio assistito o del progetto di inserimento sociale. La realtà dimostra come il periodo di tempo previsto per le indagini sia superiore ai novanta giorni indicati dalla prassi, nonché, agli stessi cento venti previsti dalle linee guida. Nelle linee guida si è voluto dare alla comunità di pronta accoglienza l'importante

funzione di essere il primo punto di riferimento per le forze dell'ordine, per i comuni, enti o uffici che rintracciano un minore in stato di abbandono, o in situazione di rischio.

#### **4 Gli attori locali**

##### ***4.1 Le attività e gli interventi del comune di Venezia***

Come già evidenziato, il comune di Venezia raccoglie il maggior numero delle segnalazioni nel territorio. Questo fa sì che gli interventi per i minori stranieri non accompagnati, nell'anno 2000 e 2001, siano stati realizzati essenzialmente dal comune di Venezia.

Nell'anno 2000 per i minori stranieri non accompagnati in carico al comune di Venezia sono state realizzate 84 collocazioni in comunità di pronta accoglienza, 10 inserimenti in seconda accoglienza-appartamenti, 2 inserimenti in strutture d'accoglienza per giovani adulti, 7 affidi eterofamiliari, 10 ricongiungimenti con parenti in Italia e all'estero e 5 rientri in patria; 39 minori, inoltre, hanno usufruito di corsi di alfabetizzazione, 27 minori di corsi di formazione e inserimento lavorativo. Per 75 minori è stata attivata la mediazione linguistico-culturale, la traduzione e l'interpretariato,

Nell'anno 2001 sono state realizzate 80 collocazioni in comunità di pronta accoglienza, 27 collocazioni in comunità alloggio, 23 in appartamento-comunità, 6 collocazioni in appartamenti per neomaggiorenni, 3 affidi eterofamiliari, 12 affidi parentali e 12 ricongiungimenti a parenti in famiglia. Sono stati inoltre realizzati 5 rimpatri/rientri volontari. Due disposizioni di rimpatrio sono state invece impossibili da concretizzare in seguito al rifiuto dei minori.

Per 104 minori sono state avviate le pratiche di tutela o regolarizzazione, per 30 minori sono stati necessari corsi di alfabetizzazione e italiano; per 52 minori è stata necessaria la mediazione linguistico-culturale, interpretariato e

traduzione. Hanno seguito corsi di formazione o inserimento lavorativo 48 minori.

I progetti a favore dei minori stranieri non accompagnati realizzati dal comune di Venezia, negli anni 2000 e 2001 rappresentano un *continuum* dei progetti realizzati dal 1997 con la legge 285/97, nell'ambito del progetto di integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie.

Dal giugno 1999 è stata avviata una convenzione con la Fondazione Groggia per l'apertura di un centro di pronta accoglienza di quattro posti. La convenzione si è conclusa nel giugno del 2001. La convenzione prevedeva la creazione di una struttura di pronta accoglienza per i minori stranieri e non, trovati "in stato di abbandono" o a grave rischio evolutivo, in grado di rispondere ai bisogni primari del minore offrendo le competenze relazionali e tecniche che favoriscano la sua permanenza nella struttura.

Dallo stesso mese, sono stati avviati dei corsi di formazione per i mediatori linguistici culturali, con l'individuazione di 22 corsisti di 16 nazionalità diverse. Il corso ha previsto la formazione di figure esperte per la mediazione linguistica e culturale, in particolare nell'ambito dei minori stranieri, che affiancassero sia gli operatori sociali e sanitari, con particolare attenzione ai bisogni dei minori, sia le famiglie, per favorire i rapporti con le istituzioni. Il corso si è concluso nel giugno del 2001. Il comune ha utilizzato i mediatori formati attraverso l'intervento "a chiamata", ossia in base alle necessità emergenti nella realtà del servizio.

Dal giugno 1999 è stata attivata un'equipe centrale multietnica e multifunzionale specifica per i minori stranieri. Nel territorio della provincia di Venezia, il comune di Venezia è l'unica amministrazione locale che si è dotata di un'equipe specifica destinata esclusivamente ai minori stranieri. Il progetto dell'istituzione di un'equipe centrale prevede la collaborazione con l'autorità giudiziaria e con gli organi di polizia e un'attività di consulenza e supporto agli interventi dei servizi territoriali a favore dei minori stranieri e delle loro famiglie.

L'equipe nasce con la legge del 28/8/1997 n. 285 con lo scopo di coordinare gli interventi a favore dei minori stranieri e si compone di una



psicologa con attività di coordinamento, un'assistente sociale, un operatore culturale e una mediatrice culturale.

La professionalità e l'efficacia del modello di lavoro dell'equipe hanno maturato l'utilità di dare al servizio la continuità necessaria per far fronte soprattutto alla complessità ed alla continua evoluzione del fenomeno dei minori stranieri. Si fa presente che la percentuale di minori stranieri accolti in comunità è passata dall'1% del 1995 al 25% del 1999.

La stessa equipe è diventata il punto di riferimento territoriale degli operatori delle altre amministrazioni locali. Nel lavoro dell'equipe è stata rilevante, fin dall'inizio, la funzione di consulenza ed informazione costante agli altri servizi che si occupano di minori. Di grande successo è stata la strategia di adottare per ogni minore straniero un intervento psicosociale ed educativo, specifico alle caratteristiche del minore.

Nella realizzazione di questi progetti sono state coinvolte altre realtà.

Per il progetto di pronta accoglienza il comune si è avvalso della collaborazione con la Fondazione Groggia, della parrocchia di Altobello, di volontari specificamente formati, di scuole ed enti di formazione locali e delle forze dell'ordine.

Per il corso di formazione per i mediatori linguistici e culturali, diventati una figura fondamentale nella realizzazione dei progetti con i minori, è stata stabilita una fitta collaborazione con il servizio immigrati e nomadi e con la cooperativa Esogena, nonché con servizi sociali, comunali e scuole.

L'equipe lavora, inoltre, in stretta collaborazione e sinergia con il servizio immigrati e nomadi, servizi sociali del territorio, pubblica istruzione, forze dell'ordine, Tribunale dei Minorenni, Giudice Tutelare, Procura della Repubblica, servizio sociale internazionale, Comitato minori stranieri, consultori familiari, neuropsichiatria infantile.

Nell'anno 2000, in seguito all'aumento delle presenze di minori stranieri non accompagnati ed al protrarsi dell'inserimento in comunità di pronta accoglienza, il comune ha progettato la strutturazione di altri 5/6 posti per l'accoglienza notturna, preposta soprattutto per i minori che vivono in strada e

che non possono essere accolti in pronta accoglienza, in altre comunità di alloggio o in affido familiare.

Di grande importanza sono state le iniziative promosse a favore dell'affido familiare. All'interno della progettazione della legge 285/2000 sono stati avviati dei percorsi informativi, al fine di sensibilizzare gli operatori dei servizi sociali e sanitari, in merito al tema dell'affido familiare di minori stranieri. Come già citato, in collaborazione con il Centro affidi, nel primo semestre del 2000, il comune ha realizzato tra il totale degli affidi, il 12,5% di affidi stranieri.

Nel 2000 è stato avviato un corso di lingua italiana per ragazzi/e stranieri con l'obiettivo di fornire una prima alfabetizzazione in attesa dell'inserimento scolastico e di sostenere temporaneamente chi già frequentava la scuola pubblica o corsi di formazione

Nell'anno 2000 è stato inoltre avviato un progetto di gruppi-appartamento definito "Accoglienza e Formazione professionale". L'obiettivo del progetto è quello di attivare un percorso di piena autonomia lavorativa, sociale, abitativa dei ragazzi vicini alla maggiore età. Tale forma di accoglienza è associata a dei percorsi formativi professionali che aiutano il minore sia nel caso che rimanga in Italia, sia nel caso che ritorni nel proprio paese d'origine. In entrambe le ipotesi, il minore è arricchito di nuove esperienze formative spendibili in tutti i contesti nei quali deciderà, o avrà la possibilità, di pensare un proprio futuro.

Altre iniziative sono state realizzate nell'ambito della legge 216/91. In particolare, sono state considerate due linee di intervento: la prima riguarda i minori giunti in Italia con il proprio nucleo familiare, la seconda, minori stranieri non accompagnati, oppure giunti in Italia con adulti estranei al nucleo familiare, a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

Per il primo caso è stata promossa un'attività di sostegno alle famiglie nello svolgimento della funzione educativa attraverso dei corsi di lingua italiana ed attività di socializzazione in genere. I rapporti con le famiglie ed i servizi sono stati favoriti dall'inserimento del mediatore culturale. E' stato inoltre predisposto un libretto informativo sul funzionamento della scuola dell'obbligo, tradotti in 10 lingue.

Nel secondo caso, è stata costituita un'equipe, composta da una psicologa e da un educatore, che insieme al minore, elabora un possibile inserimento lavorativo, sociale e relazionale. Particolare attenzione è anche rivolta alle giovani prostitute. Per questi casi, seguiti in collaborazione con il Servizio Città è Prostituzione, viene valutata l'opportunità di un rientro nel paese d'origine presso il proprio nucleo familiare, che spesso ignora le condizioni del minore.

In questi anni, il comune di Venezia ha inoltre realizzato dei lavori di ricerca e monitoraggio degli interventi realizzati. Nel 1998 è stata svolta una ricerca sui minori residenti in comunità. Dal 1998 si realizza l'elaborazione annuale della casistica dei minori in carico al servizio e dal 2000 si realizza lo studio dell'efficacia degli interventi realizzati. Nel settembre 2002 è stato pensato un nuovo progetto relativo ai minori Rom coinvolti in attività criminose.

#### ***4.2 La questura***

Come già indicato nel paragrafo 3, la questura fa parte del Consiglio territoriale per l'Immigrazione, nel quale ha partecipato alla stesura delle linee guida. L'attività della questura nel territorio provinciale si è svolta attraverso un lavoro di diretta collaborazione e sinergia con gli altri soggetti che si occupano di minori stranieri nel territorio. Rispetto a quest'ultimi, è importante sottolineare la partecipazione periodica a gruppi di lavoro sui casi di minori destinatari del provvedimento di rimpatrio, del quale fanno parte i comuni e le comunità di accoglienza, nelle vesti dei loro rappresentanti.

In particolare, la questura ha destinato un giorno particolare della settimana, il giovedì, agli incontri con gli assistenti sociali, tutori e rappresentanti di comunità. I minori stranieri possono rivolgersi alla questura indipendentemente dal giorno della settimana.

I permessi di soggiorno vengono rilasciati di norma subito dopo il fotosegnalamento e l'accertamento dell'identità del minore che avvengono, in genere, sulla base dei certificati di identità in possesso del minore o, nell'assenza di questi, sulle indicazioni da esso fornite. A tal proposito, non

sono previste dalla prassi le indagini di accertamento delle generalità del minore in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari.

Il permesso rilasciato è quello per minore età che la questura converte in permesso di affidamento su richiesta del Tribunale dei Minorenni.

Nel caso non venga fatta alcuna richiesta di conversione o non venga avviato un provvedimento di rimpatrio, il permesso di soggiorno per minore età viene rilasciato fino al 18 anno di età.

Attraverso l'intervista realizzata con il commissario capo Dott.ssa Lara La Rosa, funzionaria dell'ufficio immigrazione della questura, è stato possibile avere delle caratteristiche specifiche che fanno capo ai minori rintracciati in provincia. In genere, riferisce la funzionaria, i minori sanno esattamente cosa fare; sanno di doversi recare in questura per poi poter accedere all'accoglienza in comunità. Molti dei minori che si presentano spontaneamente in questura sono già nel territorio da diverso tempo, ospiti magari di connazionali più o meno regolari. L'esperienza nel territorio, almeno per i minori attualmente collocati in comunità e titolari del permesso di soggiorno, non evidenzia particolari atteggiamenti di tipo deviante. La funzionaria nota come le caratteristiche dei minori differiscano molto a seconda del contesto socio-culturale di provenienza; vi sono infatti dei minori molto sicuri di loro ed altri che appaiono visibilmente disorientati ed intimoriti.

La recente legge 189/2002 non è stata ancora applicata e pertanto, nell'ottobre 2002, la prassi seguita è ancora quella prevista dalla precedente normativa.

La nuova legge, sottolinea la funzionaria, inciderà sicuramente sulla possibilità di convertire il permesso di soggiorno e apporta soprattutto delle limitazioni in merito all'utilizzo delle comunità di pronta accoglienza, che in base alla legge, dovranno avere delle caratteristiche specifiche come l'iscrizione al registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La questura, dunque, per quanto riguarda la prassi operativa ed il rilascio dei permessi di soggiorno, continuerà a seguire la prassi consolidata nelle linee guida e le indicazioni del Tribunale dei Minorenni.

### ***4.3 La provincia di Venezia***

La legge 328/2000 prevede che la provincia concorra alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, svolgendo attività di consulenza e coordinamento nei confronti dei comuni e degli altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, ai quali la stessa legge affida l'attuazione degli interventi, con le modalità previste dalla Regione. In tale prospettiva, nel progetto di legge n. 241/2002 "Testo organico per le politiche sociali della Regione del Veneto" approvato di recente, è previsto che la provincia concorra alla programmazione territoriale delle attività di rilevazione e conoscenza dei bisogni, delle risorse e dell'offerta dei servizi sul territorio.

Rispetto al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, si rileva l'importante ruolo svolto dalla provincia di Venezia, e nello specifico, dall'Assessorato alle Politiche Sociali.

La provincia di Venezia fa parte del Consiglio territoriale per l'Immigrazione, e proprio in questa sede, si è fatta promotrice, insieme alla prefettura di Venezia, delle linee guida riguardanti le "buone prassi" per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, nonché del progetto educativo e della convenzione con il Cif per l'apertura di un centro di pronta accoglienza per i minori rintracciati nel territorio. La provincia, rappresentata nel Consiglio territoriale per l'Immigrazione dalla Dott.ssa Ornella Gigante, fa parte inoltre del gruppo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati, insieme ai rappresentanti del comune di Venezia, della prefettura e del Cif.

Alla provincia è stato affidato il compito di coordinare le adesioni dei comuni del territorio all'iniziativa. A tal proposito, L'assessore Moretto, in firma congiunta con il prefetto Leuzzi, ha inviato a tutti i comuni del territorio le linee guida e il progetto di convenzione con il Cif, al fine assicurare l'adesione di tutte le amministrazioni.

L'assessore Moretto, a tal proposito, sottolinea come l'adesione di tutte le amministrazioni territoriali alla convenzione, soprattutto quella forfetaria, sia importante non solo per garantire la continuità e la sopravvivenza del servizio

di pronta accoglienza. Tale adesione rappresenta, altresì, un gesto di solidarietà da parte dei comuni poco interessati al fenomeno, nei confronti di quelli che, al contrario, sostengono per l'accoglienza dei minori dei costi piuttosto elevati.

Lo stesso assessore evidenzia inoltre l'esigenza di aumentare i casi di affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, soprattutto in considerazione dell'esistenza di molte famiglie di artigiani che potrebbero offrire ai minori anche la possibilità di un apprendistato professionale. In questo modo, i minori potrebbero trovare opportunità di inserimento sociale e lavorativo attraverso l'acquisizione di competenze lavorative e professionali nell'ambito di mestieri esercitati nel territorio.

Rispetto alla formazione dei minori, l'assessore Moretto individua l'opportunità di dare un sostegno ai minori anche nel loro paese d'origine, istituendo, ad esempio, dei corsi di formazione professionale in loco. In tal modo, si ridurrebbe la pressione migratoria sul territorio nazionale e si darebbe ai minori la possibilità di poter crescere individualmente e professionalmente nel paese d'origine.

Come è già stato detto nell'introduzione della ricerca, la presente indagine è stata richiesta dall'Assessorato alle Politiche sociali, che rilevate le difficoltà degli operatori delle amministrazioni comunali, ha voluto fornire uno strumento di lavoro per comprendere gli elementi sociali, legislativi ed operativi di cui il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati si fa portatore.

#### ***4.4 La prefettura***

La prefettura di Venezia fa parte dei membri del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. E' stato proprio in questa sede, che si è resa promotrice delle linee guida elaborate, nello specifico, dal gruppo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati. In rappresentanza della prefettura, fanno parte del gruppo di lavoro il Vice prefetto aggiunto dott.ssa Bianca Lubreto e l'assistente Sociale Rita Conte.

La prefettura, così come indicato dalla circolare del 14/04/2000, è diventata il punto di raccolta di tutte le segnalazioni nel territorio provinciale. In

considerazione dell'attribuzione di questa competenza, tutte le segnalazioni dei minori rintracciati nel territorio, dovrebbero confluire in prefettura. In verità, questa prassi non si è ancora consolidata e sono molte le segnalazioni che arrivano direttamente al Comitato e non passano per la prefettura. Questo ha permesso una rilevazione parziale del dato generale sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati nel territorio.

Il contributo della prefettura nell'ambito della gestione del fenomeno si è esplicitato inoltre nella realizzazione dei rimpatri assistiti. A tal proposito, ha fornito il supporto operativo dell'assistente sociale, al fine di accompagnare gli stessi minori nel luogo di partenza per i paesi d'origine. La stessa assistente sociale risponde quotidianamente alle richieste di chiarimenti degli operatori delle amministrazioni locali che si rivolgono in Prefettura in merito alla prassi da seguire per i minori stranieri non accompagnati.

Il prefetto Leuzzi ha inoltre firmato, congiuntamente all'assessore alle Politiche Sociali Moretto, la trasmissione delle linee guida e della convenzione con il Cif a tutte le amministrazioni comunali del territorio.

#### ***4.5 Il Cif (Centro Italiano Femminile)***

Il Cif, rappresentato dalla Presidente Margherita Dalla Puppa, fa parte del gruppo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati istituito all'interno del Consiglio Provinciale per l'Immigrazione.

Il Cif nazionale nasce come associazione di donne nel 1944 a Roma. Svolge la sua attività a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale. Nel Veneto, inizia nel 1950 a svolgere attività di formazione professionale. A livello provinciale viene eretto Ente morale nel 1972. Dal 1997 gestisce le varie attività di servizi, tra cui la formazione professionale, come Cif-Opere Assistenziali Ente Morale. Fin dalla sua nascita, si è dedicato alle problematiche sociali gestendo mense per i poveri nel dopo guerra, colonie marine e montane ed attivando corsi di formazione professionale inizialmente per soli apprendisti e nel settore dell'artigianato.

Riguardo alla realtà dell'immigrazione, il Cif ha maturato una rilevante esperienza nel lavoro svolto dal 1992 al 1997 con i 380 profughi bosniaci, in

gran parte donne con figli fuggiti dalla guerra dei Balcani. Per i profughi furono attivati corsi di alfabetizzazione e successivamente anche dei corsi di formazione del Fondo Sociale Europeo. I bambini furono inseriti nella scuola pubblica con un progetto speciale, attraverso il quale fu possibile attuare l'integrazione nel tessuto sociale del territorio.

In seguito a questa esperienza, il Cif è stato inserito nell'albo n. 64 del registro delle associazioni, enti ed organismi che operano con continuità a favore degli immigrati extracomunitari. Il Cif è convenzionato con la Regione Veneto, presso la quale ha ottenuto l'accreditamento. I corsi gestiti dal Cif vanno da quelli post obbligo scolastico a quelli post diploma. I corsi sono destinati ad utenze sia maschili, che femminili e per fasce deboli della popolazione, tra cui gli extracomunitari.

La proposta di affidare al Cif la gestione di una pronta accoglienza dei minori stranieri non accompagnati trovati nel territorio, nasce dalla Prefettura di Venezia, all'interno del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione. La convenzione viene stipulata sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi dieci anni e in considerazione della possibilità per i minori collocati nella pronta accoglienza al Cif di seguire anche una formazione.

La pronta accoglienza è stata predisposta per il periodo estivo nella struttura della colonia marina a Bibione e per il periodo invernale in una struttura di Mestre.

Attraverso l'intervista con la presidente è stato possibile avere un'immagine del ruolo che questa comunità ha per i minori accolti. La comunità di pronta accoglienza del Cif non è solo il luogo dove i minori dimorano; essa è anche il punto di partenza per cominciare una nuova vita, dove s'istaurano nuovi rapporti sociali, dove si ha il primo contatto con la cultura italiana. La Presidente fa presente però che la maggioranza di questi minori, non ha bisogno tanto di una comunità educativa, quanto di forme di orientamento scolastico, lavorativo e sociale. In particolare, la comunità deve essere sia il luogo dove il minore trova accoglienza, protezione ed assistenza, sia il luogo dove trovare l'opportunità d'inserimento sociale e di riscatto economico.



La metodologia di lavoro adottata dal Cif mira soprattutto alla riduzione dell'insicurezza del minore, attraverso una graduale attribuzione di responsabilità ed autonomia allo stesso. Durante il periodo di 120 giorni, il minore è tenuto a frequentare dei corsi di formazione propedeutici all'inserimento nel mondo del lavoro per i quali, in accordo con la Regione Veneto o con l'amministrazione provinciale di Venezia, si provvede, dove possibile, all'erogazione di una borsa di studio per gli studenti, al fine di incentivarli allo studio e dotarli di una minima disponibilità di denaro.

L'equipe che si occupa dei minori stranieri è composta da un responsabile, un coordinatore, una psicologa, un mediatore ed un interprete. A questa equipe si aggiungono gli ausiliari di servizio, che variano a seconda del periodo dell'accoglienza e delle presenze.

Durante il periodo di accoglienza di 120 giorni, si procede alla conoscenza del minore, alla comunicazione di tutte le informazioni che riguardano il suo soggiorno in Italia, allo screening igienico sanitario, all'accompagnamento sociale, all'alfabetizzazione e alla formazione.

Rispetto alla conoscenza, la presidente evidenzia come sia di grande importanza la ricostruzione della storia del minore, del suo vissuto e delle sue aspettative, al fine di comprendere e concordare possibili scelte per il futuro.

Una problematica rilevata dalla Presidente nei suoi anni di esperienza, è l'iniziale difficoltà del territorio ad accettare inizialmente la presenza di questi minori; le resistenze della popolazione sono molte e probabilmente sono dovute al timore provocato dall'estraneità al fenomeno. Non mancano i pregiudizi e le forme di marginalizzazione. Tuttavia, sono fenomeni che si attenuano con il tempo, in seguito alla familiarizzazione con i minori stessi.

I rapporti con le altre figure istituzionali del territorio sono, generalmente, buone. Il Cif inoltre, grazie agli anni di attività nel territorio, ha acquisito una certa familiarità con le istituzioni; collabora da anni con le forze dell'ordine, le Usl, le scuole e le amministrazioni locali, provinciali e regionali. La collaborazione è resa indispensabile ai fini della corretta gestione del fenomeno.

#### ***4.6 Opere Riunite Buon Pastore***

Il raggruppamento Opere Riunite Buon Pastore è una IPAB, che insieme ad al Cif è la struttura di maggior riferimento nel territorio per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il raggruppamento comprende otto comunità con utenti ben specifici. Le comunità alla quale possono accedere i minori stranieri non accompagnati sono quattro: Ca' dei Bimbi sita a Venezia, Ca' dei Giovani, Comunità Chiari e la Casa Famiglia Marghera Sud. A queste strutture si aggiunge il Punto Sosta, previsto per i minori che si fermano solo qualche ora o qualche notte, come i Rom, oppure i minori di passaggio. Dalle ultime stime elaborate, dal settembre 2001 al settembre 2002, nel Punto Sosta sono transitati circa 408 minori. La retta da pagare per l'accoglienza in comunità è di 74,47 euro in caso di pernottamento e di 41,32 euro, in caso del semplice consumo del pasto.

L'esperienza delle Opere Riunite Buon Pastore con gli immigrati inizia intorno agli anni 80. I primi momenti critici per l'accoglienza iniziano nel 1985 con l'arrivo delle prime ondate di profughi. Dal 1988, la struttura si occupa sistematicamente di accoglienza di immigrati.

I primi arrivati furono i Kurdi di passaggio verso Germania, Francia e Inghilterra. I Kurdi non avevano nessun progetto in merito alla stabilizzazione nel territorio e per loro furono pertanto indispensabili i soli servizi di prima assistenza. Gli arrivi di minori stranieri si sono intensificati intorno al 1999. I minori provenivano prevalentemente dall'Albania.

Il Sig. Donaggio, responsabile della struttura, rileva le grandi difficoltà incontrate negli anni in cui non si riuscivano più a gestire gli arrivi dei profughi. I servizi erano affollati e le pratiche di regolarizzazione avevano sommerso di lavoro gli uffici della questura. In un tale momento, è stato molto difficile pensare a forme di collaborazione tra i soggetti competenti nel territorio. L'emergenza aveva preso il sopravvento sulle stesse esigenze di collaborazione.

Attualmente, secondo il responsabile, la situazione è migliorata e nonostante la realtà dei minori stranieri sia in costante evoluzione, è stato possibile attraverso un lungo cammino, stabilire delle prassi di lavoro comune. Le problematiche relative alla gestione del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati sono numerose, soprattutto all'interno delle comunità, ma con il tempo, sostiene il Sig. Donaggio, si impara gestirle.

Inizialmente, in assenza di normative precise, si adottavano delle prassi diverse, in considerazione del caso del minore. Adesso si è delineata un prassi tutto sommato condivisa.

I problemi evidenziati dal responsabile, rispetto al lavoro delle comunità di accoglienza riguardano principalmente due aspetti: la problematicità degli utenti ed i rapporti con gli altri soggetti del territorio, soprattutto i comuni.

Per quanto riguarda i minori, sono apparsi evidenti i problemi legati ad aspetti disciplinari e di adattamento culturale. I minori, soprattutto quelli albanesi, provengono da esperienze di guerre, di bande minorili ed a volte adottano in comunità gli stessi codici comportamentali appresi nel paese d'origine. Il responsabile evidenzia come la donna, ad esempio, sia considerata al servizio dell'uomo. Questo aspetto condiziona inizialmente il rapporto dei minori accolti con le operatrici delle comunità. In questi casi, è stata indispensabile la figura del mediatore culturale, al fine di spiegare ai minori alcune regole di comportamento ed alcuni valori della cultura italiana, per loro del tutto nuovi. I minori durante il periodo di accoglienza vengono seguiti dagli operatori dal punto di vista psicologico, sociale e lungo il percorso educativo e formativo, in vista di un possibile inserimento lavorativo.

Per quanto riguarda i comuni, il responsabile lamenta la scarsa collaborazione di alcune amministrazioni locali che si rifiutano di pagare le rette di accoglienza dei minori rintracciati nei loro territori, ospiti di passaggio in una delle comunità delle Opere Riunite.

L'istituto, oltre ad operare attraverso le comunità d'accoglienza, è inoltre proiettato verso aspetti di progettualità nelle realtà dei paesi d'origine dei minori. A tal proposito, sono stati realizzati dei progetti di formazione per

insegnanti in Kosovo ed è stata promossa con la Caritas di Venezia una cooperativa di lavoro in Romania per i rimpatriati.

In merito ai rimpatri, aspetto sempre molto problematico da gestire per le comunità, è stato possibile far tornare con le quote stabilite dal governo, due dei ragazzi Albanesi precedentemente rimpatriati. Attualmente, entrambi hanno lavoro e sono indipendenti.

## **5 Considerazioni finali**

La realtà dei minori stranieri non accompagnati si presenta dunque come uno degli aspetti del fenomeno migratorio probabilmente più complesso. La normativa italiana si è rivelata un debole strumento di gestione del fenomeno che, allo stato di fatto, conduce gli operatori competenti ad agire con discrezionalità, in considerazione delle scelte politiche degli attori locali.

Il territorio della provincia di Venezia, di fronte alle incertezze procedurali, ha messo in atto la strategia della collaborazione e della concertazione tra gli attori locali, dando vita ad un protocollo d'intesa elaborato sulla base delle esperienze e delle competenze dei membri del Consiglio territoriale per l'Immigrazione.

Dall'indagine si possono identificare alcuni punti deboli ed alcuni punti forti che caratterizzano l'organizzazione e la gestione delle presenze dei minori stranieri non accompagnati nel territorio provinciale.

I punti deboli sono rappresentati dalla carenza di strutture di accoglienza, corsi di formazione e risorse economiche, almeno per quello che riguarda i piccoli comuni. Di fatto, l'accoglienza dei minori, ed in particolare, la loro formazione vengono realizzate con il supporto di poche strutture che da sole coprono il fabbisogno dell'intero territorio.

Manca inoltre una certa sensibilità sociale verso la tutela e l'affidamento. In tal senso, si è rilevata la difficoltà di reperire persone disposte ad assumere

compiti di responsabilità; si fa fatica a trovare sia tutori che famiglie affidatarie.

I minori stranieri non accompagnati si concentrano prevalentemente nel Comune di Venezia, sul quale gravano i maggiori oneri economici, soprattutto in merito all'accoglienza.

I punti forti del territorio sono rappresentati dalla sinergia che ormai da qualche tempo caratterizza i rapporti tra gli attori locali coinvolti dal fenomeno migratorio in generale. A questo si aggiunge l'acquisizione della competenza specifica in materia di minori stranieri non accompagnati da parte di questi soggetti, sancita sia dal protocollo d'intesa sulle linee guida, sia dalla pratica di lavoro quotidiana. Rilevante è la presenza del gruppo di lavoro sui minori stranieri non accompagnati istituito presso il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, dell'equipe specializzata presso il comune di Venezia, del Cif che ha progettato un'accoglienza ad una formazione "ad hoc" per i minori stranieri non accompagnati e dell'Ufficio del Pubblico Tutore.

Rispetto alla manifestazione del fenomeno nello specifico, si è rilevato che nella realtà provinciale, la maggior parte dei minori segnalati appartiene alla fascia d'età compresa tra i 16 ed i 17 anni, è di sesso maschile e proviene principalmente dall'Albania, Romania, Kosovo e Marocco.

La concentrazione del fenomeno nel comune di Venezia ha fatto sì che lo stesso si dotasse di un'equipe specializzata, diventata ormai il punto di riferimento degli altri comuni del territorio, i quali, solo marginalmente, risultano interessati dalla presenza dei minori stranieri; l'esistenza dell'equipe del comune di Venezia è da annoverare senza dubbio fra i punti di forza, così come gli innumerevoli progetti da esso realizzati nell'ambito della realtà dei minori stranieri.

Si può dunque affermare che alcune delle sfide poste dal fenomeno siano state affrontate con successo; a questo punto è importante porsi degli interrogativi riguardo alla sua futura evoluzione. Dire che il fenomeno migratorio è una realtà che farà sempre più parte della società moderna è ormai superato. Tutti siamo consapevoli che oggi, come nel futuro, l'immigrazione sarà un dato di fatto con il quale le istituzioni, e la stessa società, dovranno

irrimediabilmente confrontarsi. L'esperienza ci dimostra che il controllo delle frontiere non è lo strumento adatto per affrontare la realtà dell'immigrazione, così come non lo è stata la continua sperimentazione di leggi nazionali ed internazionali sull'immigrazione. Le barriere del controllo e la costruzione di simboliche fortezze sono state abbattute dall'esodo di esseri umani disposti a tutto pur di avere una possibilità di riscatto.

Di fronte a questa realtà bisognerebbe agire su diversi fronti. Uno di questi proietta ogni forma d'azione e d'intervento alla radice stessa del fenomeno. I minori stranieri non accompagnati hanno intrapreso il loro progetto migratorio alla ricerca di nuove possibilità di studio, formazione e soprattutto lavoro. In tal senso, si potrebbe creare una rete di interventi nei paesi d'origine dei minori volti allo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale. Di tale proposta si hanno già delle esperienze con l'Albania e la Romania.

Considerata inoltre la disinformazione dei minori sulle leggi che disciplinano la condizione di minore straniero non accompagnato, sarebbe utile realizzare delle campagne informative nei paesi d'origine, al fine di evitare che i minori intraprendano il progetto migratorio con delle false speranze.

Appare inoltre di fondamentale importanza aiutare i minori a superare la situazione iniziale di clandestinità che li espone al pericolo di entrare nei circuiti sociali di devianza ed aggrava la loro già precaria sicurezza personale.

Sarebbe opportuno dunque poter garantire ai ragazzi, ormai già presenti nel territorio, il sostegno e l'assistenza necessaria, al fine di garantire sia il rispetto dei diritti dei minori stessi, sia la sicurezza sociale dei cittadini contro ogni forma di devianza minorile causata dalla perdita di punti di riferimento e di certezze per il futuro. Molti di questi minori rischiano di divenire degli auto-emarginati nella propria società -che non è in grado di sostenerli perché lontana- e degli emarginati nella società nella quale vivono e dove non riescono ad inserirsi. Si creano dunque fenomeni di "anomia sociale", che potrebbero diventare terreno fertile per l'emergere di un nuovo tipo di delinquenza minorile.

In tal senso appare fondamentale il ruolo svolto dalle comunità e dalle relazioni che il minore riesce ad instaurare in questo contesto.

Le politiche migratorie e le stesse scelte operative degli enti locali dovrebbero garantire ai minori già presenti nel territorio la possibilità di emanciparsi sia come minori, sia come stranieri. In tal senso, il lavoro svolto con i minori dagli operatori del territorio sta procedendo in questa direzione. Appare forte infatti, la consapevolezza che i procedimenti di rimpatrio pensati per far tornare i minori nel proprio paese d'origine, si traducano il più delle volte in un fallimento, che riporta i minori nel loro iniziale stato di clandestinità.

Constatata l'incontrollabilità pressoché totale del fenomeno appare opportuno valutare i costi sociali della clandestinità di questi minori, che se integrati entrano a parte del tessuto sociale e delle risorse del territorio, se emarginati accrescono le fila della clandestinità e della devianza.

## Allegato 1: Interviste

### Albanese 16 anni

**Cominciamo con l'età. Quanti anni hai?**

Ne ho sedici.

**Che giovane! Avrei detto qualche anno in più!**

Quanti per esempio?

Forse diciotto.

I ragazzi italiani dicono ventidue, ventitrè.

**Ma no, così tanti no, si vede che comunque hai un viso giovane. E da dove vieni?**

Dall'Albania. Da Durazzo.

**Raccontami un pò della tua vita in Albania.**

Cosa?

**Andavi a scuola?**

Sì, sì.

**Che scuola hai fatto?**

Ho fatto fino alla terza media.

**Quindi hai studiato fino a quanti anni?**

Fino a quattordici anni.

**Com'era la tua vita da studente?**

La mattina andavo a scuola e il pomeriggio andavo in spiaggia.

**Ti piace il mare?**

Sì molto. Poi la spiaggia di Albania è bella.

**Io purtroppo non sono mai stata in Albania.**

Vai è bella. C'è anche tanto turismo.

**Magari un giorno andrò. Ti piaceva andare a scuola?**

Sì mi piaceva, ma non avevo dei buoni voti.

**E come mai?**

Mi piaceva andare a scuola, ma non studiare. Mi piaceva più andare con gli amici il pomeriggio.

**Dove andavi con i tuoi amici?**

Andavamo sempre in giro per Durazzo, in centro, in spiaggia, per i paesi vicini.

**Ti divertivi insomma!**

Sì, stavo anche con i fratelli piccoli.

**Quanti fratelli hai?**

Ho due; uno più piccolo e uno più grande.

**In Albania vivevi con i tuoi genitori?**

Sì. Con mia mamma e mio papà.

**I tuoi lavorano?**

Prima lavorava anche mia mamma, lavorava in una fabbrica vicino casa.

**Lavorava tante ore?**

Otto ore al giorno. Dalle otto di mattina fino alle quattro:

**Si guadagna bene in Albania?**

Sì, ma non come qua. Si guadagna duecento mila lire al mese.

**E tuo papà lavora?**

Ah dimenticavo, qualche pomeriggio andavo anche ad aiutare mio papà, lui fa il muratore.

**Ha tanto lavoro?**

Non tanto. Non c'era tanto. A volte sì, a volte no.

**Capisco, sono lavori poco sicuri!**

Sì, è per questo che sono venuto in Italia. C'era bisogno..

**Sei venuto per lavorare quindi?**

Sì.

**In Albania hai lavorato solo con tuo papà?**

No, ho anche lavorato in un autolavaggio. Lavavo macchine. Ho lavorato per un anno lì.

**Quindi tu dopo la scuola hai cominciato a lavorare nell'auto lavaggio e hai continuato per un anno. Quando hai deciso di partire?**

Ho deciso subito dopo la scuola. Anche quando ero ancora a scuola volevo partire.

**E come mai proprio l'Italia?**

Perché è bello, si guadagna bene.

**Tu guardavi la televisione italiana in Albania?**

Sì, la guardavo sempre.

**Ma qualcuno ti aveva già parlato dell'Italia?**

Sì, mio zio che è in Italia.

**Cosa ti diceva dell'Italia?**

Lui portava le foto di dove lavora

**Che lavoro fa tuo zio?**

Fa il cuoco.

**Ti piaceva dunque quello che dicevano dell'Italia**

Sì.

**E la tua famiglia cosa ha detto?**

Non volevano. Anche un fratello mio è in Italia da due anni, non voleva che andassi anche io. Dicevano di stare lì.

**Tu da quanto sei in Italia?**

Da un anno e mezzo.

**Cosa hanno detto a tuo fratello quando ha detto che voleva venire in Italia?**

Erano contenti.

**Come è arrivato tuo fratello?**

Con il gommone

**E tu?**

Con il gommone.



**I tuoi genitori vi hanno aiutato a pagare il viaggio?**

*Sì, a tutti e due.*

**Quanto è costato il viaggio?**

*Un milione e ottocentomila lire*

**Hanno risparmiato tanto i tuoi genitori per pagare il viaggio?**

*Sì tanto.*

**Avevi anche dei soldi per te quando sei partito?**

*Mio papà ha pagato lo scafista e dopo mi ha dato cinquecento mila lire.*

**I tuoi amici cosa ti hanno detto quando sei partito?**

*Io non ho salutato nessuno. Non ho fatto in tempo, è successo tutto all'improvviso.*

**Com'è stato il viaggio?**

*Sono partito alle tre di notte da Durazzo*

**Quanti eravate?**

*Eravamo quarantadue.*

**Conoscevi qualcuno di quelle persone?**

*No, nessuno.*

**Avete parlato durante il viaggio?**

*No. Eravamo strettissimi. Nessuno si muoveva. Io ero seduto davanti e sentivo il gommone che sbatteva le sulle onde.*

**Avevi paura?**

*Un pò.*

**Dove sei sbarcato?**

*A Lecce.*

**Che giorno?**

*Non mi ricordo era maggio. Il 27 maggio del 2001 ora ricordo.*

**Sai che tanti ragazzi hanno viaggiato il mese di maggio?**

*Sì, è il mese buono perché non fa troppo freddo.*

**Cosa hai fatto dopo lo sbarco?**

*Ho camminato due ore con tutti gli altri, non sapevo dove andare. Ci siamo fermati in un posto, come una giungla!*

**C'erano tanti alberi?**

*Sì, tanti. Abbiamo aspettato fino a domani.*

*Ero tutto bagnato.*

**Perché?**

*Lo scafista ci ha buttato in mare ed è scappato. L'acqua arrivava fino alla gola.*

**Avevi i documenti con te?**

*Sì avevo il passaporto.*

**Non si è bagnato?**

*No perché era coperto con carta di plastica e legato bene al petto*

**Sapevi che ti avrebbero lasciato lontano dalla spiaggia?**

*Sì, sapevo. Anche prima di partire il gommone si è rovesciato. Eravamo troppi. Ho fatto il viaggio bagnato. Quando ho*

*visto il gommone ho pensato che questo non tiene due persone. Poi ho visto che eravamo quaranta due.*

**Avevi una valigia?**

*Solo una piccola borsa con vestiti.*

**Sei stato tanto coraggioso!**

*Sì.*

**Cosa è successo allora dopo che era passata la notte?**

*Abbiamo aspettato fino alle cinque di sera*

**Ma nessuno vi ha visti?**

*No.*

**Ma quanti eravate?**

*Sempre quarantadue.*

**Nessuno ha visto quarantadue persone tutte insieme?**

*No nessuno. Dopo sono arrivati tre tassisti italiani per prenderci. Eravamo d'accordo dall'Albania. Prendevano cinque persone per macchina e le portavano a Brindisi, Lecce. Io sono andato in stazione per raggiungere mio fratello. Ho comprato il biglietto. Mi ha aiutato un ragazzo che era sul gommone con me perché io non parlavo italiano. Sono andato fino a Roma. Dopo a Roma è venuto mio fratello a prendermi.*

**Quanto tempo era che non vedevi tuo fratello?**

*Quasi un anno e mezzo!*

**Ti ha riconosciuto subito?**

*Io l'ho riconosciuto prima. Ho aspettato tanto. Pensavo che non veniva più. Poi ho visto da lontano uno che parlava con albanese che è venuto con me a Roma e ho riconosciuto mio fratello. Quell'albanese ha aspettato con me prima e mi ha detto che mio fratello ormai non veniva più. Meno male che dopo è apparso. Una grande fortuna proprio prima di andare via. Diceva che non si poteva trovare mio fratello.*

**Poi cosa è successo?**

*Da Roma siamo andati a Gioiamarina dove lavora mio fratello da cuoco.*

**Tuo fratello ha una casa?**

*Sì ha una stanza e un lavoro, ma non permesso di soggiorno.*

**Quindi nessuno dei due aveva i documenti. Come mai tuo fratello era senza documenti?**

*Perché mio zio non vuole farli. È lui che lo ha preso dall'Albania.*

**Ho capito. Non vuole responsabilità.**

*Sì.*

**Quanto hai vissuto con tuo fratello?**

*Otto mesi.*

**Hai chiamato la tua famiglia nel frattempo?**

*Si mio papà ha chiamato subito mio fratello. È stato contento. Stava anche piangendo.*

**Quindi tu sei stato otto mesi con tuo fratello....**

*Dopo sono andato in un'altra casa con mio fratello perché il padrone non voleva che stavano due persone nella piccola stanza. Mio zio ci ha aiutato a trovarne un'altra a Gioiamarina. Era bella e grande. C'erano due stanze. Costava seicento mila lire. Mio fratello però lavora e poteva pagare. Io non lavoravo.*

**Tuo fratello lo trattavano bene a lavoro?**

*Si, non aveva documenti però lo trattavano bene. È di un calabrese il ristorante. Qualche volta andavo ad aiutare anche io. Mio fratello lo pagano 57 mila lire a sera. A me un pò di meno. Qualche volta andavo anche nel posto dove ci sono gli albanesi che passano e prendono chi vuole lavorare. Io so fare il muratore e qualche volta andavo. È passato tanto tempo. Sono passati otto mesi con mio fratello. Poi ho conosciuto un albanese che era in comunità. Allora ho pensato: <vado anche io in comunità>. Sono contento della comunità. Il mio amico albanese che ho conosciuto era a Venezia. Mi ha detto di andare a Venezia in questura. E io ci sono andato. L'albanese l'ho conosciuto a Gioiamarina, lavorava lì..*

**E cosa è successo?**

*Sono andato dai carabinieri. Io sapevo che dovevano portarmi in comunità, me lo aveva detto il mio amico. Loro però non volevano, Ho aspettato tanti giorni prima di entrare in comunità.*

**Dove dormivi nel frattempo?**

*Dormivo di nascosto dalla comunità del mio amico. Ma nessuno sapeva niente. Quando sono entrato veramente, hanno fatto finta di non conoscermi.*

**Con i carabinieri com'è andata?**

*Io alla terza volta che sono andato da loro, mi sono seduto vicino alla porta e mi veniva da piangere. Non volevo andare via. È arrivata una macchina dei carabinieri e mi hanno detto che era successo. Siccome io avevo gli occhi lucidi, stavo piangendo un pò. loro mi hanno detto di andare con loro. Io ho detto che volevo andare in comunità. Loro mi hanno fatto tante domande , mi hanno detto come sono venuto, così...dopo mi hanno preso le misure e fatto le foto. Mi hanno detto dopo.<andiamo in comunità!> io ero finalmente contento. Mi hanno portato in comunità dove ho trovato tutti i ragazzi. I carabinieri mi hanno anche*

*chiesto come facevo a parlare italiano. Io ho detto che sapevo già da Albania, non ho detto che ero in Italia da otto mesi, ho detto che ero da tre giorni. Non ho fatto corsi di italiano .*

**Nemmeno in comunità?**

*No, lì non ho fatto niente di scuola. Solo mi dicevano come fai a parlare così. Poi però dopo due settimane ho detto la verità.*

**Tu sei stato anche in comune?**

*Si mi hanno accompagnato quelli della comunità. Ho parlato con L. che mi ha detto che dovevo fare un scuola. Ora a ottobre la comincio.*

**Lui ti ha spiegato le leggi?**

*Si mi ha detto che quando ho diciassette anni magari mi fa documenti per lavorare. Adesso ho permesso per minore d'età, però non posso lavorare.*

**Tu quindi hai il permesso per minore. Sai chi è il tuo tutore?**

*Si è G.. Lo conosci?*

**Si che lo conosco. E tu sai a cosa serve un tutore?**

*Non so, lui fa tutto per me. Io gli chiedo però il permesso per lavorare, mi dice che non è possibile.*

**Secondo te, chi ti da il permesso di soggiorno che ti fa lavorare?**

*Non mi ricordo, me lo hanno detto.....forse il giudice, ma non sono sicuro. Mi hanno detto che c'è un permesso che fa lavorare, quello di affidamento.*

**E secondo te perché non te lo hanno dato?**

*Perché sono minorenni.*

**Ho capito. Tu adesso cominci la scuola. Che scuola è?**

*È una scuola per cuoco. Ho già fatto un'altra scuola da marzo a giugno. Era un corso di panificio. Ho fatto un mese di stage a Noventa Padovana. Mi è piaciuto. Adesso imparo a fare il cuoco.*

**Ti piace cucinare allora?**

*Si mi piace.*

**Cosa hai fatto questa estate?**

*Sono stato con mio zio a Genova, con la sua moglie albanese e la sua famiglia. Sono stato bene.*

**Tu chiami spesso la tua famiglia?**

*Si, anche prima ho chiamato mia mamma.*

**Loro sanno che sei in comunità?**

*Si sono anche contenti che sto studiando così quando torno so fare un lavoro.*

**Qui invece quando non c'è scuola come passi il tuo tempo libero?**

*In verità non faccio niente.*

**Non hai amici?**

No, non tanti. Solo uno. Poi conosco tanti ragazzi, però non mi piace uscire con loro. Loro non sono come me.

**Come sei tu?**

Io sono.....sono.....sono buono. Loro fanno a botte con gli italiani. Quando esci fanno casino. Loro sono in comunità anche, ma non studiano, non fanno niente. A me non mi piace fare casino. Anche il mio amico è come me. Lui è in comunità, ma non fa casino, lui è buono e tranquillo. Ora mi vedo con lui alle tre. Andiamo a fare una passeggiata. Gli albanesi in Italia sono troppo coraggiosi, non mi piace, non sono così.

**Ho capito. Un'altra domanda: i tuoi sono religiosi?**

Mia mamma è musulmana, mio papà cattolico.

**E tu?**

Non lo so. Quando andato a Padova sono andata a Sant'Antonio. Bella grande la chiesa. Sono rimasto anche chiuso dentro con un gruppo di turisti. La chiesa era aperta per loro ma io non lo sapevo e sono entrato con loro. Quando volevo uscire non potevo. Ho dovuto aspettare che i turisti facevano tutto il giro e dopo sono uscito. Però non so cosa sono. Non sono andato in moschea.

**Qui in Italia hai avuto problemi di salute?**

Sono stato sempre bene, anche in Albania.

**Ti faccio le ultime domande e poi ti lascio andare dal tuo amico. Torneresti in Italia adesso che sai come sono le cose?**

Tornerei solo per lavorare, però con diciotto anni.

**Ma torneresti qui?**

Sì, c'è mio fratello e mio zio.

**Cosa ti aspetti dal futuro?**

Mi aspetto una casa, una famiglia, magari in Albania, quando ho lavorato in Italia e ho fatto risparmi.

**Mi dici la cosa più bella e la cosa più brutta che ti sono successi in Italia?**

La cosa brutta quando mi hanno detto che forse dovevo tornare in Albania, la cosa bella quando sono entrato in comunità.

**Consigliaresti ad un tuo amico di venire in Italia?**

Solo per lavoro però.

**Ho capito. Ho finito sai?**

Grazie.

**Grazie a te!**

## Albanese 17 anni

**Sei nervoso?**

No, perché dovrei essere nervoso?

**Non so, voglio solo tranquillizzarti e dirti di non aver paura di parlare. Tu sai bene perché ti faccio questa intervista, vero?**

Sì ce lo hai detto prima.

**Devi sentirti libero di rispondere alle domande, anzi se vuoi puoi farmi ancora tu delle domande.**

No. Cosa devo chiederti?

**Quello che vuoi.**

Sei una psicologa?

**Ti ho già detto prima che non lo sono.**

Sembri proprio una psicologa. Io ne ho conosciute sai? Anzi sembri una mia insegnante. (ride!...)

**Sarà bene cominciare ora. Dimmi di te.**

**Quanti anni hai? E da dove vieni?**

Ho 17 anni e vengo dall'Albania. Da Tirana.

**Da quanto tempo sei in Italia?**

Da un anno e tre mesi.

**Raccontami un pò della tua vita in Albania**

Cosa vuoi sapere? Che significa della mia vita?

**Ma, vorrei che tu mi raccontassi com'era la tua vita quando vivevi in Albania: per esempio, andavi a scuola?**

Sì, ma....

**Cosa?**

Non mi piaceva la scuola, mi hanno anche cacciato.

**Da dove ti hanno cacciato?**

Dalla scuola, ho litigato con il preside, era uno stronzo.

**Cosa era successo?**

Lascia perdere.

**Non vuoi dirmi?**

Non è importante.

**Va bene, non dirmi niente se vuoi. Dimmi però fino a che età hai studiato.**

Ho fatto le elementari e poi non sono più andato.

**Perché?**

Ti ho detto, mi hanno cacciato.

**Non avevo capito che era alle elementari. E cosa hai fatto dopo?**

Sono stato un anno senza fare niente.

**Come passavi il tuo tempo?**

Ti ho detto, niente. Uscivo con gli amici.

**E come stavi?**

Come vuoi stare senza fare niente? Stavo male. Ho anche lavorato un pò. Dopo sono tornato qualche mese a scuola, ma dopo ho deciso di partire.

**Perché?**

Eh.... perché!!!! Perché non avevo soldi, si viveva male.

**Che lavoro hai fatto in Albania?**

Ho lavorato per un mese, anzi quasi due, in una fabbrica a Durazzo.

**Facendo cosa?**

La fabbrica era italiana. Facevano quelle li della porta (indicando le serrature)

**La serratura?**

Si.

**E come ti trovavi?**

Bene.

**Ti pagavano bene?**

Si mi davano centoquaranta mila lire al mese.

**E tu che ne facevi?**

Io mandavo a casa anche.

**Quanto mandavi a casa?**

Mandavo cento. Poi tenevo per me i soldi delle sigarette e di qualche birra.

**Come mai hai smesso di lavorare?**

Perché ho litigato e sono andato via.

**Cosa era successo?**

Lascia stare le solite cose!.

**Anche a scuola avevi avuto problemi vero?**

Si.

**Sei un bel tipo eh?! Hai un carattere difficile secondo te?**

eh si!!!!

**Tu in Albania vivevi con la tua famiglia?**

Si.

**Tuo papà che lavoro fa?**

.....

**Cosa c'è? Non mi rispondi?**

I miei genitori sono separati. Vivo con mia mamma e 12 fratelli. ....Dai scherzo, siamo tre. Io e due sorelle. Io sono in mezzo.

**Perché mi prendi in giro? Non scherzare altrimenti ti tengo a parlare per due ore!!!**

Bhe, io non posso due ore devo uscire!...Non scherzo più dai!!!!

**Torniamo a noi, tua mamma lavora?**

Si, in una fabbrica.

**Quindi è lei che manda avanti la famiglia?**

Si, mia mamma fa tutto. Io oramai ero grande, dovevo lavorare. Cosa facevo senza fare niente. Dovevo aiutarla.

**E così hai deciso di partire**

Si.

**Perché proprio l'Italia?**

Come perché? Dove altro potevo andare?

**Non so, magari in Grecia.**

Si però l'Italia è più vicina

**Conoscevi già l'Italia?**

Si, parlavo anche già italiano.

**E come mai?**

Guardavo sempre la televisione italiana. Mi piaceva. Guardavo RAI. Così ho imparato la lingua. Non ho fatto scuola di italiano io. Solo in comunità un pò, ma io sapevo già tutto.

**Qualcuno ti aveva parlato già dell'Italia?**

Si, la gente che ci lavorava.

**E cosa dicevano?**

Che era bello, che c'era tanto lavoro.

**Quando hai deciso di partire, come hanno reagito a casa?**

Male, erano tristi, però sapevano che era la cosa migliore per tutti. Mia mamma piangeva anche, però poi ha capito.

**E i tuoi amici?**

Loro non hanno detto niente. Io ho detto <vado>.

**Parlami del tuo viaggio. Come sei arrivato?**

Sono arrivato con traghetto.

**Dove sei sbarcato?**

A Bari.

**Eri solo?**

No ero con un mio amico.

**Anche lui minorenne?**

Si.

**Come avete fatto a passare senza che vi chiedessero nulla?**

Al porto ci ha visto la polizia. Però noi non ci siamo fatti beccare. Se giri solo per il porto di Durazzo la polizia ti ferma e ti chiede che fai la. Loro sanno che tanti se ne vanno. A noi però non ci hanno fermato. Ci siamo nascosti bene.

**Durante il viaggio ti sei nascosto?**

No. Li è stato normale. Solo quando dovevamo arrivare ci siamo nascosti ancora.

**E com'è andata?**

Abbiamo aspettato che la nave arrivava al porto e siamo stati fortunati che non ci hanno visto. Ci siamo nascosti bene. Eravamo dentro un furgone.

**Conoscevi già il tuo amico?**

No, ci siamo conosciuti al porto quando lavoravo in fabbrica e abbiamo deciso di andare in Italia.

**Tu conoscevi qualcuno in Italia?**

No nessuno. Il mio amico si.

**Avevi dei documenti con te?**

Avevo solo il certificato di nascita. Ma l'ho perso durante il viaggio.

**Torniamo per un attimo al viaggio. Vi siete nascosti sul furgone, e poi?**

E poi, e poi!!!.

**Ti danno fastidio tutte queste domande?**

Ho già risposto a L. Conosci L?

**Si lo conosco. Ma quando hai parlato con lui?**

Quando sono andato al comune.

**Ti hanno fatto tante domande?**

Eh si, si.

**E ti hanno dato fastidio?**

Qualche domanda si.

**Quale per esempio?**

Non mi piace che mi chiede perché i miei genitori sono separati? Che cosa frega a lui?

**Forse sono domande normali in una situazione come la tua!**

Non mi frega. Non mi piace.

**Le mie domande ti danno fastidio allora?**

No, no, continua, cosa vuoi sapere?

**Parliamo ancora un pò del viaggio, raccontami come sei arrivato fin qui.**

A piedi!

**A piedi??!!**

Scherzo

**Allora ti diverti!!!!Guarda che non ti mollo fino a quando non abbiamo finito!**

Faccio il bravo ora! Vuoi una sigaretta?

**Ma sì, una la prendo!!.....**

Sono arrivato a Venezia con il treno.

**Come sei arrivato in stazione?**

Ci siamo nascosti dentro un camion. Quelli che dietro hanno la stoffa. Quando siamo usciti dal porto abbiamo aspettato un pò e dopo ci siamo lanciati quando camminava.

**Vi siete feriti?**

No, solo il mio amico un pò sulla gamba. Il camionista forse ci ha anche visti dallo specchietto. Ma non sono sicuro. Poi siamo andati in un magazzino e abbiamo rubato dei vestiti. Quelli che avevamo erano ridotti male. Se ci vedevano così capivano che eravamo stranieri. Non avevamo soldi, niente!. Oramai ti dico tutto!

**Io non sono qui per giudicarti. Io ascolto solo la tua storia.**

Non avevamo soldi e dovevamo cambiare i vestiti sporchi.

**E con il biglietto del treno come hai fatto?**

Quale biglietto? Io non ho fatto biglietto.

**E non vi hanno preso?**

No, perché camminavamo sempre sul treno.

**Tu avevi i documenti?**

Solo il passaporto.

**E il tuo amico?**

Uguale.

**Dove siete scesi?**

Siamo scesi a Venezia perché il mio amico aveva un amico a Mestre. Ho dormito una notte la con lui e dopo ci siamo separati. L'amico del mio amico mi ha detto del

comune di Venezia. Il giorno dopo sono andato e loro mi hanno mandato in comunità.

**Tu sapevi che le cose in Italia erano così? Sapevi per esempio della comunità?**

Io non sapevo niente. Io pensavo di lavorare.

**Chi ti ha detto come erano in verità le cose?**

Al Comune. L. mi ha detto tutto.Lo conosci?

**Sì che lo conosco. Lui mi ha detto che potevo parlare con voi e venire qui.**

Cos'altro ti ha detto?

**Ma, ho chiesto a lui un pò di informazioni sul lavoro del comune di Venezia. È stato gentile con me.**

Anche con me. Mi ha dato solo fastidio che prima mi ha detto che potevo lavorare e dopo mi ha detto di no. Lui dice vediamo, poi dice di no. Mi ha detto che non potevo lavorare perché ero minorenni e che dovevo fare una scuola.

**E tu non volevi?**

Io devo lavorare. Allora sto in Albania con mia famiglia.

**So che ti dispiace ma le cose in Italia sono così. Però studiare non è male. Puoi conoscere tante persone ed imparare cose nuove.**

Io potevo imparare in Albania e non ho voluto.

**Ho capito. Questo discorso del lavoro non ti va giù vero?**

No.

**Parliamo ancora un pò di come sei arrivato qui.**

Ok

**Tu sei stato anche in questura vero?**

Sì sono stato. Mi hanno fatto le foto e misurato le mani.Sono stati gentili. Loro dopo mi hanno portato in Comunità.

**Tu volevi andare in comunità?**

Sì. Io volevo. Non avevo dove andare senò!

**E dove ti hanno potato?**

Prima una comunità di Mestre e dopo questa.

**Come ti sei trovato in comunità a Mestre?**

Bene.

**E qua?**

Bene, bene. Siamo tutti amici.

**Vai a scuola adesso?**

Sì sto facendo una scuola di cuoco.

**Ti piace?**

Sì, anche in Albania mi piaceva cucinare.

**Quando ahi cominciato la scuola?**

L'anno scorso. Ho fatto anche stage in un bar. Facevo il barista e mi piaceva

tanto. Volevano anche prendermi per stagione, però dopo non ho potuto perché il mio permesso è per minorenni. Questo mi rompe il cazzo perché mi prendevano per stagione e potevo lavorare. Invece non ho potuto. Prima L. mi ha detto che vedeva. Dopo mi ha detto di no. Mi rompe i coglioni!! Mi hanno illuso che potevo, invece dopo no.

**Qui non hai mai lavorato?**

No perché non posso. Qui in comunità ci danno dei soldi. 10 euro a settimana e 25 al mese per vestiti. Però è poco, io non compro niente con quei soldi. Ci danno anche per chiamare a casa.

**Tu chiami spesso?**

Si chiamo. Anche prima ho chiamato.

**Come stanno a casa?**

Bene. Mia mamma però piange ancora quando mi sente. La mia mamma però è veramente in gamba. Ha fatto tutto da sola. Ci ha educati e ci ha cresciuti. È stata forte **È da ammirare allora.**

Già .....

**Volevo chiederti ancora qualcosa del tuo permesso. Tu sai perché non ti hanno dato il permesso per minore e non per affidamento?**

No non so. Forse lo danno solo ai più bravi. **Sai che cos'è un permesso per affidamento?**

Si

**E sai chi decide quale permesso darti?**

No. Forse il comune di Venezia.

**E sai chi è il tuo tutore?**

Chi?

**Il tutore? Sai chi è?**

Ah si, è G.

**Ah G!**

Lo conosci?

**Si mi ha accompagnato lui da te.**

**Tu come ti trovi con lui?**

Ma....bene, bene. Lui ha tanta responsabilità.

**Tu sai a cosa serve un tutore?**

Ad avere responsabilità per me.

**Tu parli spesso con lui?**

Normale.

**Che significa normale?**

Normale!!!

**Ho capito. Ora sai come sono le leggi in Italia vero?**

Si adesso si.

**Diresti ad un tuo amico di venire qui in Italia?**

No, per venire in comunità no. Loro vogliono lavorare come me e in comunità perdono tempo.

**Tu perdi tempo?**

Si. Non faccio niente. La scuola comincia a ottobre. Io non ho da fare niente. Esco, vado in piazza, però perdo tempo. Quando esco la sera, a volte vado a ballare all'Odissea.

**Ah! conosco quel posto. Ci sono andata l'hanno scorso.**

Davvero? Allora ci incontreremo qualche volta?

**Forse si. Magari nella folla sarà un problema, però se dovessi vedermi chiamami!**

Ok va bene.

**Hai tanti amici qui?**

Si, ci sono i ragazzi della comunità.

**E fuori?**

Si anche fuori ma pochi.

**Italiani ne conosci?**

Si ma non mi piacciono. Sono stronzi

**Perché?**

Fanno differenze perché sei straniero. Non mi piacciono gli italiani.

**Ti è capitato di essere discriminato?**

Cosa significa?

**Di essere trattato male perché sei straniero**

Si ,ma non ti so dire. L'ho capito. A lavoro no. Quando ho fatto lo stage il padrone del bar mi voleva tenere. Ho lavorato bene e lui ha capito. Mi trattava bene.

**Insomma non ti piacciono proprio gli italiani.**

No ma tu non ti devi offendere però

**Io non mi offendo. Ti sto ascoltando e posso anche capire sai! Magari hai avuto brutte esperienze.**

Non so spiegarti, ma non mi trovo bene con gli italiani. Sono diversi dagli albanesi. Io non mi trovo. Se sei straniero non ti fanno lavorare e ti trattano come vogliono loro.

**Ho capito. Senti ma ce l'hai una ragazza?**

Si.

**È italiana?**

Si.

**E lei ti piace?**

Si mi piace.

**Come l'hai conosciuta?**

A scuola. Lei lavorava nell'asilo vicino alla scuola. E ci siamo conosciuti.

**Vi vedete spesso?**

Si abbastanza.

**Lei è di qui?**

Si, l'ho vista anche prima.

**Secondo te le ragazze italiane sono come le albanesi?**

No, no, scherzi?

**Perché?**

Le italiane sono troppo libere. Fanno quello che vogliono. Escono fino a tardi, cambiano ragazzi e li portano anche a casa dai genitori. Vanno a ballare e conoscono i ragazzi una sera e stanno subito insieme a loro. In Albania non è così. Le ragazze non escono e non portano i ragazzi a casa. Solo quando si devono sposare si porta il ragazzo.

**Secondo te è sbagliato che una ragazza esca?**

Sì.

**Ma che c'è di sbagliato?**

Non mi piace. Una ragazza esce e dopo si comporta male. Magari cambia ragazzo ogni giorno.

**Allora le tue sorelle non escono?**

Una è piccola e quella grande non esce, non mi piace che fa la puttana come le italiane. Tu ti stai offendendo, vero?

**No, non mi offendo. Tu mi stai dicendo la tua opinione.**

Qui le ragazze fumano e bevono. In Albania è impossibile, non deve succedere e non succede. E veramente brutto vedere una donna che si comporta così.

**La tua ragazza però non è così?**

No, ma tanto non mi devo sposare.

**Forse è ancora presto per pensarlo.**

Gia!!!ora devo pensare al lavoro.

**Tu pratici qualche sport?**

Sì gioco a pallone con una squadra.

**E come ti trovi?**

Bene. I compagni giocano bene e non mi dicono niente di male.

**Questi compagni sono italiani?**

Sì.

**Allora nono sono proprio tutti stronzi?**

Vedi che ti sei offesa?

**Ma no, lo dico solo per non farti essere così pessimista. In fondo ci sono italiani che ti trattano bene.**

Sì ma sono pochi.

**Ho capito. Senti, cambiamo un attimo discorso.**

Ok

**Volevo chiederti una cosa: qui in Italia ti sei mai ammalato?**

Sì una volta, anche grave. Sono stato in ospedale, avevo meningite. Ho preso freddo dopo gli allenamenti. Sono tornato a casa e non c'era l'acqua calda e così ho preso ancora altro freddo. Mi sono messo a letto e la notte continuavo a sentire freddo. La mattina G dice che ho la febbre e dopo mi

sono addormentato. Quando mi sono svegliato ero in ospedale. Vedi questi punti? (mi indica delle cicatrici sulla spalla) Avevo tubi dentro. Mi sono spaventato quando mi sono svegliato e ho cercato di alzarmi. Ho rotto i tubi e la flebo. Le infermiere mi hanno detto che ero lì da tre giorni. Ma io non mi ricordo niente.

**Quanto sei rimasto in ospedale?**

Non mi ricordo bene, però ancora dei giorni. Alla mia famiglia non ho detto niente, senò si preoccupano.

**Venivano a trovarti?**

Sì. G e i ragazzi venivano tutti i giorni.

**Ti hanno trattato bene in ospedale?**

Sì, solo il drogato ha fatto problemi?

**Quale drogato?**

In ospedale è entrato un drogato che voleva smettere di drogarsi. La notte urlava e faceva casino. A un certo punto non potevo più sopportarlo e gli ho dato uno schiaffo. Gli ho detto che non poteva fare casino in ospedale. Meno male che dopo io sono uscito e lui è rimasto lì. Non potevo sopportare che urlava e sbatteva le sedie. Era nel letto a fianco a me e io non potevo dormire.

**Nessuno si è accorto della lite?**

No nessuno.

**Secondo te, ti hanno trattato bene?**

Sì, sì!

**Avevi già conosciuto medici italiani?**

Sì, in comunità. Mi hanno visitato appena arrivato.

**E com'è andata?**

Bene, io stavo bene.

**Ti ha dato fastidio la visita?**

No, ma anche se mi dava fastidio la facevo per forza.

**Ora dimmi: come vorresti che fosse il tuo futuro?**

Ah.....Io penso ad un lavoro, una casa...una famiglia!

**Se tornassi indietro, torneresti in Italia?**

Non così, senza lavoro! Per venire in comunità no!

**Pensi di rimanere in Italia per sempre?**

NO, NO!! Io torno in Albania! Prima lavoro e dopo torno.

**Mi dici qual'è stata la cosa più bella e la cosa più brutta che ti sono successe in Italia?**

mmmmmm.....la cosa brutta che non posso lavorare, la cosa bella.....che comunque ho un posto dove stare, non sono in strada.

**Io avrei finito sai?**

*Abbiamo già finito?*

***Si, vorresti continuare?***

*Ora devo uscire ma se vuoi tornare a parlare vieni!*

***Spero di non averti disturbato con le mie domande.***

*Non mi hai disturbato. Ci vediamo presto allora.*





## **Allegato 2: Regolamento del Comitato Minori stranieri non accompagnati**

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25- 01- 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1999, n.535  
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113;

Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;

Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia; **A d o t t a** il seguente regolamento:

### **Art.1.**

#### **Oggetto e definizioni**

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti

del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).

Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999.

Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: - Il testo dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 agosto 1998, n. 191, s.o.), come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, é il seguente: "Art. 33 (Comitato per i minori stranieri).

Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate é istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, é adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo".

Note alle premesse:

Per il titolo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.

La Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi (97/C 221/03) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 19 luglio 1997, n. C 221/23.

La legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 giugno 1991, n. 135, s.o. Il testo degli articoli 2, 20 e 22 é il seguente:

Art. 2.

Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari".

Art. 20.

Ogni fanciullo il quale é temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica".

Art. 22.

Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure é considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo".

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, si veda in nota al titolo.

## **Art. 2. Compiti del Comitato**

Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Ai fini del comma 1, il Comitato:

vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;

coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;

delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);

accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;

svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;

definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);

provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

Note all'art. 2:

Per la legge 27 maggio 1991, n. 176, si veda nelle note alle premesse.

La legge 31 dicembre 1996, n. 675, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio 1997, n. 5, s.o. Il testo dell'art. 22 é il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

### **Art. 3. Costituzione ed organizzazione del Comitato**

Il Comitato é nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed é composto da nove rappresentanti:

uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

uno del Ministero degli affari esteri;

uno del Ministero dell'interno;

uno del Ministero della giustizia;

due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

uno dell'Unione province italiane (UPI);

due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.

Per ogni membro effettivo é nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.

Il Comitato é presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessità e almeno una volta ogni trimestre.

I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

#### **Art. 4.Strumenti operativi**

Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

É autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati é consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi



pubblici, per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonché ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati é altresì' consentito all'autorità giudiziaria e agli organi di polizia.

I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, é il seguente:

"Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, é stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì' le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo é annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1o gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é

destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione é disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, é soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2000".

#### **Art. 5.**

##### **Censimento**

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato é tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata già effettuata.

L'identità del minore é accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

#### **Art. 6.**

##### **Accoglienza**

Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

## **Art. 7.**

### **Rimpatrio assistito**

Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.

Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.

## **Art. 8.**

### **Ingresso**

I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.

Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine é di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.

I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

#### **Art. 9.**

##### **Soggiorno**

La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di piu' periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza é comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema

Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2000

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14

### **Allegato 3: Circolare del Ministero dell'Interno 14.4.2000**

*Oggetto: Comitato per i minori stranieri*

Come noto, con d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535, è stato emanato il regolamento (all.1) che disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri, istituito dall'art. 33 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.

Tra le competenze di tale Consesso, indicate dall'art. 2, comma 2, del citato decreto, vi è anche quella (lettera i) di provvedere al censimento dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.

Al riguardo, durante le prime riunioni del Comitato, è apparso indispensabile, ai fini dell'istituzione di una banca dati dei soggetti in argomento e dell'effettuazione del censimento degli stessi, prevedere subito la creazione di un'organizzazione decentrata di raccolta dei dati, in grado di essere interfaccia, sul territorio, con il maggior numero di enti ed uffici, che, in ragione della propria attività, possono venire comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di minorenni stranieri non accompagnati.

Per la gestione di tale funzione, quindi, il Presidente del Comitato ha chiesto a questo Ministero la collaborazione delle Prefetture anzitutto per la diffusione sul territorio, a tutti gli enti pubblici e privati indicati dall'art. 5 predetto (quali Questure, Tribunali per i minorenni, giudici tutelari, A.S.L., Comuni, Province, Associazioni del privato sociale), di un modello di rilevamento unificato in grado di semplificare il lavoro del Comitato; in secondo luogo, di fungere da punto di raccolta dei modelli stessi al fine di semplificare il flusso delle informazioni.

Per aderire a tale richiesta, pertanto, e tenuto altresì conto della particolare importanza che riveste la minuziosa conoscenza del fenomeno anche ai fini della prevenzione del disagio e della criminalità dei minori extracomunitari, le SS.LL. sono pregate di voler diffondere il modello in questione (all.2) nel modo più capillare agli enti ed Uffici interessati, curando a regime, successivamente, la raccolta dei modelli stessi una volta compilati e l'invio dei medesimi, con cadenza almeno settimanale, direttamente alla segreteria del Comitato per i minori stranieri, avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, Via Veneto 56 – 00187 Roma (tel. 06/4824889 – Fax 06/48161615).

Si fa presente, che:

- per accordi intercorsi con il Ministero della Giustizia, che provvederà a diramare apposite direttive, la distribuzione dei modelli ai Tribunali per i minorenni sarà curata soltanto dalle Prefetture dove ha sede il Tribunale stesso;
- qualora al momento della restituzione dei modelli al Comitato, vi fossero più moduli compilati per lo stesso minore da Enti diversi, tali moduli dovranno essere comunque inviati non separatamente, bensì uniti insieme;

- al fine di “fotografare” in maniera completa la situazione sulla presenza di minori non accompagnati, il modulo dovrà essere compilato e spedito anche per quei minori, attualmente presenti sul territorio e per i quali sia stata già effettuata in precedenza apposita comunicazione. Nel sottolineare la particolare rilevanza che riveste la distribuzione e la raccolta dei dati per una corretta impostazione della costituenda banca dati dei minori presenti non accompagnati, si prega di voler fornire un cortese cenno di adempimento.

**Allegato 4: Circolare del Ministero dell'interno del 13/11/2000**

**Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale –**

**13 Novembre 2000**

**N. 300/C/2000/785/P/12.229.28/1^DIV**

OGGETTO: Permessi di soggiorno per minore età, rilasciati ai sensi dell'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 394/99

Alla Questura di Varese (Rif. Cat. A 12/00 Stran. Del 16.8.2000)

Alla Questura di Genova (Rif.N.C./Cat./Div.Str. AA.GG./00 del 15.9.2000)

Alla Questura di Pisa (Rif. Cat A/12/2000-1027 del 11.7.2000)

e p.c. Alle Questure della Repubblica

Si fa riferimento alle note sopraindicate con le quali viene variamente posta in luce la problematica connessa all'ingresso nel territorio nazionale di stranieri minorenni e alla conseguente difficoltà di individuazione della tipologia di permesso di soggiorno da rilasciare a detti soggetti, in virtù di quanto disposto dall'art. 19, comma 2 lettera a) del D.L.vo 286/98, nonché dall'art. 28, comma 1 lett.a) del D.P.R. 394/99.

Al riguardo, si premette che la definizione del titolo di soggiorno da attribuire, in virtù della sua condizione di inespellibilità, al minore presente sul territorio nazionale in stato di clandestinità è determinabile solo dopo che sia stata puntualmente individuata l'effettiva situazione familiare in cui il medesimo versa. In tale ottica, il permesso di soggiorno per minore età, disciplinato dal citato art. 28 assume carattere residuale rispetto ai casi in cui possa essere rilasciato altro titolo di soggiorno, come peraltro illustrato alla pagina 12 della circolare n. 300/C/227729/12/207/1^Div del 23 dicembre 1999.

Pertanto, in linea generale (art. 31, comma 1 D.L.vo 286/98), il minore infraquattordicenne dovrà essere iscritto sul permesso di soggiorno di cui è titolare il genitore o l'affidatario straniero, fatto salvo il rilascio di un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento del quattordicesimo anno di età.

Analogamente, al minore ultraquattordicenne, la cui posizione debba essere valutata per la prima volta, dovrà essere rilasciato un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari, solo qualora convivente con il proprio genitore regolarmente soggiornante.

Da quanto illustrato, sembra evidente che il minore straniero accompagnato, pur se entrato irregolarmente, non potrà essere, nella generalità dei casi, beneficiario di un permesso di soggiorno per minore età. Tale titolo dovrà essere riservato ai minori stranieri non accompagnati, come definiti dal D.P.R. 9 dicembre 1999, n. 535, per i quali la legge stessa prevede la possibilità di un loro rimpatrio assistito a seguito dell'individuazione dei familiari nel Paese di origine, ovvero nell'ipotesi in cui il Tribunale per i minorenni, sia pure tempestivamente informato, non determini formalmente l'affidamento dei soggetti interessati, ai sensi dell'art.2 della L.184/83. Si ritiene di dover ricorrere al permesso di soggiorno per minore età, inoltre, anche qualora, in assenza di detto provvedimento di affidamento, il competente Giudice Tutelare abbia semplicemente nominato un tutore ai sensi del Codice Civile.

In quanto preordinato alla immediata tutela del minore non accompagnato nelle more dell'adozione dei provvedimenti più adeguati ai fini del reinserimento nella sua famiglia d'origine, si reputa che detto titolo non consenta lo svolgimento di attività lavorativa, in ragione della provvisorietà dell'autorizzazione che non è finalizzata a tutelare un diritto di stabilimento.

É escluso, pertanto, che nella situazione de qua possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 32 del D.L.vo 286/98 che disciplina la possibilità di rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età, allo straniero cui, in applicazione dell'art. 31, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o sia stato iscritto in quello del genitore o dello straniero affidatario ovvero, a seguito dell'emanazione di un provvedimento ex art. 4 L. 184/83 sia titolare di un permesso di soggiorno per affidamento

Il Direttore Centrale

Pansa



## **Allegato 5: Linee guida Comitato Minori Stranieri**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento per gli Affari Sociali**

**Comitato per i minori stranieri non accompagnati**

**Linee guida (deliberate nella riunione dell'11 gennaio 2001)**

### **1. PREMESSA**

L'articolo 33 comma 1, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per i minori stranieri, col compito di "vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate".

Il comma 2 del medesimo articolo, sostituito dall'articolo 5, D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113, ribadisce che i compiti di detto Comitato debbono essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989; ed aggiunge che debbono essere regolati, tra l'altro (lettera (b), "le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato e i compiti d'impulso e di raccordo del Comitato ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo".

Il comma 2 bis, aggiunto con la disposizione da ultimo citata, assegna al Comitato suddetto anche il compito di adottare formalmente il provvedimento di rimpatrio medesimo, salvo che l'autorità giudiziaria neghi il nulla osta per inderogabili esigenze processuali.

In conformità alle richiamate disposizioni, con DPCM 9 dicembre 1999, n. 535 è stato approvato il Regolamento concernente i compiti del Comitato.

Oltre ai predetti riferimenti normativi, è utile richiamare il Secondo Piano Nazionale di Azione e di Interventi per la Tutela dei Diritti e lo Sviluppo dei Soggetti in Età evolutiva 2000-2001 (D.P.R. 18 giugno 2000) nel quale è stato affrontato il problema dei minori stranieri non accompagnati. In esso il Governo ha posto l'accento sulla necessità che ai minori stranieri trovati in situazione irregolare nel territorio nazionale siano assicurate tempestivamente le necessarie cure e la protezione anche dai pericoli di sfruttamento, nonché una sistemazione adeguata in vista dell'adozione "dei necessari provvedimenti - innanzitutto il rimpatrio ". Il

Documento di Governo ha tenuto conto anche della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati.

Al fine di rendere esplicite le linee d'indirizzo adottate dal Comitato, con riferimento all'attuazione dei compiti ad esso assegnati, sembrano opportune alcune preliminari considerazioni.

## **2. PRECISAZIONE DEI COMPITI**

### **2.1. Minori “ACCOLTI”.**

Il comma 1 dell'articolo 33, T.U. n. 286/1998 è rimasto immutato, anche dopo gli ulteriori interventi legislativi, ed è tuttora vigente. Il compito del Comitato, disciplinato da tale norma, consiste essenzialmente nel “vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato”.

L'espressione “temporaneamente ammessi” fa comprendere, senza alcun dubbio, che la categoria di minorenni stranieri cui la norma si riferisce è composta da soggetti che – a seguito di domanda, presentata da loro stessi o da altri per loro conto, debitamente accolta dalle autorità competenti – sono stati autorizzati a soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato.

Nei confronti di questi soggetti non si pongono particolari problemi giacchè è ovvio che, al termine del soggiorno temporaneo autorizzato, essi debbano far ritorno nel Paese d'origine.

### **2.2. Minori “NON ACCOMPAGNATI”**

Il Comitato ha il compito ulteriore consistente nel doversi occupare dei “minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato”, ai fini della vigilanza sull'accoglienza e del rimpatrio assistito.

La definizione di questa categoria di minori è data dal Regolamento (articolo 1, co.2) nei termini seguenti: “minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

Questa categoria differisce da quella considerata sub 2.1., per alcune fondamentali ragioni, fra cui le seguenti:

- il minore non è stato “ammesso” nel territorio dello Stato, bensì vi si trova “per qualsiasi causa”; si tratta dunque, normalmente, di clandestini (salvo che si tratti di soggetti che abbiano presentato domanda di asilo);

▪ il minore è “solo”, cioè non può giovare, nel nostro Paese, della presenza di genitori o di altri adulti “legalmente responsabili”, che possano e debbano rappresentarlo e prendersi cura di lui: in caso contrario, la sua permanenza – ed anche la fine della permanenza – sul territorio nazionale sarebbe soggetta agli accidenti ed alle modalità previsti dalla legge per gli adulti

(l’espulsione di un adulto entrato clandestinamente con un figlio minore si riferisce anche a quest’ultimo). Di fronte al caso di minore “solitario” entrato clandestinamente nel territorio dello Stato (tecnicamente connotato dall’espressione “minore presente non accompagnato”), la legge non prevede che ci si debba necessariamente occupare di lui a tempo indeterminato né, d’altra parte, che lo si debba trattare come ogni altro clandestino, e quindi allontanarlo dal territorio nazionale nei modi previsti per tutti coloro che vi fanno ingresso senza autorizzazione.

Occorre invece adottare un trattamento differenziato, applicabile soltanto ai minorenni che versano in questa condizione. Tale trattamento consiste nel “rimpatrio assistito” previsto dall’art. 33 comma 2bis del T.U. 286/98. L’applicazione di questo istituto è di competenza esclusiva del CMS, il quale pertanto formula queste linee di indirizzo allo scopo di chiarire in quale modo intende esercitare tale suo compito.

### **3. TRATTAMENTO DEI MINORI PRESENTI NON ACCOMPAGNATI.**

L’affermazione fondamentale da cui muove il legislatore, alla quale dunque il Comitato deve attenersi, è che il minore non è passibile di espulsione (salvo che debba seguire il genitore o l’affidatario espulsi e salvo che la sua presenza ponga obiettivamente in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato).

L’impossibilità di espulsione non significa, tuttavia, che il minore solitario, entrato clandestinamente, debba necessariamente permanere sul territorio nazionale: come si è detto, è previsto infatti il rimpatrio assistito. Sarà sempre disposto il rimpatrio del minore su richiesta del genitore o del tutore.

Analogamente sarà disposto il rimpatrio se si accerta che i motivi dell’immigrazione del minore non sono condivisi dai parenti (fuga da casa, etc.).

Le indagini, sempre doverose, potrebbero condurre a scoprire una situazione di obiettivo abbandono, materiale e morale, che imporrebbe la segnalazione al tribunale per i minorenni per l’inizio eventuale della procedura di adottabilità (articolo 37 bis, legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476).

Sulla base di quanto sin qui detto, pare opportuno precisare che le competenti autorità che vengano a conoscenza di un minore straniero non accompagnato devono:

**a) Accertare**

- l'identità ed in particolare l'età di lui;
- se esistono e dove stanno i familiari del minore, cercando di ottenere direttamente da lui ogni utile informazione in merito;
- quali le condizioni di vita, le ragioni del suo ingresso nel territorio italiano, gli studi compiuti, le attività di formazione e di lavoro svolte, le intenzioni per il futuro sia del minore che dei suoi genitori e tutori, anche riguardo al rimpatrio;

**b) Informare il Comitato delle indagini svolte e dunque delle informazioni raccolte.**

**c) Provvedere intanto all'accoglienza.**

Si ricorda, su questo punto, che tra le modalità di accoglienza sono compresi tutti gli interventi utili a favorire il normale sviluppo del minore (quindi non il mero mantenimento o la sola ospitalità, ma anche le cure necessarie, l'istruzione, la formazione, lo sport e quant'altro necessario) in quanto i diritti del fanciullo sono, dalla Convenzione di New York, attribuiti ad ogni minore indifferente essendo la sua origine nazionale.

È da precisare tuttavia che, l'accoglienza ha il senso di assicurare i diritti del fanciullo per tutto il periodo in cui proseguirà la sua permanenza in Italia. Tale permanenza è intesa come temporanea, dovendosi provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, al rimpatrio assistito, vale a dire al ricongiungimento con il nucleo parentale originario od al riaffidamento alle Autorità responsabili del paese di origine.

#### **4. RIMPATRIO ASSISTITO**

**4.1.** Quanto alla decisione circa il rimpatrio assistito, di esclusiva competenza del Comitato fondamentale è il dovere di rispettare l'interesse del fanciullo a norma dell'art. 3 della richiamata Convenzione di New York per cui "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

Questo significa che la valutazione di tale interesse da parte del Comitato non può essere fatta in modo preventivo e generale, anche solo per categorie astratte, ma tenendo conto, volta per volta, dell'interesse concreto di ogni determinato minore. Comunque il Comitato valuterà quell'interesse in modo particolare per quanto riguarda i ragazzi di età superiore ai 14 anni, già inseriti in un percorso scolastico e/o di formazione-lavoro. Più in generale adatterà le proprie decisioni in merito all'eventuale rimpatrio, alla verifica delle condizioni nelle quali si è realizzato il temporaneo soggiorno del minore straniero nel territorio nazionale, con particolare riguardo all'accoglienza offertagli ed alle provvidenze scolastiche di cui ha potuto usufruire.

**4.2.** L'adozione del provvedimento di rimpatrio sarà assunta in ossequio al dettato dell'articolo 33 comma 2bis del D.Leg. 286/98 . Il Comitato ritiene che il rimpatrio del minore straniero, quando deciso, sia veramente “assistito” cioè volto ad un reale ricongiungimento con la famiglia ovvero al riaffidamento alle Autorità responsabili del Paese di origine e quindi all'inserimento in una adeguata struttura in loco. A tal fine le eventuali convenzioni che verranno stipulate con gli Organismi specializzati, dovranno prevedere le condizioni di “assistenza” al rimpatrio che potranno anche comprendere l'avvio del minore a percorsi formativi o prima del rientro, ovvero nel paese di origine,. Ciò al fine di fornirgli quel bagaglio di *skills* e *know how* necessari ad aumentare concretamente la sua capacità di sviluppo autonomo anche professionale. In tal senso il Piano di Azione fa riferimento alla “predisposizione delle condizioni indispensabili per un rimpatrio assistito e sicuro, fornendogli anche – se adolescente – un certo previo bagaglio professionale che gli consenta un miglior reinserimento nel suo Paese”

**4.3.** La decisione del rimpatrio non potrà mai essere assunta senza una previa valutazione delle condizioni del minore: il rimpatrio non dovrà essere in nessun caso “automatico”. Tutto quanto indicato ai punti precedenti circa la verifica delle sue condizioni, delle condizioni della famiglia e del paese di rientro dovranno essere attentamente considerate in vista della decisione. Si avrà pertanto riguardo alle risultanze delle ricerche che verranno effettuate nel Paese di origine ovvero di abituale residenza, e si avrà inoltre riguardo, all'atto delle decisioni da assumere, delle condizioni di accoglienza nel nostro Paese, di eventuali percorsi scolastici o formativi intrapresi.

**4.4.** Si precisa ancora che:

- a) l'audizione del minore per accertarne l'opinione in merito Ad un eventuale rimpatrio assistito, che non può essere fatta direttamente dal Comitato, è riservata all'autorità locale, la quale dovrà fare in modo che ne risulti non solo una affermazione di consenso o dissenso ma anche le motivazioni di essa.
- b) Il Comitato, ove ritenga essere presenti le condizioni per il rimpatrio, si informerà in ogni caso, presso il Tribunale per i minorenni competente del luogo di dimora del minorenne in Italia, dell'eventuale esistenza di procedure in corso, onde ottenere il necessario nulla osta previsto dall'art. 2 bis u.p. dell'art. 33 T.U. n. 296/1998.
- c) Se a seguito delle informazioni ottenute dal Comitato, anche attraverso l'intervento di organismi internazionali coi quali esistano convenzioni o con la collaborazione delle autorità consolari e diplomatiche straniere in Italia, risultassero non esistenti nuclei familiari del

minorenne, o autorità del Paese d'origine disposti ad assumerne l'affidamento a seguito di rimpatrio, il Comitato ne informerà l'autorità giudiziaria competente per la valutazione dell'eventuale stato di abbandono e per i conseguenti provvedimenti. In proposito si terrà conto delle raccomandazioni formulate in sede internazionale (cfr. linee-guida UNHCR) per cui le ricerche dei familiari, di un minorenne straniero apparentemente abbandonato, debbono proseguire per almeno due anni prima di potere dichiarare lo stato di abbandono.

d) Come già accennato, il Comitato non ha competenza ad intervenire ove sia stata proposta domanda d'asilo.

e) Le autorità competenti sono invitate ad informare il Comitato dei casi di minorenni trovati coinvolti in situazioni di sfruttamento, violenza, riduzione in schiavitù, ai quali sia stato rilasciato permesso di soggiorno per motivi di protezione, con inserimento della vittima in programmi di assistenza e reintegrazione secondo quanto disposto dall'art. 18 del T.U. 268/98.

f) Il rimpatrio sarà effettuato in modo davvero "assistito" anche al momento del rientro nel Paese d'origine. A tal fine il Comitato ha chiesto al Dipartimento per gli Affari Sociali di stipulare convenzioni con organizzazioni specializzate, in modo da consentire condizioni ottimali che potranno anche comprendere l'avvio del minorenne a percorsi di studio e formativi nel Paese d'origine.

g) Il Comitato solleciterà il Governo a sviluppare tutte quelle intese bilaterali, con gli Stati di più frequente emigrazione in Italia, atte a creare per gli stranieri più giovani, nuove opportunità di crescita scolastica e professionale, consentendo loro, attraverso scambi, soggiorni temporanei di trascorrere periodi di studio o lavoro nel nostro Paese.

Roma, 11 gennaio 2001

f.to

Il Presidente

Prof. P. Vercellone

## **Allegato 6: Circolare del 9/4/2001**

N.300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^Div. Roma, 9 aprile 2001

OGGETTO: Minori stranieri non accompagnati. Permesso di soggiorno per minore età < rilasciato ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Di seguito alla nota N.300/C/2000/785/P/12.229.28 del 13 novembre scorso, con la quale sono state date indicazioni in ordine al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'oggetto, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni anche alla luce di intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali.

Lo *status* di minore non accompagnato comporta prioritariamente l'accertamento della identità del soggetto in questione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, *ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore* (art.5, comma 3, del DPCM 9 dicembre 1999, n.535).

Qualora, sulla base delle informazioni raccolte, possa essere ipotizzata la condizione di minore non accompagnato, le SS.LL. rilasceranno un permesso di soggiorno per minore età – secondo le indicazioni già fornite nella richiamata nota – segnalando il caso al Comitato per i Minori Stranieri.

Il predetto Organismo, dopo aver interessato il Giudice Tutelare per la nomina di un tutore provvisorio ai sensi degli artt.343 e ss. del Codice Civile, provvederà, entro sessanta giorni:

- a. a verificare se si tratta realmente di minore non accompagnato (art.2, comma 2, lettera e) del DPCM 535/99);
- b. ad avviare le indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio assistito (art.2, comma 2, lettere f) e g) del DPCM 535/99), dopo aver sentito il Tribunale per i Minorenni circa eventuali provvedimenti giurisdizionali a carico del minore, tali da impedirne il rimpatrio.

Nel caso in cui le indagini per il rintraccio dei familiari risultassero positive, il minore sarà rimpatriato e riaffidato alla famiglia ovvero, qualora non fossero stati rintracciati parenti, alle autorità del Paese d'origine.

Nell'ipotesi in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà formulare la raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per

l'affidamento del minore ai sensi dell'art.2 della legge 184/83, informando il Giudice Tutelare e la Questura competenti.

In tali circostanze le SS.LL. potranno procedere alla modifica, a richiesta dei Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per "minore età" in uno per "affidamento" solo previa esibizione del provvedimento di convalida della competente autorità giudiziaria.

A tale proposito, si rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento, che sia stato disposto ai sensi della legge 184/83, consente al minore non accompagnato l'accesso allo studio e ad attività formative e, ove sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile, anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno *per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo* (art.32 del D.L.vo 286/98).

Nel confidare nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la disciplina di cui sopra è applicabile anche ai casi di minori già presenti sul territorio.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa



**Allegato 7: Nota del Comitato Minori Stranieri Art 25 legge 30 luglio 2002 n. 189**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Comitato per i Minori Stranieri**

**ART. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189**

**"Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".**

La presente nota ha come obiettivo quello di fornire a tutti i soggetti istituzionali, implicati nella materia dei minori stranieri non accompagnati, prime indicazioni interpretative della norma, finalizzate ad una applicazione condivisa ed omogenea, secondo standard concordati, di quanto previsto dall'articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189 in materia di minori stranieri non accompagnati (allegato 1). Tale nota è stata predisposta a seguito delle riunioni del Comitato del 5 e 13 settembre 2002 in sintonia con il programma del Comitato stesso che prevede l'elaborazione di linee guida per la definizione di standard di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. A seguito delle prime verifiche ci si riserva pertanto di apportare le modifiche ed integrazioni opportune.

Ciò premesso si precisa che la normativa di cui all'articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189 integra e non modifica la norma precedente prevista dal Dlgs 286/98 e dal DPCM 535/99. Le integrazioni previste sono conformi alle indicazioni della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 1997 la quale considera i minori non accompagnati come soggetti che si trovano in una situazione particolarmente delicata che richiede tutela e cure speciali particolarmente in materia di cure sanitarie e di scuola. Il citato articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189, quindi, deve necessariamente intendersi coordinato con quanto previsto dal DPCM 535/99 che assegna al Comitato compiti specifici sia per quanto riguarda la vigilanza sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati (art. art 2, comma 2 lett. a, DPCM 535/99) sia per quanto concerne l'avvio delle indagini familiari e all'esito di queste l'emissione di una decisione sulla permanenza o meno in Italia del minore straniero (art.2, comma 2 lettere f e g, DPCM 535/99).

Ciò premesso, analizzando quanto previsto dal citato articolo 25, si evidenzia altresì quanto segue:

L'articolo 25 recita che: *"il permesso di soggiorno (...) può essere rilasciato per motivi di studio o di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempre che non sia intervenuta una decisione del Comitato (...)".* Al riguardo il Comitato è dell'avviso che per "decisione del Comitato" debba intendersi una pronuncia del Comitato stesso che può concretizzarsi sia in un provvedimento di rimpatrio assistito che in un provvedimento che consenta al minore la permanenza sul territorio.

Tenuto conto delle integrazioni apportate dalla attuale normativa ne risulta il seguente iter procedurale:

1. ai sensi dell'articolo 28, comma 1 punto a) del DPR 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento di attuazione", ai minori stranieri non accompagnati al momento del loro rintraccio sul territorio è concesso un permesso di soggiorno per minore età. Tale permesso, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'interno del 9 aprile 2001, ha carattere temporaneo per il periodo necessario all'espletamento delle indagini familiari e all'organizzazione del rimpatrio assistito.

Il Comitato avvia le indagini familiari, per il rintraccio della famiglia del minore nel Paese di origine e per verificare se sussistono le condizioni socio-familiari per un ricongiungimento del minore stesso con i propri genitori.

Se le indagini familiari avviate dal Comitato verificano la possibilità di rientro del minore straniero nel paese di origine il Comitato stesso emette un provvedimento di rimpatrio assistito ed il minore sarà ricongiunto, con progetti specifici di inserimento, alla propria famiglia.

Nell'ipotesi in cui invece dalle indagini familiari emerge che il rimpatrio del minore non è opportuno, il Comitato, emette un provvedimento sulla base del quale il giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni affida il minore ai sensi della L. 184/83. Solo all'esito di tale affidamento disposto dalla autorità giudiziaria minorile le questure rilasciano al minore un permesso di soggiorno per affidamento.

Contestualmente il Comitato indica agli enti pubblici e a quelli privati gestori di progetti di avviare nei confronti del minore un progetto di integrazione sociale e civile della durata minima di due anni così come previsto dal citato articolo 25 della L. 30 luglio 2002 n. 189. (Al riguardo si evidenzia l'innovazione contemplata dalla nuova normativa ad integrazione della normativa precedente).

Ai fini applicativi occorre preliminarmente chiarire due punti:

il primo concerne gli enti gestori del progetto. Al riguardo il Comitato sottolinea che il registro previsto nell'articolo 25, "ente pubblico o privato (...) iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", è quello che fa riferimento alla prima sezione nella quale, così come previsto nella lettera a) del citato articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394", sono iscritti associazioni ed enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri. Comunque il Comitato evidenzia che la norma pone il requisito della rappresentanza nazionale degli enti privati gestori dei progetti. Tale aspetto costituirà oggetto di approfondimento specifico.

Il secondo punto concerne quanto recita la norma di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del DPCM 535/99 "compito di vigilanza e controllo sulle modalità di soggiorno del minore" la quale dovrà essere integrata con il citato articolo 25 nella parte in cui recita "il permesso di

soggiorno (...) può essere rilasciato per motivi di studio o di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (...) ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

In applicazione di tale normativa il Comitato, al fine di realizzare una applicazione nazionale, secondo standard condivisi degli interventi di integrazione che i citati enti gestori dei progetti di inserimento dei minori stranieri non accompagnati dovranno realizzare, potrà procedere alla individuazione di linee guida, concertate con tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia. Nello specifico:

- definirà con linee guida gli standard di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che dovranno essere applicati dagli enti gestori negli interventi che realizzeranno (tali linee guida saranno predisposte di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati al fenomeno);
- definirà con linee guida la promozione e trasferibilità delle buone pratiche di integrazione sociale dei minori stranieri da applicarsi attraverso i progetti di integrazione da parte degli enti gestori di progetti (tali linee guida saranno predisposte di concerto con le Regioni e gli enti locali interessati al fenomeno);
- avvierà il coordinamento delle attività di formazione e sensibilizzazione per l'attuazione degli interventi da realizzare;
- integrerà la attuale banca dati con informazioni riguardanti:
  1. gli enti gestori che svolgono attività di integrazione sociale a favore dei minori stranieri non accompagnati;
  2. i singoli progetti avviati dagli enti gestori a favore dei minori stranieri da integrare.
  3. le buone pratiche di integrazione sociale dei minori stranieri.
- effettuerà attività di monitoraggio nel corso di svolgimento del progetto;
- effettuerà la valutazione dei progetti terminati. Al riguardo si ritiene che il Comitato esprima il proprio parere in merito alla rispondenza dei progetti terminati, agli standard di intervento delineati nelle linee guida.

Pertanto al momento del raggiungimento della maggiore età del minore, il Comitato, valuterà e verificherà:

- se il progetto realizzato dagli enti gestori a favore del minore è conforme alla normativa secondo gli standard applicativi indicati nelle linee guida elaborate;

- se il minore è presente sul territorio da non meno di tre anni e accerterà l'idoneità della documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio per il minore, la frequenza di corsi di studio, lo svolgimento di attività lavorativa retribuita o il possesso di un contratto di lavoro.

Se il parere sul progetto sarà positivo da parte del Comitato, quest'ultimo darà indicazioni alle questure di modificare al minore il permesso di soggiorno per affidamento in un permesso di soggiorno per studio o in uno per lavoro subordinato o autonomo.

Restano salvi i diritti dei minori per i quali all'esito delle indagini familiari il Comitato non valuta realizzabile il rimpatrio, ma hanno fatto ingresso in Italia ad una età tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall'art. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro. Infatti si verifica spesso l'ipotesi di un minore non accompagnato che fa ingresso in Italia a 17 anni e due mesi e dalle indagini familiari espletate si accerti che le condizioni socio-familiari presentano problematiche tali da non consentire il suo rimpatrio assistito. In tal caso appare evidente che non si potrà avviare nei suoi confronti un progetto della durata di due anni ne tanto meno sarà dimostrabile la sua permanenza sul territorio da almeno tre anni. Dunque l'ambito di applicazione della attuale normativa integrata è limitato a minori stranieri che presentano requisiti di età e di durata del progetto così come previsti dalla stessa.

Per i minori stranieri che non presentano le sopra esposte caratteristiche il Comitato emette un provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio nel quale viene indicato alla autorità giudiziaria minorile di affidare il minore ai sensi della L.184/83 e alle questure di rilasciare un permesso di soggiorno per affidamento che al raggiungimento della maggiore età verrà modificato dalle questure in un permesso di soggiorno per studio o in uno per lavoro. Riguardo i minori segnalati al Comitato, con una età inferiore ai 12 anni, vista la particolarità della tipologia di minore in questione, spesso vittima di tratta e di sfruttamento a carattere sessuale o lavorativo, il Comitato, all'interno delle linee guida concernenti gli standard di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e le buone pratiche di integrazione sociale dei minori stranieri, definirà specifiche linee di progetto ed interventi mirati di recupero per questa tipologia di minori in applicazione di quanto previsto dalla Risoluzione del Consiglio di Europa del 1997.

Infine riguardo i minori stranieri potenziali richiedenti asilo politico il Comitato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto e) "*il Comitato accetta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, (...)*", e attraverso la collaborazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, potrà accertare, al fine di definire la propria competenza sul minore straniero, accertare se il minore stesso è stato edotto adeguatamente sul suo eventuale diritto di chiedere asilo politico in Italia e se, conseguentemente, sia stato effettivamente messo in condizione di formalizzare un'eventuale domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Alla luce di tale verifiche, che potranno avvenire in collaborazione con l'UNHCR membro effettivo del Comitato, lo stesso Comitato potrà definire la propria competenza sul minore

straniero in base alla verifica della presentazione o meno da parte dello stesso di una richiesta di asilo e adottare le misure che riterrà più idonee a sua tutela.

La presente nota, come premesso, sarà oggetto di successive eventuali integrazioni e modificazioni. Pertanto si richiedono tutti gli elementi conoscitivi per un ulteriore approfondimento.

14 Ottobre 2000

Daniela Carlà

**Allegato 8: Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi. (in G.U.C.E. n. C221 del 19 luglio 1997).**

Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1,

considerando che, ai sensi dell'articolo K.1, punto 3, lettere a), b) del trattato, le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri e la lotta contro l'immigrazione e il soggiorno irregolari di tali cittadini nel territorio degli Stati membri costituiscono questioni di interesse comune;

considerando che, ai sensi dell'articolo K.1, punto 1 del trattato, la politica in materia di asilo deve essere considerata dagli Stati membri una questione di interesse comune;

considerando che si verifica che minori di paesi terzi entrano e soggiornano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta per essi responsabile e senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie a tal fine;

considerando che i minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, possono essere vittime di persone che organizzano l'immigrazione clandestina e che è importante per gli Stati membri cooperare nella lotta contro tale forma di aiuto all'immigrazione clandestina:

considerando che i minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, si trovano generalmente in una situazione particolarmente delicata, che richiede tutela e cure speciali;

considerando che il riconoscimento della delicata situazione dei minori non accompagnati nel territorio degli Stati membri giustifica l'adozione di principi comuni per la gestione di tali situazioni;

considerando che, conformemente all'articolo K.2, paragrafo 1 del trattato, la presente risoluzione lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del novembre 1950;

considerando che, la presente risoluzione lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 2 di detta convenzione, le Parti contraenti sono tenute a rispettare senza discriminazioni i diritti enunciati nella convenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 3 di detta convenzione, in tutte le misure concernenti i fanciulli l'interesse superiore degli stessi deve costituire una considerazione preminente;

considerando che l'articolo 22 di detta convenzione mira a proteggere e assistere il minore che chiede lo status di rifugiato o è considerato tale;

considerando che è estremamente importante che gli Stati membri, fedeli alla loro comune tradizione umanitaria e rispettosi delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, offrano un'adeguata protezione ai rifugiati;

considerando che il 20 giugno 1995 il Consiglio ha adottato una risoluzione sulle garanzie minime per le procedure di asilo;

considerando che la presente risoluzione lascia impregiudicata la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, conclusa a Strasburgo il 28 gennaio 1981;

considerando che la presenza irregolare nel territorio degli Stati membri di minori non accompagnati che non sono considerati rifugiati deve avere carattere provvisorio, per cui gli Stati membri si sforzano di collaborare tra di loro e con i paesi terzi di origine per ricondurre il minore nel suo paese d'origine o in un paese terzo disposto ad accettarlo senza alcun rischio per la sua sicurezza per rintracciare, ogniqualvolta è possibile, le persone che ne sono responsabili e per ricongiungere il minore con esse;

considerando che l'applicazione dei suddetti principi non dovrebbe ostare all'applicazione delle norme nazionali riguardanti l'ordine pubblico, la sanità o la sicurezza pubblica,

#### ***Articolo 1: Campo d'applicazione e obiettivi***

1. La presente risoluzione si applica ai cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile.

La presente risoluzione è parimenti applicabile ai minori, cittadini di paesi terzi, rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri.

Le persone contemplate al primo e secondo comma sono in appresso denominate "minori non accompagnati".

2. La presente risoluzione non concerne i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, né i cittadini di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, né i loro familiari - di qualunque nazionalità essi siano - laddove vengano esercitati i diritti alla libera circolazione in applicazione rispettivamente del trattato che istituisce la Comunità europea o dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

3. Obiettivo della presente risoluzione è stabilire orientamenti per il trattamento di tali minori non accompagnati riguardo a questioni quali le condizioni di accoglienza, soggiorno e rimpatrio e, per i richiedenti asilo, al disbrigo delle procedure applicabili.

4. La presente risoluzione lascia impregiudicate eventuali disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.

5. I seguenti orientamenti sono comunicati alle autorità competenti, responsabili per le materie oggetto della presente risoluzione, che devono tenerne conto nella propria azione. L'applicazione degli orientamenti deve essere esente da qualsiasi forma di discriminazione.

### ***Articolo 2: Ammissione***

1. Conformemente alle loro legislazioni e prassi nazionali, gli Stati membri possono rifiutare l'ammissione alla frontiera ai minori non accompagnati, segnatamente a quelli sprovvisti dei documenti e delle autorizzazioni necessari a tal fine. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo si applica tuttavia la risoluzione sulle garanzie minime per le procedure di asilo, segnatamente i principi enunciati ai paragrafi 23, 24 e 25.

2. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero prendere, in conformità della loro legislazione nazionale, le misure appropriate per impedire l'ingresso illegale dei minori non accompagnati e dovrebbero collaborare tra loro per impedire che minori non accompagnati entrino e soggiornino irregolarmente nel loro territorio.

3. I minori non accompagnati che, a norma delle disposizioni nazionali, devono sostare alla frontiera fino a quando sia presa una decisione in merito all'ammissione nel territorio nazionale, o una decisione in merito al loro rimpatrio, dovrebbero ricevere l'aiuto e il sostegno materiali necessari a soddisfare i loro bisogni elementari, quali vitto, sistemazione adatta alla loro età, attrezzature sanitarie e assistenza medica.

### ***Articolo 3: Garanzie minime per tutti i minori non accompagnati***

1. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di stabilire l'identità di un minore il più rapidamente possibile dopo il suo arrivo, come pure il fatto che non è accompagnato. Le informazioni sulla identità e situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età.

Le informazioni ottenute devono essere adeguatamente registrate. Nella richiesta, raccolta, trasmissione e archiviazione delle informazioni ottenute si deve dar prova di grande cura e riservatezza, in particolare nel caso di richiedenti asilo, al fine di proteggere tanto i minori quanto i loro familiari. In particolare, queste prime informazioni possono aumentare le prospettive di ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel paese d'origine o in un paese terzo.



2. I minori non accompagnati, indipendentemente dal loro status giuridico, dovrebbero aver diritto alla protezione e alle cure elementari necessarie, in conformità del diritto interno dello Stato membro in questione.

3. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, ai fini del ricongiungimento, per rintracciare il più rapidamente possibile i familiari di un minore non accompagnato o per individuare il domicilio di detti familiari, indipendentemente dal loro status giuridico e senza previo esame della fondatezza di un'eventuale domanda di soggiorno.

I minori non accompagnati possono anche essere incoraggiati e aiutati a prendere contatto con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), con organizzazioni nazionali della Croce Rossa o altre organizzazioni per rintracciare i loro familiari. Soprattutto nel caso di richiedenti asilo, in tutti i contatti presi in tal senso si dovrebbe garantire la debita riservatezza al fine di proteggere sia il minore sia i suoi familiari.

4. Ai fini dell'applicazione della presente risoluzione gli Stati membri dovrebbero aver cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite:

a) una tutela legale, o

b) un organismo (nazionale) incaricato della cura e del benessere dei minori, o

c) altra forma adeguata di rappresentanza.

5. Qualora ad un minore non accompagnato venga assegnato un tutore, questi dovrebbe provvedere in conformità della legislazione nazionale, affinché le esigenze, per esempio giuridiche, sociali, mediche o psicologiche, del minore siano debitamente soddisfatte.

6. Qualora si presuma che un minore non accompagnato in età scolare protrarrà la sua permanenza nello Stato membro, egli dovrebbe avere accesso alle strutture generali della pubblica istruzione alla stregua dei cittadini dello Stato membro ospitante, in alternativa, dovrebbero essergli offerte speciali e appropriate opportunità di istruzione.

7. I minori non accompagnati dovrebbero ricevere le cure mediche appropriate per far fronte ad esigenze immediate. Un'assistenza speciale, medica o di altro tipo, dovrebbe essere fornita ai minori che sono stati vittime di qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o maltrattamenti, tortura o qualsiasi altra forma di pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, oppure di conflitti armati.

#### ***Articolo 4: Procedura d'asilo***

1. Ogni minore non accompagnato dovrebbe avere il diritto di chiedere asilo. Tuttavia, gli Stati membri possono riservarsi di stabilire che un minore al di sotto di una certa età, determinata dallo Stato membro in questione, non può chiedere asilo finché non fruisce dell'assistenza di un tutore legale oppure di un rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati.

2. Date le particolari esigenze dei minori e la loro delicata situazione, gli Stati membri dovrebbero trattare con procedura d'urgenza le domande di asilo dei minori non accompagnati.

3. a) In linea di massima, il richiedente asilo non accompagnato che sostiene di essere un minore deve addurre le prove della sua età.

b) Qualora non si disponga di tali prove o persistano fondati dubbi in proposito, gli Stati membri possono valutare l'età del richiedente asilo. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore - con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati - a un test medico ai fini della determinazione dell'età, effettuato da personale medico qualificato.

4. Durante la procedura di asilo i minori non accompagnati dovrebbero essere di norma sistemati dagli Stati membri:

a) presso parenti adulti;

b) presso una famiglia di accoglienza;

c) in centri di accoglienza specialmente attrezzati per i minori, o

d) in altri luoghi adeguatamente attrezzati per i minori, in grado per esempio di consentir loro una vita indipendente, ma con adeguato sostegno.

Gli Stati membri possono collocare minori non accompagnati di 16 anni di età o di età superiore in strutture di accoglienza per richiedenti asilo adulti.

5. a) Durante i colloqui sulla loro domanda di asilo, i minori non accompagnati richiedenti asilo possono farsi accompagnare da un tutore legale, un rappresentante adulto o un'istituzione appositamente designati, un parente adulto o un consulente legale.

b) Il colloquio dovrebbe essere condotto da funzionari che posseggono l'esperienza o la formazione necessarie.

Dovrebbe essere adeguatamente riconosciuta l'importanza di un'appropriata formazione dei funzionari che interrogano i minori non accompagnati richiedenti asilo.

6. In sede di esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato occorre tener conto, oltre che dei fatti e delle circostanze oggettivi, anche dell'età, della maturità, e dello sviluppo mentale del minore, nonché di una sua eventuale limitata conoscenza della situazione nel paese di origine.

7. Non appena sia concesso al minore non accompagnato lo status di rifugiato o altro diritto permanente di soggiorno, gli dovrebbe essere fornita la disponibilità di una sistemazione d'alloggio a lungo termine.

## **Articolo 5: Rimpatrio di minori non accompagnati**

1. Qualora un minore non sia autorizzato a protrarre il suo soggiorno in uno Stato membro, quest'ultimo può rimpatriare il minore nel paese di origine o rinviarlo in un paese terzo disposto ad accettarlo soltanto se vi siano disponibili per lui, al suo arrivo, un'accoglienza e assistenza adeguate, a seconda delle sue esigenze in base all'età e al grado di indipendenza. Vi possono provvedere i genitori o altri adulti che si prendano cura del fanciullo, nonché organizzazioni governative e non governative.

2. Finché non sia possibile un rimpatrio a tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero in linea di massima offrire al minore la possibilità di restare nel loro territorio.

3. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare, in vista di un rimpatrio:

a) ai fini del ricongiungimento del minore non accompagnato con i suoi familiari nel paese di origine del minore o nel paese in cui essi si trovano;

b) con le autorità del paese di origine del minore o di un altro paese al fine di trovare una soluzione durevole adeguata;

c) con organizzazioni internazionali quali l'Unhcr e l'Unicef, già attive nell'opera di consulenza ai governi in materia di orientamenti per il trattamento dei minori non accompagnati, in particolare i richiedenti asilo;

d) se del caso, con le organizzazioni non governative per accertare la disponibilità di strutture ricettive e assistenziali nel paese in cui il minore sarà rimpatriato o rinvio.

4. In nessun caso si può procedere al rimpatrio del minore in un paese terzo se il rimpatrio è contrario alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o alla convenzione sui diritti dei fanciulli, fatte salve eventuali riserve formulate dagli Stati membri all'atto della ratifica o ai relativi protocolli.

## ***Articolo 6: Disposizioni finali***

1. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di questi orientamenti in relazione a qualsiasi proposta di modifica delle legislazioni nazionali siano armonizzate con detti orientamenti entro il 1° gennaio 1999.

2. Gli Stati membri mantengono la facoltà di concedere condizioni più favorevoli ai minori non accompagnati.

3. Il Consiglio, in cooperazione con la Commissione e d'intesa con l'UNHCR nell'ambito delle sue competenze, riesamina una volta all'anno, per la prima volta il 1° gennaio 1999, l'applicazione dei suddetti orientamenti e se del caso li adatta agli sviluppi della politica in materia di asilo e di migrazione.

**Allegato 9: Elenco Comunità di Prima e Seconda Accoglienza**

<p><b>RAGGRUPPAMENTO OPERE RIUNITE BUON PASTORE</b>  <b>Comunità Alloggio -Centro Terapeutico Antenna 112 Ente di Assistenza e Beneficenza</b>                  Castello 77 - 30122 (VE)                  tel 041/52.22.689                  fax 041/52.22.353</p>	<p>Direttore                  Rag. Alberto Dosaggio                  Responsabile amministrativo:                  Anna Cucchini</p>	
<p><b>COMUNITÀ CÀ DEI GIOVANI Punto Sosta</b>                  via Bottenigo, 193                  Marghera (VE)                  tel 041/92.45.11</p>	<p>Responsabile                  Aldo Mauri</p>	<p>Pronta Accoglienza                  "minori di passaggio"</p>
<p><b>COMUNITÀ CHIARI</b>                  p.le Tommaseo, 21                  Marghera (VE)                  tel 041/93.21.46                  fax 041/92.14.70</p>	<p>Responsabile:                  Aldo Mauri                  Referente:                  Caterina Salvalaio</p>	<p>Pronta Accoglienza                  "minori di passaggio"</p>
<p><b>COMUNITÀ MARGHERA SUD</b>                  via Bottenigo, 195                  Marghera (VE)                  tel 041/92.03.54</p>	<p>Responsabile:                  Aldo Mauri                  Referente:                  Maria Fernandez</p>	<p>Pronta Accoglienza                  "minori di passaggio"</p>
<p><b>C.I.F. Centro Italiano Femminile Sede Legale</b>                  S. Croce, 595/B Venezia                  tel 041/524.00.04</p>	<p>Presidente:                  Margherita Della Puppa</p>	
<p><b>C.I.F. BIBIONE Villaggio Marino Pio XII</b>                  via delle Colonie, 9                  Bibione (VE)                  tel 0431/43.114                  fax 0431/43.161</p>	<p>Responsabili:                  Guido Zannoni                  Dott.ssa Sonia Specie (psicologa.)</p>	<p>Pronta Accoglienza.                  Permanenza max. 120 gg.</p>
<p><b>S.M. Mater Domini Centro Tutela Bambino</b>                  S. Croce 2117, Venezia                  tel 041/524.07.11</p>	<p>Referente:                  Dott.ssa Annalisa Marcassa</p>	<p>Lacio Drom: 2 posti letto per bambini</p>
<p><b>CentroTutela Bambino</b>                  via G. Cafasso, 2                  30100 Marghera (VE)                  tel/fax 041/93.80.47</p>	<p>Referente:                  Dott.sa Annalisa Marcassa</p>	<p>"Lacio Drom" N° 2 posti per bambini 0 - 11 anni</p>
<p><b>C.A.A. Centro Anti Abusi</b>                  via G. Cafasso, 2                  30100 Marghera (VE)                  tel 041/92.87.22</p>		
<p><b>Opera S. M. Carità "Centro Nazareth"</b>                  S. Marco, 1830 Venezia                  tel 041/520.34.44                  fax 041/520.32.65</p>	<p>Responsabile:                  Marta Rossi</p>	
<p><b>Comunità Fatima - Centro Nazareth</b>                  via Castellana, 69 Zelarino (VE)                  tel 041/98.04.66</p>	<p>Referenti:                  Marta Rossi                  Cinzia Rossato</p>	<p>"Lacio Drom" N° 2 posti per bambini 6 - 14 anni</p>

<b>COMUNITÀ AMICIZIA</b> via M. Sanmicheli, 60 35100 Padova tel 049/876.00.53 fax 049/876.06.31	Responsabile: Don Pengo	Comunità alloggio
<b>Appartamento</b> via Lippi, 8 Padova	Referente: Jimmy Filippi	Comunità alloggio
<b>Appartamento</b> via Grassi, 10/a Padova	Referenti: Jimmy Filippi Angelo Salerno	Comunità alloggio
<b>Ufficio Amministrativo</b> <b>Fondazione Groggia</b> via Costa, 16 Mestre (VE) tel 041/98.94.64 - 041/98.96.71 fax 041/98.96.71	Sig.r Carlo Patumi	Attualmente nessuno
<b>COMUNITÀ OASI</b> via Costa, 16 30175 Mestre (VE) tel 041/96.11.20	Responsabile: Luca Rusi	II Accoglienza
<b>COMUNITÀ WINDOW</b> via Felisati, 59 Mestre (VE) tel 041/504.09.43	Responsabile: Roberta Ruggeri	II Accoglienza
<b>S. GIOACCHINO</b> via A.Costa, 16 30175 Mestre (VE) tel. 041/95.03.38	Responsabile: Sr Adelina Referente: Debora Franzoi	II Accoglienza
<b>Gruppo Famiglia "Il Girotondo"</b> via Casebianche, 88 30024 Musile di Piave (VE) tel/fax 0421/560.440	Responsabili: Callegher Giampietro Giroto Diana	Affidamento
<b>Associazione Mimosa</b> via Padova, 63 35030 - Tencarola di Selvazzano (PD) segreteria/fax 049/875.26.38 e-mail: associazionemimosa@libero.it	Presidente: Dott. Paolo Guiotto	Affido minori
<b>Associazione "L'Ancora "</b> via Campobernardo, 6 30020 Noventa di Piave (VE) tel/fax 0421/30.97.97	Responsabile: Giampietro Nardo	Affidamenti
<b>Appartamento</b> via Oriani, 2		
<b>Appartamento</b> via Terraglio,24 Frescada (TV)		
<b>Comunità Cà Florence</b>	Sig.ra Bresolin Laura	Accoglienza ragazze che escono dalla prostituzione

## **Allegato 10: Bozza di Convenzione con il Cif**

### **Bozza di convenzione per le attività di pronta accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati**

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n.642, art.27-bis

TRA

Il Comune di....., di seguito denominato “Comune” (C.F.....), qui rappresentato dal Dirigente....., domiciliato per la carica....., il quale agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.....del....., esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Centro Italiano Femminile- Ente Morale....., di seguito denominato “Ente” (C.F.....),

qui rappresentato dal Presidente, Prof.ssa Margherita Della Puppa, domiciliata per la carica....., la quale agisce in esecuzione.....;

### **PREMESSO CHE**

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, istituito presso l’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Venezia, aveva individuato, tra gli ambiti prioritari di intervento per gli anni 2001/2002, quello relativo alle azioni in favore dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento alle attività di pronta accoglienza, insegnamento della lingua italiana, formazione scolastica e avviamento al lavoro;

Il predetto organismo ha elaborato delle linee guida destinate ai soggetti pubblici e privati che, nell’ambito delle rispettive competenze definite dalla vigente normativa in materia di immigrazione, sono chiamati ad intervenire in merito all’identificazione, al collocamento in idonea struttura, alla presa in carico e alla nomina di un tutore in favore minori stranieri non accompagnati;

Le predette linee guida sono state approvate nella seduta del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione del giorno 13.03.2002 e sono contenute all’allegato 1 della presente convenzione;

Nelle riunioni che hanno preceduto l’approvazione delle suddette linee guida era stata rilevata la carenza di strutture di pronta accoglienza capaci di realizzare interventi mirati in favore dei minori stranieri non accompagnati, tenuto conto delle particolarità dei singoli casi la cui gestione richiede delle competenze più specifiche rispetto a quelle necessarie per la presa in carico di minori italiani;

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, tenuto conto della significativa esperienza maturata dal C.I.F. nelle attività di accoglienza in favore di cittadini stranieri, ed in particolare i minori, ha ritenuto di richiedere al predetto Ente di formulare una proposta di progetto educativo, sulla base del quale avviare una attività di pronta accoglienza;

Il predetto Ente ha presentato il progetto educativo di cui all’allegato 2 alla presente convenzione; Al fine di dare vita a prassi operative condivise e a positive sinergie tra i diversi soggetti competenti in materia, è stato richiesto alla Provincia di Venezia di promuovere la sottoscrizione delle citate linee guida e del conseguente progetto educativo, allegati alla presente convenzione presso Comuni della provincia;

Il Comune di ..... con delibera di Giunta n..... del ..... ha deciso di sottoscrivere la presente convenzione con il citato Ente, aderendo così alle linee guida e al progetto educativo presentati nell’ambito del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione;

## **VISTI**

- il D.Lgs 286/98;
- il D.P.R. 394/99;
- la L. 184/1983 e successive modificazioni;
- il D.Lgs.n.267/2000;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART.1**

#### **Oggetto della convenzione**

L'Ente garantisce la pronta accoglienza e l'assistenza di un massimo di 20 minori stranieri non accompagnati, collocati presso la comunità con provvedimento di accompagnamento emesso dalle Forze dell'Ordine che abbiano effettuato il rintraccio.

Nel periodo compreso tra il 01.07.2002 e il 31.12.2002 tale servizio verrà effettuato presso la propria struttura denominata "Colonia Pio XII<sup>o</sup>" sita in S. Michele al Tagliamento, Località Bibione, Via delle Colonie 1.

A far data dal 01.01.2003, considerate le esigenze connesse al progetto educativo allegato, la sede della comunità di pronta accoglienza verrà trasferita in altro Comune dell'entroterra veneziano.

L'Ente darà avviso del trasferimento con congruo anticipo al Comune/Azienda USL e alla Questura di Venezia – Ufficio Immigrazione.

### **ART. 2**

#### **Oneri**

Per ogni ospite assistito è posta a carico del Comune/Azienda USL la retta di assistenza, dal momento dell'ingresso del minore nella struttura e per tutta la durata della sua permanenza, secondo le modalità indicate all'articolo 6 della presente convenzione.

I relativi oneri verranno posti a carico del Comune /dell'Azienda USL quando il rintraccio del minore sia avvenuto nel territorio di competenza.

### **ART.3**

#### **Modalità di erogazione del servizio**

L'Ente, per mezzo del proprio Presidente, si impegna a fornire ai minori di cui ai precedenti articoli una conveniente sistemazione alloggiativa, un vitto sano ed adatto per varietà, qualità e confezione, alle esigenze, anche particolari, degli ospiti composto di prima colazione, pranzo e cena.

Si impegna, inoltre, ad assicurare a propria cura e spesa:

il riscaldamento dei locali nei periodi in cui le condizioni climatiche lo richiedano;

la fornitura di effetti lettereci e da bagno, con il cambio settimanale per ciascun ospite o, qualora necessario, anche con maggior frequenza;

la pulizia di tutti gli spazi comuni interni ed esterni mentre la pulizia delle singole stanze sarà effettuata a cura degli ospiti sotto la supervisione del personale dipendente dell'Ente;

tutti i generi di prima necessità compresi quelli per l'igiene personale;

un servizio di interpretariato, secondo le necessità, per un corretto scambio di informazione e comunicazione;

la disponibilità di spazi liberi esterni ed interni per la vita comunitaria;

libri e materiale didattico anche secondo quanto previsto dal progetto educativo di cui all'allegato 2 della presente convenzione;

servizio di accompagnamento, ove necessario, presso le strutture in cui si svolgano i corsi scolastici e di formazione professionale, nonché presso gli Uffici ove si renda necessaria la presenza del minore per lo svolgimento di pratiche amministrative che lo riguardano;

servizio di accompagnamento, ove necessario, presso il valico di frontiera da cui avrà luogo l'eventuale rimpatrio assistito del minore disposto dal Comitato Minori, fermo restando che, nel caso di comprovata indisponibilità del personale dipendente dall'Ente, predetta attività potrà essere svolta dall'Assistente Sociale Coordinatore in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia.

È altresì obbligo dell'Ente comunicare al Comune/Azienda USL nel più breve tempo possibile l'avvenuto inserimento in comunità del minore, ovvero il suo allontanamento non autorizzato.

A tal fine il Comune/Azienda USL individua nel Sig..... il referente presso i propri Uffici per l'applicazione della presente convenzione.

È fatto obbligo all'Ente di tenere un registro delle presenze giornaliere presso la struttura.

#### **Art. 4**

##### **Manutenzione e funzionamento della struttura**

Sono a carico dell'Ente tutte le spese necessarie per il buon funzionamento della struttura.

Il titolare della struttura dà atto che la stessa è dotata di tutto quanto necessario per garantirne il funzionamento regolare.

Si conviene altresì che eventuali danni a beni mobili e immobili, derivanti dall'uso da parte degli ospiti, sono a totale carico dell'Ente.

#### **Art. 5**

##### **Garanzie igieniche**

Nell'esecuzione della presente convenzione l'Ente assume l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme igienico - sanitarie atte ad evitare il verificarsi di inconvenienti di sorta, sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione dei cibi ed ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili.

#### **Art.6**

##### **Corrispettivo**

A titolo di corrispettivo, per tutte le prestazioni e gli obblighi indicati nella presente convenzione (e per gli altri comunque dovuti secondo la normativa vigente) verrà corrisposta all'Ente, che accetta, la somma di 46,49 EURO a titolo di importo forfetario giornaliero



onnicomprensivo per ciascun ospite IVA esente *ovvero* la somma annuale di 12253,05 EURO a titolo di importo forfetario “vuoto per pieno” per ciascun ospite, fino ad un massimo di 10 presenze;

**Art. 7**

**Pagamento**

Il pagamento del corrispettivo a favore dell’Ente avverrà, su presentazione di regolare fattura.

**Art. 8**

**Verifiche**

Il Comune può richiedere, ove ne ravvisi la necessità, al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di effettuare delle verifiche a mezzo di propri incaricati dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente convenzione, nonché al rispetto del progetto educativo di cui all’allegato

**Art. 9**

**Durata**

La presente convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione, al....., salvo rinnovo.

**Art. 10**

**Spese contrattuali**

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.131/1986.

**Art. 11**

**Controversie**

Tutte le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno decise dal Giudice competente del Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI

IL CENTRO ITALIANO FEMMINILE

## **Riferimenti Normativi**

Codice Civile, Libro Primo, Titolo IX “Della potestà dei genitori”, Titolo X “Della tutela e dell’emancipazione”, Titolo XI “Dell’affiliazione e dell’affidamento”

Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”;

Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York, il 20 novembre 1989 (resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176)

Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 “Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40”

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell’articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”

Circolare del Ministero dell’Interno 14.4.2000 “Comitato per i minori stranieri”

Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Circolare del Ministero dell’Interno 13.11.2000, “Permessi di soggiorno *per minore età*, rilasciati ai sensi dell’art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 394/99”

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – Comitato per i minori stranieri – Minori stranieri non accompagnati - Linee Guida deliberate nella riunione dell’11 gennaio 2001

Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”

Legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”

## Bibliografia

Elena Rozzi, "I minori stranieri non accompagnati e irregolari, tra accoglienza e rimpatrio. Aspetti giuridici", IRES (@: [irescgil@arpnet.it](mailto:irescgil@arpnet.it))

*"Indagine conoscitiva sui minori a rischio di migrazione clandestina"* a cura del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e del Dipartimento Affari Sociali, 2001.

*"Minori stranieri in movimento: percorsi e pratiche tra integrazione e devianza"*, Quaderni Citta Sicure Emilia Romagna, n 21 anno 200°.

G.C.Turri, *I bambini stranieri non accompagnati*, in *Minorigiustizia*, 1999, n. 3

L. Miazzi, *La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia*, in *Minorigiustizia*, 1999, n. 3.

C. Moro, L. Fadiga e altri, *Monografia "L'accoglienza temporanea dei bambini stranieri"*, in *Studi Zancan - Politiche e servizi alle persone*, 2000, n. 5.

L. Miazzi, *Il rimpatrio assistito del minore straniero: ancora un caso di diritto speciale?*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2000, n. 2.

[www.savethechildren.it](http://www.savethechildren.it)

[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)